

JAKOV JELINČIĆ

**STATUT SVETOG LOVREČA PAZENATIČKOG
SA POSEBNIM OSVRTOM NA JEZIČNE KARAKTERISTIKE**

Uvod

U uvodnim napomenama prilikom objavljivanja grožnjanskog statuta dr Danilo Klen je između ostalog napisao: »Tako se danas smatraju kao zagubljeni statuti Boljuna, Lovreča, Plomina i Vrsara.¹

1971. godine Historijski arhiv Pazin otkupio je od jednog privatnika prijepis statuta Sv. Lovreča. Po svoj prilici radi se upravo o onom prijepisu što ga u svojoj bibliografiji navodi Carlo Combi² (kod opisa ovog arhivskog komada vidjet će se na temelju čega to smatramo).

U nabranjanju istarskih mjesta koja su imala statute dr Klen navodi i Plomin uz napomenu da ga je stavio »prema kazivanju prof. Branka Fučića, koji je još poslije oslobođenja 1945.) vidio među arhivalijama Labina fragment plominskog statuta.«³ Ovdje napominjemo da se tvrd-

¹ Dr Danilo Klen, Statut Grožnjana, Vjesnik Historijskog arhiva u Rijeci (u daljnjem tekstu HAR), sv. VIII—IX, str. 207, Rijeka 1963.

² Pod br. 2035. svoje bibliografije on navodi: Statuti di S. Lorenzo. Codice cartaceo italiano, copia incompleta del 1600, dell'archivio parrocchiale di S. Lorenzo, presentemente presso il sig. Carlo Defranceschi.

Fu recuperato questo codice dalle mani di un contadino dal parroco di S. Lorenzo Don Pietro Precali — Medivich, a cui dobbiamo la notizia che il manoscritto originale sia stato trafugato nel 1806, da un impiegato del Demanio.

³ Dr D. K., n. d. str. 207.

nja prof. Fučića pokazala točnom te da je taj fragment objavio i obradio Bernard Stulli.⁴

Prema tome možemo zaključiti da je sada (deset godina nakon objavljivanja spomenutog rada) situacija bolja: pronađen je prijepis statuta Sv. Lovreča i fragment plominskog statuta.

Na str. 208. i 209. citiranog djela pod 1 i 3 autor navodi tko je, kada i gdje objavio pojedine statute, ustanovivši da su ostali neobjavljeni slijedeći: balski, boljunski, grožnjanski, lovrečki, miljski, plominski, vodnjanski i vrsarski.⁵

Nakon objavljivanja grožnjanskog statuta od strane dr Klena⁶ i fragmenta plominskog statuta od strane B. Stullija objavljeni su još neki statuti. Navodimo ih redom prema godini objavljivanja:

1970. godine prof. Giovanni Radossi objavio je vodnjanski statut.⁷

Godinu dana kasnije (1971) Jakov Jelinčić je objavio dopune tog statuta.⁸

Franco Colombo također 1971. godine objavljuje statut Milja.⁹

Konačno, dr Mirko Zjačić je pripremio za tisak statut Bała.¹⁰

⁴ Bernard Stulli: Fragment statuta plominske općine, Vj. historijskih arhiva u Rijeci i Pazinu (dalje HARIP), sv. XIV, str. 8—49 (sam tekst statuta str. 30—49), Rijeka 1970.

⁵ Dr D. K., n. d. str. 209.

⁶ Dr D. K. objavio je statut u nastavcima. Prvi dio izašao je u već citiranom broju Vjesnika HAR, str. 205—256 (sam tekst statuta od str. 213 do 254 — sve uključivo). Drugi dio štampan je u br. X Vi. HARIP-a, str. 201 do 242, Rijeka 1964—1965. Time je štampanje teksta završeno. Dr D. K. obećao je nastavak u slijedećem broju (Vj. X — str. 243). Autor je to nagovijestio već u uvodu (Vj. VIII—IX, str. 210) kada je napisao: »Smatrali smo potrebnim dati ove uvodne napomene gražnjanskom statutu, koji će zbog tehničkih razloga biti objavljen u nastavcima, pa će tek na kraju, u pogovoru, biti moguće istaknuti značaj i važnost tog statuta za proučavanje ekonomskog i društvenog života malih gradova unutarne Istre. Tada će čitalac moći pratiti izlaganje i na statutarnom tekstu.« Nažalost, mi do danas Dr K. nije objavio pogovor. Sigurni smo da je bio spriječen iz objektivnih razloga, a uvjereni smo također da ovo neće ostati samo obećanje, jer on ima što reći o ovoj problematici.

⁷ Giovanni Radossi, Statuto di Dignano, Atti — Vol. I — Trieste. Izdanje Centro di ricerche storiche — Rovinj — Rovigno (Unione degli Italiani d'Istria e di Fiume i Università popolare di Trieste, str. 19—151 (sam tekst statuta od str. 53. do 151., te dodatak: Cariche pubbliche: 152—151).

⁸ Jakov Jelinčić, Aggiunte e modifiche allo statuto di Dignano, Atti — Vol. II — izdavač isti, Tr., 1971.

⁹ Gli Statuti di Muggia del 1420. a cura di Franco Colombo, Fonti e studi per la storia della Venezia Giulia, vol. II Serie prima: Fonti.

Deputazione di storia patria per la V. G., Tr., 1971.

¹⁰ U noti 62. svoje studije »Bale za vrijeme mletačkog gospostva« (Valle d'Istria durante la dominazione veneziana) Atti — Vol. III str. 58—207 (na str. 146) Miroslav Bertoša navodi slijedeće: »Statut baljanske općine što ga navodi Carlo Combi u 'Saggi di bibliografia istriana' (god.. 1863), M. Tamaro, B. Schiavuzzi ed altri; dosad neobjavljen nije poslužio znanstvenom istraživanju niti je komentiran. Upravo ga je priredio za tisak dr Mirko Zjačić, znanstveni savjetnik Sjeverojadranskog instituta JAZU u Rijeci, koji mi je dozvolio da se poslužim jednom kopijom rukopisa...« (Prijevod sa talijanskog jezika).

Ostali su, dakle, neobjavljeni slijedeći statuti: boljunski, vrsarski, baljanski, svetlovrečki i plominski uz napomenu, kako smo već naveli, da je baljanski statut u pripremi za tisak, da je već objavljen fragment plominskog statuta i da se sada ovdje objavljuje statut Sv. Lovreča.

Prije nego nešto kažemo o svesku u kojem se nalazi prijepis statuta dat ćemo samo par historijskih napomena o Sv. Lovreču Pazenatičkom.

Sv. Lovreč (danas službeni naziv Lovreč) nalazi se petnaestak kilometara jugoistočno od Poreča. Naziv pazenatički dolazi od riječi »paese« odnosno »pazematik«.¹¹

O Sv. Lovreču dosta toga je rečeno u historijskoj literaturi i ovdje ne želimo spominjati i ponavljati već dobro poznate stvari. Ipak, napominjemo samo to da je ovaj kaštel bio od velike važnosti za Veneciju. Nije slučajno da je Venecija baš njega odredila za sjedište svog kapetana za istarsko seosko područje (»Capetaneus paysinatici Istriae«). Mletačka republika je osnovala ovaj kapetanat 1304. godine radi zaštite svojih interesa na području Istre.

1358. godine Venecija osniva i drugi kapetanat (za dio Istre na sjeveru Mirne) sa sjedištem u Grožnjanu.¹²

Dukalom od 20. VI 1394. Venecija ukida oba kapetanata. Te godine ona osniva kapetanat u Rašporu,¹³ a 1511. prebacuje ga u Buzet.¹⁴

Statut je svakako nastao poslije ukidanja kapetanata u Sv. Lovreču. Prema jednom navodu iz samog statuta vidljivo je da on nikako nije mogao nastati prije 1430. godine,¹⁵ a prema nekim jezičnim karakteristikama (vidjet ćemo kasnije o kojima je riječ) možemo zaključiti da je nastao vjerojatno negdje u XVI st.

Uza sve to što je statut nastao u vremenu kada Sv. Lovreč više nije imao onu važnost koju je imao u gotovo cijelom XIV st. on svakako ima svoju vrijednost. Njegovo objavljivanje sigurno će pružiti materijal za proučavanje pravicima, lingvistima i povjesničarima koji izučavaju period mletačke vlasti u Istri.

¹¹ »paese« — sve ono što nije bilo »terra« ili grad sa pripadnim područjem bilo je seosko područje, ili, kako se tada govorilo »paese«. Od tuda naziv »capitano del paesenatico« odnosno »capitano del paisenatico«. (Quello che non era o cittào terra o loro dipendenze costitutiva la compagna, o come allora anche dicevasi il paese) — Bernardo de Benussi: La regione Giulia, pag. 188 — Poreč (Parenzo), Tipografia Gaetano Coana, 1903. »Terra« — naselje »opasano zidom («terra murata«).

¹² B. Benussi, L'Istria nei suoi millenni di storia, Trieste, Stab. tipografico G. Caprin — 1924, str. 276.

¹³ B. B., n. d. pod 11 str. 188.

¹⁴ »Capitano di Raspo« (rašporski kapetan) i nakon preseljenja kapetanata u Buzet zadržava taj naslov i rijetko se kada naziva »Capitano di Pinguento« (»buzetski kapetan«). (B. B. — n. d. pod 12 — str. 277).

¹⁵ U knj. II, pogl. 83., l. 48 v govori se naime o gradnji bunara. Bunar je sagrađen 1430. godine.

Opis sveska i rukopis

Uvezani svezak veličine 130 × 190 mm, signatura 2 JU-2. Korice kartonske sa naslovom STATUTI MUNICIPALI DI S. LORENZO (naslov otkucan na pisačem stroju, a kasnije tintom dodano: del 1600). Na hrptu je naslov: Leggi del Sant Lorenzo pisan zlatotiskom, dosta izbljedio.

Listovi u svesku antikno su foliirani od 1 do 82. Ispred 1. lista je jedan list na čijoj se recto strani nalazi naslov: Legge Statutaria del Castello di San Lorenzo, a kasnijom je rukom dodano još: del 1600.

Listovi su vrlo dobro ušćuvani, ali nedostaju listovi 60 i 71. Osim toga sv. nije potpun ni na kraju, jer ne završava. Izgleda ipak da ne nedostaje veći broj listova. L. 63. oštećen je u gornjem desnom uglu i restauriran.

Jezik talijanski, rukopis dosta čitljiv napisan pismom i na papiru iz po svoj prilici, druge polovine XVIII st. Kratica ima dosta (brojčano), ali je kraćen relativno malen broj riječi. Najčešće kratice su slijedeće:

n.^{ro} — nostro

p — per

q.^{llo} — quello

p.^o — primo

P.^{rone} — Padrone i Patrone

Sig.^r — Signor

Načinski priloz i na — mente. Npr.: sommariam.^{te} — sommariamente.

Na kraju svake stranice (recto odnosno verso strane lista) nalazimo tzv. reclamationes.^{15a}

Tekst je na nekoliko mjesta, nažalost, podcrtan orvenom olovkom.

Na početku uvoda napomenuli smo da se po svoj prilici radi o onom prijepisu što ga navodi Combi. Sada navodimo i razloge za ovo mišljenje:

Prijepis se nalazi u papirnatom svesku, pisan je talijanskim jezikom, nepotpun je, a Combi navodi i 1600. godinu što se poklapa sa godinom koja se nalazi na koricama i u unutrašnjem naslovu statuta.

Statut je sastavljen o četiriju knjiga.

I knjiga ima 18 poglavlja (list 1r do 9v)

II knjiga 89 poglavlja (1. 10r do 51v)

III knjiga 13 poglavlja (1. 52r — 61r). Posljednji list nedostaje.

IV knjiga je nepotpuna i tekst je sačuvan do početka 62. poglavlja (1. 61v — 82v).

^{15a} »U rukopisima nakon XI st. umjesto progresivnog broja nalazimo tzv. reclamationes koje se sastoje u tome da se na dnu posljednje stranice tjednog arka zapisala prva riječ teksta liđućeg arka«. (Jakov Stipišić, Pomoćne povijesne znanosti u teoriji i praksi, Školska knjiga, Zagreb 1972, str. 23.)

Kasnije su se »reclamations« pisale na kraju svake stranice (ne doduše uvijek), premda su se listovi foliirali.

Svi navedeni listovi uzimaju se uključivo.^{15b}

Nisu sačuvani nikakvi dodaci (reformacije) što je i razumljivo, jer tekst statuta nije potpun. Napomenimo još, da je, prema našoj ocjeni uvez iz kraja XIX ili početka XX st.

Jezik statuta¹⁶

Statut je pisan talijanskim jezikom, vrlo je bogat osobitostima, ima dosta latinizama i mnogo dubleta, a osim toga ima i očitih grešaka («lapsus calami»).

Smatramo da se prijepis razlikuje od originala (na kraju ćemo to i objasniti). Smisao je na nekim mjestima nerazumljiv što upućuje na pomisao, da prepisivač nije svuda razumio originalni tekst odnosno eventualni prijepis ili da je taj (eventualni) prijepis bio loš.

Statut smo transkribirali onako kako stoji u predlošku. Razriješene su kratice. Interpunkcije smo vjerno prenijeli. Velika početna slova u prijepisu su također ostala, kao i znak »u« umjesto »v«. Napominjemo da se velika slova ne upotrebljavaju uvijek dosljedno (npr.: Giudizio (9 r) i giuditio (13 v); Vechi (13 v) i vecchi (14 r) itd.).

Nastojali smo, prema mogućnostima vremena i prostora, iznijeti što više primjera jezičnih raznolikosti i pokušat ćemo ih razmotriti. Radi lakšeg praćenja iznosimo ih po vrstama, po vrstama riječi, a unutar toga po abecedi.

Dubleta

actore (4 v) i attore (1 v)
Aduocati (3 r) i auocati (3 r)
affictuale (29 v) i affittuale (29 v)
biaue (73 v) i biade (73 v)
biastematori (72 v) i biastimatori (72 v)
conseglio (42 r) i consiglio (42 r)
defonto (7 r) i defonte (7 v)
denaro (77 v) i danaro (28 r)
ecceptione (7 r) i eccettuare (dakle: accettione) (7 r)
estrahere (10 r) i estraere (10 r)
facoltà (13 v) i facoltà (14 r)
figlio (57 v) i figliolo (58 r)
furmento (81 v) i formento (59 v)
giuchi (73 v) (dakle: giuco) i gioco (73 v)

^{15b} Na početku ili na kraju teksta statuta obično se pisao sadržaj. Na početku knjige ovdje ga nema, a na kraju je knjiga nepotpuna. Stoga ćemo na početku teksta statuta dati pregled svih poglavlja sa naznakom lista na kojem se dotično poglavlje nalazi.

¹⁶ Prilikom jezične obrade u težmi stvarima služio sam se slijedećim knjigama: Grammatica storica dell'italiano — Vol. I: Fonematica, Vol. II: Morfosintassi, Vol. III: Lessico, izdanje Società editrice il Mulino, Bologna, 1972.

giuditio (4 v) i giudicio (4 v)
il gregge (66 v) i la gregge (66 v)
homo (24 r) i huomo (24 r)
littere (24 r) i littere (34 r)
loco (56 r) i luoco (56 r)
matre (56 r) i madre (56 r)
nocte (61 v) i notte (62 r)
notaro (17 r) i notaio (16 r)
offitiali (13 v) i ufficiali (29 r)
operarii (48 r) i operai (48 r)
patrone (17 v) i padrone (17 v)
le pelli (63 v) i le pelle (63 v)
petitione (6 r) i p̄titione (6 r)
porchi (72 r) i porci (72 r)
postumo (55 v) i postume (55 v)
sporcatezze (63 r) i sporchezze (64 r)
taberna (81 r) i tauerna (81 r)
uoluntà (53 v) i uolontà (53 r)
uomero (38 r) i uomere (38 r)
abrugiate (62 r) i brugiata (dakle: brugiate) (62 r)
egualmente (31 r) i ugualmente (61 v)
exatti (11 v) i esatti (12 v)
medesimo (70 v) i medemo (11 r)
uuclar (10 v) i uolgare (11 v)
auanti (32 r) i uanti (22 v)
ulgarmente (24 v) i uolgarmente (65 r)
cinque (5 r) i cinqui (6 r)
d̄ui (38 r) i due (33 v)
colgere (65 v) i cogliere (65 v)
comperono (11 r) i comprono (76 r)
esborsare (12 v) i sborsarà (dakle: sborsare) (12 v)
estimar (18 v) i stimarà (dakle: stimare) (18 v)
facci (44 v) i faccia (45 r)
mundato (dakle: mundare) (48 r) i mondare (48 r)
pascolare (69 r) i pascolare (69 r)
perda (62 v) i perdi (62 v)
probare (7 r) i prouare (7 r)
siano (16 v) i siino (16 v)

Različit način pisanja:

Giesu (3 v) i Giesù (3 v)
heredi (55 r) i eredi (55 r)
uso frutto (58 v) i usofrutto (58 v)
ante cedente (1 r) i antecedente (1 r)
mente catti (8 v) i mentecatti (8 v)
nesuno (3 r) i nessuno (2 v)
può (1 r) i puuò (3 r)

Uпотреба različitih riječi za isti pojam:

dì (1 r) i giorno (1 r)
orto¹⁷ (33 r) i nascer (15 r) (del sole)
immobile (22 v) i stabile (22 v)
nulla di meno (38 r) i nientedimeno (39 r)
brugiare (65 r) i porre fuoco (65 r)
fulminar (9 r) i preliminar (9 v) (la sentenza)
locò (28 v) i affittò (28 v)

Neke riječi upotrebljavaju se ili pišu na tri različita načina. Navodimo primjere:

salterie (47 r), salterii (45 v) i saltiere (64 v)
qualche uno (25 v), qualch'uno (1 v) i qualch uno (67 r)

Jedan, doduše manji, dio riječi upotrebljava se ili piše na četiri načina. Navodimo primjere:

adimandasse (dakle: od adimandare) (2 r), domandata (od domandare) (2 r), addimandata (d doppia) (22 r) i dimandi (od dimandare) (17 v)
instrumento (40 r), instromento (40 v) istromento (39 v) i strumento (34 v).
uinti cinque (5 v), uinti cinque (62 r), uinti cinque (5 v) i uenticinque (10 v)

Latinizmi

actore (4 v)
dì (1 r)
fraude (65 r)
gradile (75 r)
habitanti (15 r)
heredi (55 r)
honore (51 r)
instrumento (40 r)
interruptione (8 v)
laco (48 r)
loco (56 r)
littere (14 v)
nepoti (56 v)
nouo (38 r)
offitiali (13 v)
offitio (13 v)
operarii (4 r)
accaso (33 r)
orto (33 r) (del sole)
prescriptioni (7 v)
probare (7 r)

resurrectione (19 v)
 scriptura (8 v)
 semiproua (2 r)
 sono (od SONUS) (49 v)
 suspicione (39 r)
 antiqua (15 r)
 bona (34 r)
 conlaterale (23 r)
 iudiciale (3 v)
 nouo (38 r)
 sequenti (3 v)
 uiduale (57 v)
 estrahere (10 r)
 exceptuare (exceptuato) (10 v)
 prohibire (9 r)
 semiprouare (2 r)
 sieque (1 r)
 seco (52 r)

Navest ćemo još riječi koje su uzete uglavnom iz sudske terminologije:

conuenium (5 r)
 ius (23 r)
 ipso iure (16 v) i iure ipso (22 r)
 inter uiuos (22 r)

kao i još neki drugi.

Pokušat ćemo sada u kratkim crtama dati sintezu osobitosti koje susrećemo u ovom tekstu: Neke pojave ćemo samo iznijeti, a neke ćemo pokušati obraditi sa stanovišta historijske gramatike talijanskog jezika.

— U dosta velikom broju slučajeva izostala je asimilacija (radi se o »učenim riječima« — »voci dotte« odnosno latinizmima), pa imamo npr. *conductore* (11 v), *protectore* (15 r). (Djelovanjem asimilacije riječi bi glasile: *conduttore* i *protettore* — konsonant [c] ispred [t] bi se promijenio u [t]). Isto tako i konzonat [b] ispred [s] ne mijenja se u [s]: *absente* (18 v) (uz djelovanje asimilacije riječ bi glasila *assente*).

Konzonant [n] ispred [l] ne prelazi u [l]: *conlaterale* (23 r) (uz djelovanje asimilacije ovaj bi pridjev glasio *collaterale*).

Konzonant [d] ne prelazi u [v] ispred [v]: *aduocato* (3 r), ali se ipak češće javlja riječ »*auuocato*« (3 r).

— Sonorizacija: *fatiga* umj. *fattica* — utjecaj dijalekta (ali s druge strane imamo obrnut slučaj, naime desonorizaciju, koja je inače svojstvena dijalektima Južne Italije): *liticatre* (4 v) umj. *litigare*; *uulcar* (10 v) umj. *uulgar*; *gallegari* (12 v) umj. *callegari*). No ovdje moramo napomenuti da pojava desonorizacije u ovom tekstu nije tako česta.

— [ti] se gotovo nikada ne mijenja u [zi]: *giuditio* (4 v), a ponekad se mijenja u [ci]: *giudicio* (4 v).

— Vrlo česta je pojava da imenice koje u singularu imaju sufiks [io] u pl. imaju [ii] umj. [i]. Npr.: testimonii (8 v).

— Sufiks [aro] i [ario] rijetko se pretvaraju u [aio]: notaro (17 r) i usurario (77 v).

— Ponekad se krivo upotrebljava rod, pa npr. imamo: »... se non li sarrà intieramente restituito la quantità del denaro.« (28 r). Pretpostavljamo da je ovdje konkretno autor ili prepisivač mislio na: »... restituito il denaro...«, a u većini slučajeva upravo se radi o takvoj zabuni, da, naime, autor ili prepisivač, zamjenjuje jedan subjekt odnosno objekt s drugim. No ponekad ovo »opravdanje« ne možemo primijeniti, pa zaključujemo, da se u takvim slučajevima radi ili o nepoznavanju jezika (što je ipak malo teže pretpostaviti) ili o brzini prepisivanja odnosno pisanja. Većinu takvih slučajeva iznijeli smo u bilješkama.

— Često plural ženskog roda (imenica koje u singularu završavaju ju na [e]) umjesto sufiksa [i] ima [e]; npr.: siepe (64 v), le pelle (12 v) i dr. Ta pojava možda bi se mogla protumačiti analogijom prema imenicama ženskog roda koje završavaju na [a].

— U tekstu u nekoliko slučajeva imamo pojavu da ista imenica ima dva roda [pr.: il gregge (66 v) i la gregge (66 v)].

— Upotreba članova dosta je ujednačena:

Npr.: il Procuratore (3 r)

l'Actore (3 r)

l'Erede (7 v)

la Ressurrectione (4 r)

le Liti (3 v)

U plur. m. roda članovi su uglavnom **li** ispred konzonanta (i djelomično ispred vokala), a **gli** ispred vokala (bolje **gl'**):

li Aduocati (3 r)

li Parenti (3 r)

tutti li Santi (3 v)

li due giorni (3 v)

gl'infermi (2 v)

Član **i** za pl. m. r. vrlo je rijedak (npr.: i Consiglieri (43 v)).

— Vokal (sastavni dio člana) se često gubi u pl. ispred imenice koja počinje sa vokalom [npr.: gl'infermi (2 v) i l'oliue (31 v)].

— Zamjenice se ne upotrebljavaju dosljedno (**li** za dat. sing. m. roda npr.: risponderli (1 r), douerli (47 r), ali i za ak. pl. m. r.: ucciderli. Za dat. sing. m. r. upotrebljava se također i **gli** [douergli (47 r)]. Za dat. sing. ž. r. upotrebljava se **le**, ali i **li** [dicendoli (75 v)]. Za ak. pl. ž. r. redovito se upotrebljava **le**.

— Svi prilozi vremena nastali od imenice »hora« sačuvali su znak [h]. Npr.: fin hora (43 v) i all'hora (46 v).

— 1. lice prez. prve konjugacije često se završava na [amo] umjesto na [iamo]. Npr.: determinamo (51 v), condannamo (17 v). Ove forme postoje i danas u cijeloj Italiji.

— 3. lice pl. gl. I. konj. često završava na [ono]; comperono (11 r), lauorono (72 v) vjerojatno analogno drugoj i trećoj konjugaciji.

— Futur I 1. konj. redovito (osim vrlo rijetkih iznimaka) ne mijenja karakteristični vokal [a] u [e] pa tako imamo npr.: stimarà (15 r), bisognarà (47 v), ali i (vrlo rijetko) possederà (8 r).

— Imperfekt ponekad umjesto na -va (-ua) u 3. licu sing. završava na -a. Npr.: facea (40 v), a 3. lice pl. na -ono: haueono (46 v). Tu dakle imamo pojavu da se konzonant [v] ([u]) može izgubiti u imperfektu na -eva (-eua) odnosno -iva (-iua).

— Nastavak 3. lica pl. aorista glasi često -orono umj. -arono. [Npr.: affittorono (46 r)]. Ovi se oblici mogu tumačiti simetrijom sa ostalim konjugacijama (finì : finirono = poté : poterono = affittò : affittorono), odnosno simetrijom 3. lica sing. i 3. lica pl.

— U perfektu često imamo pojavu, da se particip prijelaznih glagola ravna prema subjektu, npr.: »...putto... che non habbia compito... et la donna, che non habbia compita anni...« (53 v), ali i prema rodu objekta, npr.: »...ancorche il testatore hauesse lasciati essi beni...« (55 v).

— Oblici konjunktiva 2. i 3. konj. gotovo uvijek imaju nastavke 1. konj. [Npr.: diuidino (2 v)].

— Ima slučajeva (no vrlo rijetkih) da se tamo gdje bi trebao stajati konjunktiv upotrebljava indikativ, npr.: »Acciò... non nascono dubbi... (33 v) ili »Quello poi non hauerà manda...« (48 r).

— Gerund često završava na -anno umj. na -ando. Npr.: principi-anno (25 r), ali i desiderando (39 v).

— Nekoliko puta se pojavljuju oblici koji ustvari predstavljaju mješavinu futura I i gerunda, a imaju funkciju 3. lica pl. fut. I. Npr.: non potrando (25 v) umj. non potranno; ritrouerando (29 r) umjesto ritroueranno.

— Veznik »che« uvijek ispada u objektnim rečenicama. Npr.: »Comandamo si uendino (umj. che si uendino) (40 r).

— 3. lice sing. gl. »potere« uvijek osim u 2—3 slučaja piše se può. Npr.: (70 v) (può — 1 r).

— Izostavljanje vokala [e] kod priloga vremena »primiramente« umj. »primieramente« (npr. 6 v).

— Riječi koje bi trebale počinjati sa uu- (-vu) počinju gotovo uvijek samo sa (v-) (npr.: ulgarmente (24 v). Jedan od rijetkih slučajeva gdje ipak riječ počinje sa uu- je uoole (7 r).

— Znak [h] dolazi ponekad i ispred tvrdih vokala (npr.: ciaschuno), ali zato imamo i pagi umj. paghi (12 r).

— Svi prilozi vremena nastali od imenice »hora« sačuvali su znak [h]. Npr.: fin hora (43 v) i all'ora (46 v).

— Glagol »avere« u svim oblicima ima [h]. Npr.: hauerà (5 r), hauerlo (27 v) osim u 1. i 3. licu sing. gdje je ta pojava veoma rijetka.

— Naglasci su neujednačeni, pa imamo npr. fuorche (15 r), dopoche (8 r), ali i ancorché (9 r).

Naglasak na složenicama sa »che« relativno je rijedak. Na nekoliko mjesta zabilježili smo interesantnu pojavu, da se naglasak u složenici stavlja na krajnjem vokalu prvog dijela složenice (npr.: imperòche (43 r) i ciòe (37 v).

— Interesantan je slučaj sa vezniciima **e** i **o** te prijedlogom **a** s jedne i 3. lica *sing. pom.* glagola *essere* i *avere* odnosno 1. lica *sing. pom. gl. avere* s druge strane. Prepisivač je očito znao da negdje mora doći naglasak, no, vidljivo je, da je naglaske stavio gotovo potpuno obrnuto. Tako imamo **e** (9 r), **a**, **o** u značenju »je«, »ima«, »imam«, a **è** (13 r), **à** (25 r) (čak i **hà** (22 v) i **ò** (2 v) u značenju veznika **i**, prijedloga i veznika **ili**. No imamo i oblik **ha** za 3. lice *sing. prez.*

— Interpunkcija je također vrlo neujednačena, a točka se vrlo često izostavlja tamo gdje bi svakako trebala biti (npr.: gotovo svi završeci poglavlja su bez točke).

— Dugi suglasnici (dvostruki — *doppie*) također se ne stavljaju dosljedno.

— Mnoge složenice pišu se odvojeno što se osobito odnosi na priloge [npr.: **à bastanza** (64 v), **ogn'uno** (64 v)].

Z a k l j u č a k

Daleko smo od pomisli da smo s izloženim rekli sve što se moglo reći o ovom tekstu. Čini nam se da je materija, što se jezične strane tiče, veoma interesantna. Mišljenja smo da je jezik ovog predloška dosta daleko od originala. Statut je vjerojatno više puta prepisivan. Pojave (oblici) koje bi nas mogle upućivati na stariji datum postanka originala (XVI st.) mogu biti slijedeće: Stari imperfekt (na -a), nastavak -orono u 3. licu *pl. aorista*, upotreba indikativa umjesto konjunktiva (pučki govor), nastavak -aro *umj. -aio*, izostajanje asimilacije, nedosljednost u stavljanju naglasaka, interpunkcije, odvojenog pisanja složenica i sl. Prepisivač je sigurno dao dosta svoga, ali je sigurno ostalo i dosta originalnog.

Tekst rukopisa obradio sam samo djelomično s jezične strane, no, pokušao sam iznijeti većinu pojava odnosno jezičnih karakteristika za koje sam smatrao da bi mogle biti interesantne.

Prije početka jezične obrade konzultirali smo se sa svojim bivšim profesorom dr Pavlom Tekavčićem, redovitim profesorom historijske gramatike talijanskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završenih predradnji posavjetovali smo se sa kolegom prof. Giovannijem Radossijem. Njima i prof. Miroslavu Bertoši, koji nam je dao nekoliko korisnih savjeta u vezi sa rasporedom gradiva izražavamo ovim putem svoju iskrenu zahvalnost.

Sadržaj knjiga i poglavlja statuta

Libro primo		1 r
Capitolo primo:	Della citatione, e giorni giuridici	1 r
C. 2.º:	Della citatione de gl'Absenti	1 v
C. Terzo:	Della contumacia del Reo, o dell'Attore nella prima citatione	2 r
C. 4.º:	Delle dilationi da darsi à gl'infermi citati	2 v
C. Quinto:	Delli Procuratori, et Auocati	3 r

C. 6.º:	Delle ferie e de giorni feriali	3 v
C. 7.º:	Del Giudice suspetto da rimouersi	3 v
C. 8.º:	Del Giudice, che fù auocato, ò testimonio nella medema causa	4 v
C. 9.º:	Del liticare d'una cosa mobile non si può che auanti il Nostro Podestà	4 v
C. X.º:	Del giuditio sommario da farsi à forastieri	5 r
C. XI:	Della presentatione del Giornale o Libretto sopra lire uinti cinque	5 v
C. XII:	Di quei che domandano i debiti passati	6 r
C. XIII:	Può il Reo in una lite, che pende fare le necessarie spese	6 r
C. XIII:	Come, e quando il Giudice deue uedere la cosa dedotta in Giuditio	6 v
C. XV:	Dell'Exceptione dell'Erede del Defonto contro le proue dell'Actore	7 r
C. XVI:	Delle prescriptioni delle cose immobili, ò stabili	7 v
C. XVII:	Delle prescriptioni contro le sentenze, chirografi, instrumenti publici, quaterni, ò libri delle ragioni, et altri debiti	8 r
C. XVIII:	Non si prescriuono le seruitù d'andare per l'aliene possessioni	8 v
C. XIX:	Della sentenza, e cosa giudicata	9 r
Liber secundus:	Delli contratti, et altri atti estraudiciali	10 r
Capitolo primo:	Del giudicare li pesi, e le misure	10 r
C. 2.º:	Della libertà d'extrahere qualsiuoglia cosa grassa	10 r
C. 3.º:	Dell'extratione dell'Olio	10 v
C. 4.º:	Dell'extratione d'animali fuori del Territorio	10 v
C. Quinto:	De gl'animali esatti per il Beccaro del Comune	12 r
C. 6.º:	Che quei conzano, o Zauattini, ò Gallegari possino esigere la pelle	12 v
C. 7.º:	Che qualsiuoglia possa estraere la sua entrata	13 r
C. 8.º:	Dell'esenzione nel prim'anno de Giouani congiunti	13 r
C. Nono:	Dell'esentione de Giudici:	13 v
C. X.º:	Dell'esentione degl'infermi, o de Vecchi dall'angarie personale	13 v
C. XI:	Dell'esentioni di quelli, che al Comune con li suoi beni lavora	14 r
C. XII:	Chi deue condurre la robba del Podestà, e Cancelliere	14 r
C. XIII:	Dell'esentione de Custodi del Castello	15 r
C. XIII:	Dell'esentione nella Festa di S. Lorenzo nostro Protettore	15 r

C. XV:	Dell'esentione del Popolo da ogni colletta se non sarrà confirmata dalla maggior parte	15 v
C. XVI:	Del Comprare, e uendere Primiramente	15 v
C. XVII:	Delli proclami da farsi di qualunque contratto	15 v
C. X8:	Della uendita fatta per figlioli, figliole, e famigli	17 r
C. XIX:	Del uendere, ò impegnare le cose della Chiesa, ò fraternità	17 v
C. XX:	Del uender le carni, e prezze d'esse	18 r
C. XXI:	Se, e come sia lecito al Mercante comprar mercantie portate dalli Forastieri	18 v
C. XXII:	Con quali pesi, e misure si deuono le cose uendere	19 r
C. XXIII:	Che li panni di lana si misurino sopra la tauola	19 v
C. XXIV:	Delle pezze di Cascio, che si portano nelle piazze nel giorno del Vener Santo	19 v
C. XXV:	Del uender il uino nel nostro Territorio	20 r
C. XXVI:	Del traslate il uino da un luoco all'altro per uenderlo	20 r
C. 27:	Del comprar il formento per il Fontico commune	20 v
C. 28:	Che le cose immobili, ò stabili si proclamino prima che si uendino all'incanto	21 r
C. 29:	Del uendere una cosa immobile, ò stabile all'incanto.	21 v
C. 30:	Delle donationi trà li uiui	22 r
C. 31:	Dell'alienatione fatta de beni mobili, e stabili dall'huomo	22 r
C. 32:	De i Propinqui, e collaterali, che uogliono esigere le cose uendute.	22 v
C. 33:	Di più Propinqui, ò più collaterali, che uogliono esigere o ricuperare la medesima cosa.	23 v
C. 34:	De Propinqui, e Collaterali, che uogliono esigere la cosa uenduta all'incanto	24 v
C. 35.	Che chi esige la cosa uenduta non l'alieni fino ad anni cinque	25 r
C. 36:	Che non si possino esigere le cose permutate, et donate	25 v
C. 37:	Che è lecito ad ogn'uno esigere la cosa dal forastiere comprata.	26 r
C. 38:	Che il uenditore sia tenuto difendere il comprador	26 r
C. 39:	Che contratto il matrimonio tutte le cose sono communi tra marito, e moglie	27 r

C. 40:	Che primiramente per pegno si prendino li mobili dopo gl'immobili	27 v
C. 41:	Delle obligationi, e pegni di cose mobili e stabili	27 v
C. 42:	Di chi da in pegno ad altri la cosa à lui data in pegno	28 r
C. 43:	Dell'affittare, e condurre e primo D'hauer fede, all'affittatore, ò conduttore di casa ò d'altra cosa	28 v
C. 44:	Del pagamento da farsi à chi affitta per la cosa affittata.	29 r
C. 45:	Se, e quando il locatore possa discacciare l'affittante, e l'affittante rinontiare.	29 v
C. 46:	De gl'affictuali della Vigne, et in che maniera e quando ò in che tempo le deue zappare.	30 r
C. 47:	Che l'affictuale non possa cogliere li frutti senza licenza del locatore, nè questo senza quello	31 r
C. 48:	Dell'conduttore, ò affictuale del Datio dell'olio, e de suoi Serui.	31 r
C. 49:	Di quei, che affittano il Datio delle peschiere di Leme	31 v
C. 50:	Di quelli, che uenire à lauorare, ne uengono, e di quelli, che non fanno la cosa principiata.	32 v
C. 51:	Di quelli che promettono condurre qualch'uno à lauorare, ne lo conducono	32 v
C. 52:	Deuono gl'Artefici lauorare dalla nascita del sole fino all'Occaso	33 r
C. 53:	Di quelli, che non pagano i debiti nel termine, e che si faccia Giustitia sommaria à chi domanda	33 r
C. 54:	De pagamenti da farsi al Cancelliere	33 v
C. 55:	De pagamento da farsi al Trombetta del Gommun	36 r
C. 56:	De pagamenti da farsi alli Notari.	37 r
C. 57:	Della confirmatione del Trombetta, o Commandator del Commune	37 v
C. 58:	De pagamenti da farsi al Fabro	37 v
C. 59:	Del Debitore obligato à più creditori	38 v
C. 60:	Delli Notari, e loro scritte	39 r
C. 61:	De publici strumenti fuori del territorio scritti	39 v
C. 62:	Delle Scritte della Communità	40 r
C. 63:	Del prestar fede allo Statuto	40 v
C. 64:	Dell'interpretatione di cose statuite	41 r
C. 65:	Di quelli che possono essere del Consiglio	41 v
C. 66:	De Conseglieri che non andarono in Consiglio	42 r

C. 67:	Dell'electione delli Offitiali della Comunità	42 r
C. 68:	Quanto tempo duri l'offitio degl'offitiali della Comunità	43 r
C. 69:	Dell'annullatione delle panti prese in Consiglio	43 r
C. 70:	Delli Procuratori delle Fraternità	43 v
C. 71:	De gl'Oratori della Comunità presi morti, ò feriti	44 v
C. 72:	Di quelli uogliono andar peregrinando, che prima lo facci proclamare	44 v
C. 73:	De Forastieri, che uogliono hauer Domicilio, ò Casa	45 r
C. 74:	De Forastieri, che dimorano senza Domicilio	45 v
C. 75:	Delli Custodi delle Vigne ò Salterii	45 v
C. 76:	Delli Pastori di Animali	46 r
C. 77:	De Serui, che partono da Patroni auanti il termine	46 r
C. 78:	Delle cose acquistate per il figlio di famiglia	46 v
C. 79:	Del dare la seruitù d'andare à quello, che non puuò andare ne suoi possessi	47 r
C. 80:	Delli terreni del Commune custoditi da qualche uno.	47 v
C. 81:	E lecito pascolare in un terreno non chiuso	47 v
C. 82:	Con qual ordine deuno mondare il laco del Commune	47 v
C. 83:	Dell'acqua della cisterna del Palazzo	48 v
C. 84:	Da non ponersi li Custodi Sopra le Torri	48 v
C. 85:	Che qualunque Vechio possa essere Custode del Castello	49 r
C. 86:	Che non si possa bollare la Casa	49 r
C. 87:	Delli Tauernieri	49 v
C. 88:	Di quelli, che conducono il Vino forastier	50 v
C. 89:	Se è quando li figlioli, e li Nepoti siano tenuti ministrare il uicto al padre e matre	51 v
Libro terzo:	Delle ultime uolontà	52 r
Capitolo Primo:	Che debbia il Giudice esser presente à quaunque testamento	52 r
C. 2.º:	De testamenti scritti di mano propria del testatore	52 v
C. 3.º:	De testamenti scritti per mano d'altra persona priuata	52 v
C. 4.º:	Se possono far testamento li putti, e stolti	53 v
C. 5.º:	Si deue attendere l'ultima uolontà del testatore	54 r
C. 6.º:	Che li fidecommissarii debino in un anno mandar in esecuzione li legati	54 v

C. 7.º:	Di quelli che sono nati dopo la morte del padre, che si chiamano Postumi in che modo deuno succedere al Padre, e madre, che fecero testamento	55 r
C. 8.º:	De successori senza testamento e primo, Che li figlioli prima succedano al Padre e Madre dopoi li Nepoti	56 r
C. Nono:	Della successione dellj ascendenti senza testamento delli descendenti	56 v
C. 10:	Delli Tutori de Pupilli	57 v
C. 11:	De beni de Pupilli, e di loro uso frutto	58 r
C. 12:	Del Curatore di persona matta.	58 v
C. 13:	Di quelli che non possono esercitar l'offitio di fide commissarii, e Procuratore	59 v
Libro quarto:	Delli Delitti commessi nel Castello, e Borghi	61 v
Capitolo primo:	Di quelli, che ascendono, e descendono ne muri del Castello	61 v
C. 2.º:	Di quelli che pongono il Griso sopra li muri del Castello	61 v
C. 3.º:	Di quelli, che estrahono la robba fuori di case abrugiate	62 r
C. 4.º:	Di quelli che caminano di notte senza lume	62 r
C. 5.º:	Di quelli che portano armi proibite	62 v
C. 6.º:	Di quelli che buttano acqua immonda nelle strade	63 r
C. 7.º:	De luochi proibiti à chi laua la lana	63 r
C. 8.º:	Che li Beccari non ponghino le pelle sotto gl'Animali quando gli nettano	63 v
C. 9.º:	Di quelli che sono negligenti scopare auanti la casa in giorno di Sabato	64 r
C. 10:	Di quelli che buttano sporchezze ne fossi del Commune, ò fuori de muri del Castello	64 r
C. 11:	Che alcuna pena statuita ad alcuno non si possa aggiungere per alcun proclama, ò altro Sada slijedi naslov: De delitti commessi tra le Salterie a zatim:	64 r 64 v
C. 12:	Di quelli che sono negligenti tagliare le Siepe delle Possessioni.	64 v
C. 13:	Di quelli che pongono fuoco nelli possessi	65 r
C. 14:	Di quelli, che colgono l'altrui uliue	65 v
C. 15:	Che in nessun tempo si possono cogliere frutti d'altri	65 v
C. 16:	De danni fatti da ogni sorte di animali	66 r
C. 17:	Delli Custodi delle Vigne, che fanno mosto	67 v
C. 18:	Di quelli uogliono possedere possessi di altri	67 v

C. 19:	Di quelli prendono l'altrui Erba	68 r
C. 20:	Di quelli insultano ne suoi possessi	68 r
C. 21:	Di chi taglia le legne nelli uetorni	68 v
C. 22:	Se, e quando gl'animali si possono pascolare nelli Vetorni del Commune	69 r
C. 23:	Che nesun offitiale, ò Seruo del Podestà possa accusare nelle saltentie	69 v
C. 24:	De delitti commessi fuori delle Saltentie, e primo Di chi da à bere à suoi animali nel Laco d'Altri	70 r
C. 25:	Di chi osano, ò tagliano legne appresso le case d'altri	70 r
C. 26., 27. i dio 28.	medostaju	
C. 29:	Di chi tengono Porci frà il Territorio	72 r
C. 30:	De delitti commessi in qualunque luoco del territorio e primiramente De Biastimatori di Dio, et d'altri Santi	72 r
C. 31:	Di quelli lauorono i giorni di festa	72 v
C. 32:	Di quei che uendono con pesi, e misure non giustificate	73 r
C. 33:	Di quelli che estraono formento, et altre biade fuori del Territorio	73 v
C. 34:	Di chi giocano à carte, et ad altri giuchi	73 v
C. 35:	Di chi uanno al molino senza bolletta	74 r
C. 36:	Di quei tagliano albori fruttiferi	74 r
C. 37:	Di chi tirano fuori armi per nuocere ad alcuno	73 v
C. 38:	Del Percussore con pugno, schiaffi, ferro, legno, ò Piera	74 v
C. 39:	De negligenti andare da chi grida	74 v
C. 40:	Delle Donne che si ingiuriano assieme	75 r
C. 41:	De gl'huomini, che s'ingiuriano assieme	75 r
C. 42:	Di quelli non restituiscono le cose trouate	75 v
C. 43:	Di quelli che pigliano cose d'altri, per altri trouate	75 v
C. 44:	Di quelli che comprono le cose rubate	76 r
C. 45:	De gl'Adulteri, e Ruffianesmi	76 r
C. 46:	Delle Vsure	77 r
C. 47:	Di quelli, che deuiano li serui d'altri	77 v
C. 48:	Delle accuse d'animali, è della stima del danno	78 r
C. 49:	Chi possono, e chi non possono accusare	78 r
C. 50:	Di quelli che ingiustamente accusano.	78 v
C. 51:	Di quelli che dannificano, e non uogliono dare pegno.	79 r
C. 52:	Che in due mesi si addomandi il danno stimato	79 r

C. 53:	Di quelli, che comprono le ragioni da forastieri contro li nostri habitanti	79 v
C. 54:	Di quelli che non restituiscono le cose donate, ò trasmesse	80 r
C. 55:	Di quelli che prendono li stromenti d'arar d'altri	80 v
C. 56:	Di quelli che fanno giustitia da sua posta	80 v
C. 57:	Di quelli che per forza pigliano la barretta, ò Cappello dal Capo	81 r
C. 58:	Di quelli che comprono Vino, formento, et olio auanti il tempo	81 v
C. 59:	Di quelli che tagliano li crini della coda del cauallo	81 v
C. 60:	Del pasculo de Caualli	82 r
C. 61:	Di quelli che rubano fieno, ò paglia	82 v
C. 62:	Che nel termine di tre giorni li soldi del Cancelliere esatti si restituiscono	82 v
	Daljnja poglavlja su zagubljena, jer knjiga nije kompletna.	

(T e k s t s t a t u t a)

(1 r:) **Libro Primo**

Capitolo primo Della citatione, e giorni giuridici

Si può per il Commandatore del Commune ad istanza dell'Attore citare in qualunque giorno della settimana il Reo, acciò per un dì determinato comparisca in giudizio à risponderli in giorno che uorrà l'Attore sia citato purchè sia giorno giuridico. Il giorno poi giuridico, in cui il Podestà deue amministrare giustitia sarrà Lunedì, e Sabato, ne gl'altri giorni poi della Settimana non deue ordinariamente il Podestà tener udienza. Se poi il Lunedì non possa il Giudice ascoltare cause, ò perche sia giorno festivo, ò da altra causa impedito, puuò all'hora farlo il Martedì, che sieque immediatamente, cosi se non puuò il Sabato puuò farlo il Venerdì ante cedente; Deue però nella Domenica Antecedente per il publico Commandatore far¹⁷ far grida à commune notitia

(1 v:) Capitolo 2.º Della citatione de gl'Absenti

Se sarrà il debitore di qualch'uno absente, e fuori del nostro territorio, se sà oue sia deue il suo creditore, benchè sia forastiere farlo citare con littere dirette à quel Giudice di quel Luoco, in cui sia troua il Debitore, benchè fosse fuori della Prouincia; se poi non si sappia oue il Debitore sia, all'hora il creditore di esso deue farlo citare per il publico Commandator alla Casa, in cui il Debitore habitaua; se poi

¹⁷ Imenica orto upotrebljava se i u značenju »vrt« (14 v).

non habbia hauto casa, ò habitatione deue farlo citar per il Commandator publicamente in piazza oue è solito farsi altri proclami. La forma poi di citarlo è questa; a richiesta del tale N. si cita il tale N. à comparire alla presenza del Signor Giudice per rispondere in iure al tale N. suo creditore nel termine d'un Mese ò più o meno come parerà al Giudice; Se poi il debitore nel termine non comparirà, potrà il Giudice sententiarlo secondo la domanda dell'Actore, che almeno semiproua il suo credito, e giura esser creditore di quello **(2 r:)** di quella quantità da esso domandata, se la quantità del denaro non passa lire dieci; se poi passa essa somma, o adimandasse qual che cosa, che passa il ualore di dieci lire, deue il Giudice mettere l'attore in possesso de beni del Debitore per il ualore del debito, ò possesso della cosa domandata, se la domanda di frutti poi di essi beni si computino nella sorte leuatene le spese purchè in tal caso faccia una semiproua della sua ragione, e giuri esser creditore di quello della quantità domandata, ò la cosa domandata esser sua

Capitolo Terzo Della contumacia del Reo, o dell'Actore nella prima citatione

L'Actore che legittimamente fece citare il Reo, se nelle prima citatione non sia comparso in Giuditio, sarrà contumace, e per ciò pagarà pena di noue soldi; Due parti de'essa pena sia del Commune, la terza poi del Reo, che comparisce. Similmente se l'Actore pella prima citatione, comparisce, il Reo non comparisca, s'hà da dir esso Reo contumace; se poi il Reo fù personalmente **(2 v:)** citato, paghi la pena di noue soldi, che come sopra si diuidino. Benche poi l'Actore, ò il Reo subito chiamato non comparisca, ma auanti il Giudice sorga, ò si alzi dal luoco, oue giudica, non è contumace, ma presente, ne incorre in nessuna pena. Può poi qualsiuoglia persona parente ò in consanguinità, o affinità fino al quarto grado in Giuditio senza nome di Procuratore dell'Actore, o del Reo, et in essa prima citatione domandar termine à domandare, ò à rispondere, et in questo caso ne l'Actore ne il Reo incorre in ueruna pena

Capitolo 4.º Delle dilationi da darsi à gl'infermi citati

Legittimamente citano un infermo deue il Giudice darli dilatione in esso termine di citatione di giorni quindici, acciò personalmente ò per procuratore comparisca in Giuditio, à rispondere all'Actore, che domanda soldi, ò altre cose. Se però la domanda non passa lire cinquanta ò il ualore di esse; e **(3 r:)** se la domanda passa la somma di cinquanta lire ò il ualore di esse, due¹⁹ esso infermo hauere la dilatione d'un mese, acciò frà un mese ò personalmente, o per Procuratore comparisca in Giuditio. Se poi frà queste dilationi all'infermo date, ne

¹⁸ far far (1 r) u smislu lat. »fieri fecit«

¹⁹ due (3 r) umjesto deue

personalmente, ne per Procuratore comparirà di poi si proceda contra esso, come contra un contumace

Capitolo Quinto Delli Procuratori, et Auocati

Ciascuno puuò procurare o fare il Procuratore per qualunque persona, ancorche il Procuratore fosse forastiere. Ma fare il Procuratore, ò aduocare nesuno puuò se non li Aduocati del Commune ò li Parenti in consanguinità, et affinità dell'Actore, e del Reo. Se qualch'uno poi farrà l'Auocato in Giuditio, e non sia Auocato del Commune ò parente consanguineo, ò affine dell'Actore, ò del Reo paghi uinti soldi di pena, e la metà della pena sia appicata al Commune, e l'altra alli Auocati del Commune. (3 v:)

Capitolo 6.º Delle ferie, e de giorni feriali

Benche non sia lecito prolongare le liti, e le questioni, ma con prestezza spedirle nulla ni meno esso strepito iudiciale deue quietarsi in giorni feriali in honore di Dio, e de suoi Santi, cioè Nella Natiuità di nostro Signor Giesu Christo, di S. Stefano, S. Giovanni Euangelista de Sant'Innocenti, di S. Siluestro, della Circumcisione, dell'Epifania, della Resurrectione ed li due giorni sequenti, dell'Ascensione di Nostro Signore Giesu Christo, della Pentecoste con li due giorni sequenti, della Solennità del Corpo di Christo, nella Natiuità di S. Giouanni Baptista, nelle festiuità di precetto della gloriosa Vergine Maria, delli dodici Apostoli, di S. Lorenzo, nella dedicatione di S. Michele, nella festiuità di tutti li Santi, ne giorni di Domenica, et altre festiuità d'altri Santi, le quali sarranno nella Chiesa da Preti comandate che si guardino sotto precetto di peccato mortale; in questi giorni il Giudice non puuò procedere ancorche fossero d'accordo le parti, e se procederà, il processo, e la sentenza sia di ragione nulla.

Cessi ancora lo strepito iudiciale in questi giorni (4 r:) cioè quindici giorni auanti Natale, e quindici dopo; ancora quindici giorni auanti la Resurrectione del Signore, e quindici dopo. Similmente quindici giorni auanti la festa de Santi Apostoli Pietro, e Paolo, e quindici dopo. Ancora deue cessare quindici giorni auanti la festa della dedicatione di S. Michel Arcangelo, e quindici dopo. Ne gl'altri giorni poi di tutto l'anno si deue amministrar giustitia à cinque l'addimandarà. Ma in questi giorni, che non si celebra festa in honore di Dio, e de suoi santi puole²⁰ il Giudice con il concesso d'ambe le parti procedere; in questi giorni ancora puuò amministrar Giustitia per fitto di casa, per mercede de gl'operarii, e per debito de Commune, ancorche non acconsentisca le parte

²⁰ puole umj. può (4 r)

Capitolo 7.º Del Giudice suspecto da rimouersi

Il Giudice, che all'Actore, ò al Reo sarrà parente in primo grado, fino al quarto grado incluso sia di consanguinità, a d'affinità, se li sarrà opposto dalla parte aduersa subito si debba (4 v:) rimouere, ne sia tenuto il Reo rispondere in giuditio all'Actore fino esso Giudice parente di consanguinità, o afinità dell'Actore sederà. Molto più se ambi li Giudici siano parenti di consanguinità, ò affinità d'alcuna parte, se li sarrà opposto subito siino dal podestà rimossi.

Capitolo 8.º Del Giudice, che fù auocato, ò testimonio nella medema causa

Non puuò seder in giudicio quel Giudice, che nella stessa causa fù testimonio, et habbi fatto testimonianza di qualche cosa, et li sia opposto dalla parte auersa, contro la quale haueua fatto l'auocato nella medema causa solamente. Ancora se il Giudice nella stessa causa fù testimonio, et habbi fatto testimonianza di qualche cosa, et li sia opposto da quello, contro il quale fece testimonianza. Se poi niente hauerà deposto perche disse non saper niente in essa causa, all' hora non puuò esser rimosso, ne hauerlo per sospetto

Capitolo 9.º Del liticare d'una cosa mobile non si puuò, che auanti il Nostro Podestà (5 r:)

Nessuno de nostri habitanti habbia ardimento qualche altro nostro habitante conuenire auanti altro Giudice sopra le cose mobili, che auanti il Nostro Podestà; se qualch'uno poi hauerà ardimento tenere il contrario cada in pena di lire cinque, la metà di tal pena sia del commune, l'altra metà della parte contro il quale fù fatta causa. Se poi habbia ottenuto licenza da esso Nostro Podestà di liticare auanti altro Giudice, all' hora potrà liberamente liticare senza pena.

Capitolo X.º Del giuditio sommario da farsi à forastieri

Domandando da qualche non habitante alcuna cosa auanti il nostro Podestà il forastiere, si deue procedere sommariamente, e senza strepito, e figura di Giuditio, cioè si faccia giustitia sommaria al forastiere, mentre però il Podestà ò Giudice di esso forastiere proceda nel modo simile ed il nostri habitanti facendo conuenium alla sua prezenza qualch'uno de suoi sudditi. Se poi il Giudice di esso forastiere non si seruisse di giustitia sommaria in causa, in cui qualcuno (5 v:) de nostri domandasse qualche cosa da qualche suo suddito, ma procedesse con ordinaria giustitia cosi, et nel medema maniera proceda il nostro Podestà cioe con giustitia ordinaria quando esso forastiere fa conuenire qualche nostro habitante. Se si domandasse da qualche forastiere, ò qualche nostro habitante, ò per il contrario, la qual domanda non passa quaranta soldi, proceda il Giudice in questo caso sommariamente, e quello, che per il Giudice sarrà ordinato, il Cancelliere li dia executione, et hauerà per l'esecutione un soldo

Capitolo XI Della presentatione del Giornale o Libertta sopra lire uinti cinque

L'Attore, che chiede una certa quantità di soldi, ò qualche cosa mobile, ò immobile, la qual quantità di soldi, ò essa cosa non passa la somma di lire uinticinqui; il giudice non può forzare, che in scrittura mostri, ò produchi la petizione; Ma se domandasse qualche cosa che passasse esse lire uinticinqui, possi esso attore produrre il Giornale, ò il libretto in scriptis, ne altrimenti in giuditio sia ascoltato. (6 r:) Il Giornale, libretto, ò pitione dell'Actoe ò la defensione del Reo non si scriuino dal Cancelliere del nostro Podestà; chi poi farrà scriuere alcuna domanda, ò difensione da esso Cancelliere incorri nella pena di soldi quaranta, e con tutto ciò essa pitione, ò difensione sia nulla; essa pena poi sia applicata al Comune.

Capitolo XII Di quei che domandano i debiti passati

Quello, che domanda qualche debito, di cui fù satisfatto più auanti il Podestà, ò suo Cancelliere lo condandamo²¹ ne lire cinqui da applicarsi al Commune, et anche di douer dare tanto à quello, à cui domandaua, quanto da esso chiedeua; mentre però legittimamente costi per testimonii idonei, ò per altre legittime proue la satisfatione del debito.

Capitolo XIII Può il Reo in una lite, che pende fare le necessarie spese
Se in Giuditio si domandarà qualche cosa, e di essa si litica, et sia necessario fare in essa cosa qualche spesa, può quello che (6 v:) la possiede esse spese necessarie fare liberamente senza licenza d'alcuno. E se quello che la domanda per sentenza l'otterrà, douerà rifare tutte le spese, le quali il Reo pendente la lite fece

Capitolo XIII Come, e quando il Giudice deue uedere la cosa dedotta in Giuditio

Quella cosa, che non si può ben determinare se non sia ueduta con l'occhio per hauer oculata fede, deue il Podestà con li suoi Giudici andare à uederla, se però sarrà ricercato da una delle parti, altrimenti non deue andare; Se poi non ricercato andarà, ne esso Podestà, ne i suoi Giudici per la fatica haueranno cosa alcuna. E se sarrà ricercato il Podestà, primiramente quello, che ricerca deponga cinquanta due soldi, di quali habbia il Podestà soldi trenta due, e li due Giudici dici soldi per cadauno. Li testimonii poi dall'una e dall'altra parte prodotti nella stessa causa siano diligentemente esaminati, et siano ammesse altre legittime proue, e ragioni delle parti. Quelle poiche soccombe nella causa queste spese assieme ed altre legittime paghi al uincitore. (7 r:)

²¹ condandamo (6 r) umj. condannamo

Capitolo XV Dell'Exceptione dell'Erede del Defonto contro le proues dell'Actore

L'Erede del Defonto, da cui si domanda qualche cosa che uuol probare l'Actore per li testimonii idonei, che il Defonto fosse stato suo debitore; puuò eccettuare con dire non poter l'Actore prouare contra di esso con l'occasione di alcun debito, che il defonto li doueua, se il debito passa la somma di quaranta soldi. Se poi il debito non passa essa somma di quaranta soldi, puuò, e deue il Giudice credere all'Actore che giura esser stato, et essere ancora creditore di essa somma di L. 2 di esso defonto, o del suo Errede; Deue nulla di meno considerare il Giudice la conditione, e qualità di chi domanda, se cioè gli debba credere, ò nò. Quello che domanda poi qualche debito dall'Erede del defonto, che uuole costi per sentenze, ò instrumento publico, ò scritto di mano propria con li testimonii introscritti; ò per quiterno ò libro ordinario con li testimonii introscritti da diece lire sopra, ò senza testimonii sotto dieci lire, con il giuramento però affermando esser uero il debito (7 v:) sia ammesso à prouare esso debito, e deue terminar il Giudice, che l'Erede sia debitore di chi domanda se prouarà come si è detto. Ma se l'Erede confessarà esser uero il debito sia di che quantità esser si uoglia, il Giudice in questo caso deue ancor determinare, che chi domanda sia creditore dell'Erede del defonte per esso debito.

Capitolo XVI Delle prescriptioni delle cose immobili, ò stabili

Si prescriuono le cose immobil se qualch'uno le possederà con bona fede e quindici anni, credendo quelle esser sue, e pacificamente senz'alcuna interruzione fatta per atto giudiciario, ò alcuna molestia, e senz'alcuna pentione, ò affitto et sarranno così esse cose possedute, et prescritte il possessore sarrà fatto uero Padrone di esse, et acquistarà diretto dominio in esse cose prescritte, mercè essa prescrizione.

Contro la Chiesa, ò fraternità delle Chiese, il Commune, li mentecatti, o stolti, pupilli, l'impedito ò che non puuò fare, ò non puuò seruirsi del suo ius, et contro gl'absenti fuori della Prouincia d'Istria non corre prescriptione alcuna. (8 r:) Se qualcuno poi possederà cosa immobile de pupilli quindici anni dopo la pupillare età, ò dell'impedito fare, dopoche impedito potrà seruirsi del suo ius, ò de mentecatti, e stolti, dopoche sarrano di mente sana, sarrà fatto esso possessore uero Patrone di quella cosa, mentre però con bona fede, et altri interuenienti, de quali sopra nel principio s'è detto, cioè pacificamente, e senza interruptione, molestia, pensione ò affitto.

Capitolo XVII Delle prescriptioni contro le sentenze, chirografi, instrumenti publici, quaterni, ò libri delle ragioni, et altri debiti

Il Creditore che dal Debitore non domanda il debito frà quindici anni continui, non potrà più da esso debitore addimandar quel debito,

benche costi²² per sentenza il debito, ò per l'istrumento publico, ò scritto di mano propria, ò quaterni, e libri di ragione, ò qualunque altro modo. La prescriptione poi di quindici anni principia à correre contra il Creditore dal giorno della sentenza, ò dal giorno in cui è scritto, e ato esso istrumento publico, ò scritto di mano propria, ò dal giorno, in cui è scritto il debito nel quaterno, e libro (8 v:) delle ragioni, ò dal giorno, in cui fù creato il debito, se altrimenti costa del debito, che per sentenza, istrumento, ò quaterni, e libri delle ragioni. Se pola sentenza del debito, ò l'istrumento publico, ò scritto di mano propria siano stati rinouati fra essi anni quindici, ò il debito sarà stato rinouato per scriptura nel quaterno, ò libro delle ragioni, ò per qualunque altro modo, ò perche alla presenza de testimonii habbia confessato d'esser debitore, liberamente potrà all'hora il creditore ademandare il debito dal debitore ad altri quindeci anni principiando dal giorno della renouatione del debito. Li debiti poi delle Chiese, ò delle fraternità, de pupilli, de mentecatti, che non possono domandare, e de gl'absenti fuori delle Prouincia d'Istria per anni quindici continui possono domandare quanto uogliano. Contro i pupilli dopo l'età pupillare, e li mente catti²³ dopo che saranno di mente sani, e quei che non sono ualeuoli domandare dopoche potrà, e gl' absenti dopo che sarranno presenti, corre la prescriptione, come contra altri corre

Capitolo XVIII Non si prescriuono le seruitù d'andare per l'aliene possessioni (9 r:)

Quello, che per il fondo d'altri, ò possessioni passa per causa d'andare an alcun suo possesso, quanto tempo si uoglia esso ed li predecesori suoi habbia passato, nulla di meno nesun tempo prescriue la seruitù di andare, ne si puuò dire hauer il Ius d'andare, ò transito, ò strada per esso fondo, ò possesso d'altri, ancorche se tempo hauesse passato la memoria del qual principio in contrario non si trouasse, ò sapesse, e quando piacerà al Patrone de possesso li potrà lecitamente prohibire che non passi per essa sua possessione, beuche esso che passa, et i suoi predecessori, che similmente passarono, siano stiti in bona fede, e sempre habbiamo passato pacificamente, e senza interruptione, ò molestia, ò pensione, ò affitto, nulla di meno nesun tempo puuò prescriuere la seruitù d'andare come sopra si e detto

Capitolo XIX Della sentenza, e cosa giudicata

Uale la sentenza fulminata contro il Reo che confessa il debito, ancorchè si porti nel primo termine, anzi subito quando nel Giuditio il Reo confessa il debito, il Giudice deue dar la Sentenza. (9 v:) Quando poi il Reo negarà il debito il Giudice non potrà contro essa far sentenza, fin à tanto che legittimamente sarrà prouato il debito. Assoluere poi

²² costi (8 r) umj. costi u značenju »consti«

²³ mente catti (8 v) analogija prema mente sani

deue il Reo, il Giudice se l'Actore molti termini riceuti habbia mancato prouare. Se poi il Reo sarrà citato legittimamente ne nostro territorio, e non hauerà cura personalmente comparire in giuditio, il Giudice nel terzo termine contro esso fulmini la sentenza secondo la domanda dell'Actore che giura esser creditore d'esso di quello domanda mentre però la domanda non passa la somma di L. 25; se poi la domanda passasse la somma di L. 25 l'Actore, si douerà mettere in possesso della cosa domandata, o in possesso de beni, e della cosa per il ualore del debito, se l'actione sarrà personale; Ma se il Reo comparirà nel primo termine, ò nel secondo, nel terzo, poi non comparirà, in questo caso deue il Giudice farlo citare personalmente, et perentoriamente à difendersi e se in questo termine non comparirà, douerà il Giudice contro esso preliminar la sentenza secondo la domanda dell'Actore, che giura come sopra et mentre poi, et in questo caso la domanda non passi la somma di lire uinti cinque L. 25 (10 r:)

Liber Secundus Delli contratti, et altri atti estraiudiciali

Capitolo primo Del giudicare li pesi, e le misure

Sotto il regimento di qualunque Podestà una uolta sola li pesi, e misure con li quali le cose uendono ò comprano si deuno giustificare per li giustitieri del Commune, non può per altri. Quello poi che tiene le misure, ò i pesi non per causa di comprare, ò uendere alcuna cosa, ma per sapere quanto pesino le sue cose non è tenuto per quelle giustificace²⁴ soto alcun Regimento d'alcun Podestà. Potrà ancora quelle misure, ò pesi, che tiene non per comprare, ò uendere, ma per causa come sopra liberamente, e sempre ueruna pena imprestarli ad altri e quelli, che li riceuono in prestito potranno con quelli pesare, ò misurare senza alcuna pena, non però per uendere, ò comprare, ma acciò sappino quanto pesano, ò siino di misura le sue cose.

Capitolo 2.º Della libertà d'extrahere qualsiuoglia cosa grassa

Può liberamente ciaschuno tanto forastiere, quanto notro habitante estrarre fuori del nostro territorio qualsiuoglia cosa grassa, ò che porta grassezza ancora senza licenza (10 v:) del Podestà, come è Formaggio, grasso, pelle d'Animali, galla (!) et altre cose grasse, ne è tenuto chi estrae esse cose pigliare bolletta alcuna. Similmente ne chi uende esse cose deue pagare cosa alcuna per la bolletta, imperoche per tali cose mai fù consueto pagar cosa alcuna per la bolletta.

Capitolo 3.º Del'extratione dell'Olio

Benche l'olio sia cosa pingue, ò grassa nulladimeno acciò per l'auenire non nasca per esso dubio alcuno, s'e decretato, che da tutti tanto forastieri, quanto nostri habitanti sempre, e senza licenza del Podestà,

²⁴ giustificace (10 r) umj. giustificare

e senza pagar alcuna bolletta, si come ne per auanti cosa alcuna pagauasi con nome di bolletta, si possa l'olio estraere fuori del nostro territorio, exceptuato da libre uenticinque in sù, et habbia il Cancelliere per la Bolletta un soldo. Quello poi che estraee olio, che intende condurlo in qualche città per mare deue pagare la solita contributione, che sol chiamarsi datio del Publico di S. Marco.

Capitolo 4.º Dell'estratione d'animali fuori del Territorio

Gl'animali, che con uulcar parlare si chiamano auiti, cioè **(11 r:)** perche si comperono per pascolarli non per ucciderli, possono fuori del nostro territorio liberamente, e senza licenza estraersi per qualunque persona tanto forastiere, quanto cittadino, ne siano tenuti quelli, che l'estraono pigliare alcuna bolletta. Deuono però li uenditori di essi animali pagar il datio consueto del conductore del datio del macello frà otto giorni dal giorno dell'estratione da numerarsi sotto pena di lire cinque, la metà della qual pena sia applicata al Commune, l'altra metà sia dell'Accusatore. Ne puuò il conductor del datio del macello esigere, ò ricuperare essi animali, quali come s'è detto si dicono auiti, ancorche il Beccaro uolesse uccidere quelli ammali, e le di loro carni uenderle in beccaria.

Similmente quelli animali che si comprono per ucciderli, e le di loro carni per uenderle al macello possono estrersi per qualunque persona tanto forastiere, quanto habitante²⁵ liberamente e senza licenza d'alcuno, e senza bolletta; Deue però il uenditore di essi manifestarlo al conductore dela macello, acciò se uolesse essi animali ricuperare ò esigere; E se il conductor del macello uoglia quelli ricuperare, deue frà tre giorni à quel prezzo medemo **(11 v:)** col quale il uenditore l'haurà ad altri fuori del nostro Territorio, benche à minor prezzo essi animali da altra esso uenditore l'hauerà comprato;

Trascorsi poi i tre giorni da numerarsi dal giorno della manifestatione, il qual giorno della manifestatione si numerarà nel termine, ne affectiuamente exatti da esso conductore possono essi estraersi per il compratore senza licenza d'alcuno, pagando però il uenditore il datio consueto. Se poi il uenditore frà otto giorni da numerarsi dal giorni dall'estractione esso datio non hauerà pagato paghi pena di lire cinque, e la metà sia del Commune, e l'altra dell'accusatore. Non s'obligano i uenditori, ò compratori di qualsiuoglia animali la terza parte ammazzare nella nostra beccaria, cioè fare il terzo conforme il parlar uolgare, ma come s'è detto tutte le cose liberamente possono estraersi senza obligatione di fare il terzo. Il datio consueto d'animali grossi sono quattro soldi, degli animali poi minuti è un soldo per ciascuno. Quelli poi ch'estraono li capretti, ò Agnelli per donarli ad alcuno, ò per portarli seco per suo non deue²⁶ per essi pagar datio **(12 r:)**

²⁵ ...habitante (11 r)... trebalo bi biti »nostro habitante...«

²⁶ ...non deue (11 v)... umj. ...non deuono...

Capitolo Quinto De gl'animali esatti per il Beccaro del Commun

Puuò frà tre giorni il Beccaro del Commun esigere, ò ricuperar gl'animali tanto minuti come grossi uenditi per estrarli fuori del territorio; Quelli animali però, che si uendono per ammazzarli alla beccaria, ma non quelli animali, che si comprono per altra causa, e se esigerà essi animali, li deue ammazzare, e uendere le loro carni alla beccaria; se poi il Beccaro uenderà ad altri essi animali esatti pagi per pena tre lire per qualunque animal grosso, e dieci soldi per qualunque animal minuto, la metà della pena sia del Commune, l'altra dell'accusatore.

Se qualch'uno poi comprasse molti animali grossi, ò minuti, e d'essi facesse un gregge per causa di uenderli fuori del Territorio, li quali animali fossero boni per ammazzarli in Beccaria, et hauendoli uenduti ad alcuno, che stà fuori del Territorio, se il Beccaro del Commun li uorrà esigere, douerà offerir, ò depositar, il prezzo, per cui sono stati uenduti essi animali siano stati in esso gregge (12 v:) giorni quindici, imperoche se auanti giorni quindici li uendesse, potrebbe il Beccaro esigerli per quel prezzo, per cui chi hà fatto esso gregge l'hà comprati da altri; Ma conducendo alcuni de nostri habitanti seco qualunque animali fuori del territorio ancor per uenderli ad altri, il conductor della Beccaria non puuò in questo caso esigerli, deue però chi l'estrae pagar il datio consueto ed esso conductor del datio.

Capitolo 6.º Che quei conzano, e Zauattini, ò Gallegari possino esigere la pelle

S'è determinato per commodo di tutt'il popolo, che qualunque conza pelle, e Gallegaio nostro habitante possa ricuperare tutte le pelle d'ogni sorte à se necessarie compre tanto da altri nostri habitanti quanto da forastieri per trasportarle altroue, con quel prezzo però col quale li compratori le comprarono, il qual prezzo il recuperante douerà esborsare in esso giorno, in cui il sarrà data relatione della compra ò almeno il giorno che immediatamente sieque, altrimenti se esso giorno, o quello sieque non sborsarà il prezzo, potrà il compratore esse pelle trasportar (13 r:) oue uorrà, addimandata però, et ottenuta licenza dal nostro Preside; Il trasgressore di questa determinatione pagarà dieci lire di pena, che agualmente si diuiderà trà il Commune, e l'accusatore.

Capitolo 7.º Che qualsiuoglia possa estrarre la sua entrata.

Pensiamo noi sia conueneuole, che tutte l'entrate, ò rendite, e affitti suoi qualunque cittadino, o forastiere possa estrarre dal nostro Distretto, e quelli trasportare oue uorrà se esse entrate, ò affitti non fossero necessarie al nostro Commune.

Capitolo 8.^o Dell'esenzione nel prim'anno de Giouani congiunti.

Li Giouani, che legittimamente contrassero Matrimonio, se si costituisca da perse²⁷ domicilio, ò casa, e dal Padre, ò dalla Madre, ò dal fratello parta, determinamo sia esente nel prim'anno solo da ogni angaria personale, come altri Giouani coniugati finhora da essi pesi il prim'anno solo furono esenti, imperòche è Moisé alli figlioli d'Isdraele²⁸ commandaua, che alcuno tali cose non gl'imponessero dicendo Hauendo preso l'huomo moglie poco tempo fa non uada alla guerra, ne gli si commanda in (13 v.) publico cosa di necessità ma attenderà senza colpa alla sua casa, acciò ad anno si rallegrì con la sua moglie Cap. 13 del Deuteronomio; Non sia però esente da angaria reale, perchè da questa mai furono esenti essi Giouani coniugati.

Capitolo Nono Dell'esentione de Giudici

Li Giudici del Commune per il tempo, che sarranno in offitio, dichiaramo, che siano esenti quattro mesi da ogni angaria personale; dall'angaria poi reale, cioè dal peso, che s'impone per ragione di facultà, e de beni mobili, et immobili, ne uogliamo li medesimi Giudici siano esenti, ma douer quello pagare come gl'altri nostri habitanti pagano considerate le di loro facultà. Gl'altri poi offitiali del Commune come Auocati, Stimatori, e simili, et anco li Conductorì de datii del Commune, fuorche il Chirurgo siano tenuti, et deuino fare l'angarie personali, et reali, come fanno gl'altri nostri habitanti, ne in alcun modo siano leuati li predetti offitiali, e conductorì dall'angarie reali, e personale

Capitolo X.^o Dell'esentione degl'infermi, e de Vecchi dall'angarie personale

(14 r.) L'equità che à tutti li buoni piace, consideranno, ci è parso, che tutti gl'infermi, conualescenti, e uechi da anni sesanta in sù deuino esser esenti da ogni peso, ò angaria personale, perche come è noto a tutti, quello bene non possono esercitare, e fare. Allì pesi poi reali, ò angarie reali, cioè all'angarie, che s'impongono à gl'huomini per ragion di facultà, essi infermi, conualescenti, e Vecchi in nesuna maniera uogliono siano esenti, anzi essi, come gl'altri habitanti deuono soggiacere à quelle, non hauendosi riguardo in questo caso alla persona, che pagano alle facultà, e suoi beni.

Capitolo XI Dell'esentione di quelli, che al Commune con li suoi beni lauora

Bisognando ad alcuno lauorare con li suoi Boui al Commune col carro, ò carretta, se personalmente, ò alcuno in suo nome come il

²⁷ ...perse (13 r) umj. ...per se ...

²⁸ ...d'Isdraele... (13 r) umj ... d'Israele ...

figliolo, ò famiglio, ò amico lauorerà, ò carregarà con suoi Boui, e cosa conueneuole, che debia esser esento dall'angaria tanti giorni, quanti esso, ò altri in suo nome con li proprii Boui lauorerà, ò carregarà

Capitolo XII Chi deue condurre la robba del Podestà, e Cancelliere

(14 v:) Determinamo che i nostri habitanti siano esenti da ogni peso, ò angaria personale, e reale da farsi al Podestà, dunque non sono tenuti ne à condurli il fieno, ne secarli, ò tagliarli la sua ualle, ne farli alcun lauoro, ne in casa, ne in orto, ò sua ualle, ò in qualunque altro luoco. Deuono però il fieno del Podestà, che hauerà nel nostro distretto condurre, douendo hauer per ogni carro di fieno otto soldi. Non sono parimente tenuti portare le sue littere priuate, quelle cioè, che per suo nome mandasse, ò à Venetia, ò ad altro luoco nè sono tenuti portare i suoi doni ne à Leme ne ad altro Luoco: Sono però obligati condurre la sua robba, e della sua famiglia da Leme al Castello, quando entra nel regimento: similmente quando compisce il regimento, e uuol ritornare a Venetia deuono i nostri habitanti condurre la sua robba a Leme; in altro tempo non sono tenuti ne a Leme, ne altroue condurre sua robba. Se accaderà, che il Cancelliere del Podestà parte non compito il regimento del suo Podestà non deuono i nostri habitanti condurre la robba del Cancelliere ne à Leme, ne in altro luoco; Neanche sono tenuti condurre robba dell'altro cancelliere del medesimo Podestà al Castello, ma bene finito il regimento d'esso Podestà deuono condurre à Leme la robba del suo Cancelliere. (15 r:)

Capitolo XIII Dell'esentione de Custodi del Castello

Li custodi del Castello tanto di giorno, come di notte non deuono far cosa alcuna, ò andare in alcun luoco, fuorche custodisce le porte de Castello, ò qualche altra cosa fare per Commune utilità, non deue però ancor in tali casi partirsi totalmente da esse porte del Castello.

Capitolo XIIIIII Dell'esentione nella Festa di S. Lorenzo nostro Protettore

La ragioneuole antiqua consuetudine, che secondo le legittime sanctioni per osseruar la lege, tutti tanto forastieri, quanto gl'habitanti della nostra terra nella festa di S. Lorenzo martire nostro Protectore exime, e come ulgarmente si dice dece liberi da ogni debito tanto del Comune, come d'altra persona. La qual festiuità poi principia nella uigilia d'essa festa nel nascer del sole, e finisce il giorno immediatamente che sieque essa festiuità nell'ocaso del Sole. Liberamente e senza pagar uerun datio in essa festa puuò qualunque persona tanto fiorastiere,²⁹ quanto terriere uendere il uino ancor forastiere in qualunque loco, e con qualsiuoglia misura gli piacerà. Similmente e le carni di qualunque

²⁹ ... fiorastiere ... (15 r) umj. ... forastiere ...

(15 v:) Animale nella predetta festiuità senza alcun Datio, e senza contradictione d'alcuna persona si possono uendere.

Capitolo XV Dell'esentione del Popolo da ogni colletta se non sarrà confirmata dalla maggior parte.

Quando secondo le Sacre leggi, e santissimi Canoni quello à tutti tocca, questo da tutti si deue approuare, e stato determinato, che il Popolo s'imponga colletta, all'hora tutto il Popolo, ò Uniuersità si con-consiglieri possa à se, et al popolo imponer alcuna colletta, ancorche fosse necessaria imponerla per utile di tutta Communità; Se addunque sarrà necesario per qual che cosa che tocca la Communità, che al Popolo s'imponga colletta, all'hora tutto il Popolo, ò Uniuersità si congregarà, e quello della magior parte del Popolo si farrà, questo si stimarà rato; Se poi la magior parte del Popolo uorrà à se imponer colletta, s'imponerà, ma se non uorrà, all'hora non si potrà imporre.

Capitolo XVI Del Comprare, e uendere Primiramente

Del giuramento da darsi al compratore, e uenditore dal Notaro (16 r:) Desideranno noi per quanto c'è possibile ouiare fraude e inganno, comandiamo a tutti li notari, ancora al Cancelliere del Podestà, che stipulano contratti di compra, che ciascuno di loro notari quando hauerà stipulato esso contratto di compera, e quello uorrà ridurre, ò porre in scrittura, prima dia il giuramento al compratore, e uenditore alla presenza de testimoni del medesimo contratto, se uera sia essa compra, o uendita, e per quel prezzo solo come nella stipulatione del contratto, ma non per minor prezzo, e che non habbiamo commesso ueruna fraude, ò inganno nel prezzo, ne nel fine d'esso contratto per causa d'escludere li propinqui, ò collaterali. Similmente se il termine del pagamento sia uero, et in esso non sia fraude commessa in pregiuditio de propinqui, e collaterali. Se dunque il Notaio col modo predetto non darà giuramento al compratore, e uenditore cada nella pena di lire dieci, la qual pena ugualmente sia diuisa trà il Commune, et Accusatore.

Capitolo XVII Delli proclami da farsi di qualunque contratto.

Deue quello, il quale compra una cosa immobile (16 v:) ò stabile, ò la permuta, ò li sarrà donata, far proclamare esso contratto di compra, di permutatione, ò donatione in piazza publicamente auanti la porta del Castello in giorno di Domenica dopo celebrate le Messe, auanti però Vespero, non dopo, e questo in termine d'un mese, principiando dal giorno, che fu celebrato il contratto, altrimenti se in esso termine non potrà proclamare li contratti predetti, siano ipso iure nulli, e siino di nessun ualore. La forma della proclamatione d'essi contratti si faccia in quello modo. Sia noto à tutti esser stato celebrato il tal contratto, per il che se ui sia alcuno, che qualche cosa uoglia al medesimo contratto opporre, ò ricuperare essa cosa alienata, deue opporre, ò ricu-

perare nel termine di giorni trentauno, principianno il termine dal giorno della proclamatione, altrimenti non sia ascoltato.

Se il uenditor, o donator di cosa stabile habbia moglie, con la quale contrasse matrimonio secondo la consuetudine di questa Prouincia, che si sol dire à fratello, e sorella, deue sua moglie esser presente, quando il Notaro uorrà stipulare (17 r:) esso contratto, et anche i testimonii siino presenti, alla presenza de quali essa moglie del contrahente deue dare il consenso, perche tutte le cose sono communi trà il marito, e la moglie, altrimenti esso contratto di uendita, di permuta o di dono sia nullo. Il Notaro, che hà stipulato il contratto non deue rileuare in publica forma, se non sarrà proclamato il predetto contratto, di cui si deue far proclamatione, il Notaro, che hauerà stipulato esso contratto un giorno di Domenica publicamente legga nella piazza essa stipulatione del contratto, la qual lettura habbia uigore, e forza di proclamatione, come se esso proclamo fosse fatto.

Capitolo X8 (sic!) Della uendita fatta per figlioli, figliole, e famigli

Se qualch'uno dal figliolo, ò figliola di famiglia comprerà qualche cosa senza licenza del Padre, o comprerà dal famiglio affittato, ò condotto, ò dalla serua, e fantesca accordata senza licenza del suo Patrone, deue essa cosa restituirla al Padre (17 v.) ò al Patrone di chi uende; Li soldi poi dati dal compratore per prezzo di essa cosa si diuidino per metà trà il Commune, e l'accusatore. Il seruo, famiglio, serua, ò fantesca, che uende senza licenza del Padrone paghi soldi uinti di pena, la di cui metà si dia al Commune, l'altra all'accusatore. Similmente chi impresta soldi al figliolo, ò figliola di famiglia senza licenza del Padre, non puuò ripetere esso soldo ne da Padre, ne da quelli à quali l'imprestò.

Capitolo XIX Del uendere, ò impegnare le cose della Chiesa, ò fraternità

Quello che uenderà ò impegnarà ad alcuno occultamente, ò con qual che inganno le cose della Chiesa, ò fraternità, o contro le costituzioni d'essa Chiesa ò fraternità li condannamo in soldi quaranta, uinti di quali si applichi al Commune, gl'altri si diino all'accusatore. Il Compratore poi, ò quello à cui e stato impegnato in simile pena condannamo, se sapendo hauerà comprato essa cosa, occultamente ò fraude, ò contro le costituzioni d'essa Chiesa, ò fraternità la qual pena (18 r:) anche si diuida trà il Commune, e l'Accusatore.

Capitolo XX Del uender le carni, e prezzo d'esse

Nesuno habbia ardimento senza licenza de Giudici uendere carni morticine, o da Lupi disipate, ò carne, che haessero qualche difetto, e se essi Giudici fossero absentì, il Podestà costituisca altri in luoco de Giudici, dalli quali si dimandi licenza uendere le predette carni. I Giudici poi, ò i sustituti in luoco d'essi, se li parerà che esse carni siano

bone da uendere, li facciano stimare per li Giustitiere³⁰ del Commune, e diino licenza alli uenditori di uenderle, a quel prezzo però, che furono per li Giustitieri del Commune estimate; quei che contrafacessero siino condannati in soldi quaranta di pena, e si diuidino trà il Commune, e l'accusatore. Quello che uenderà carni di diuersa stima assieme con un sol prezzo, non pesando qualunque carne da per se paghi per pena soldi quaranta, e si diuida trà il Commune e l'accusatore. Non si uenda carne fresca di Porci se non sedici denari la libra; La carne poi di **(18 v:)** Porche non si uenda, che per prezzo d'un soldo, ne'si puuò dar licenza ad alcuno di uendere le predette carni à magior prezzo; chi poi le uenderà à magior prezzo ancora con licenza del Podestà sia condannato in soldi quaranta di pena, e come sopra si diuida. Facendo poi bisogno stimare qualunque carne siino chiamati li Giudici del Commun, alli quali commetteremo quest'offitio di stimar le carni, se poi essi Giustitieri sarranno absenti, si chiamino li stimatori del Commun, ò i Giudici, e non uogliano lecitamente possino altri estimar la carne; Chia poi prosuntuosamente stimarà ancora con licenza del Podestà, ò le farrà stimare per altri, che li predetti paghi lire cinque di pena, la qual pena si diuida come sopra.

Capitolo XXI Se, e come sia lecito al Mercante comprar mercantie portate dalli Forastieri

Nesuno presuma dalli negotianti forastieri, che uengono con le mercantie comprare il primo giorno, in cui applicarà, ò matterà fuori esse mercantie per riuenderle ad altri sotto pena di soldi quaranta, che siano diuisi trà il Commun, e l'accusatore, e sia tenuto il compratore uenderle à tutti chi le uole **(19 r:)** comprare in esso giorno solamente à quel prezzo, che esso le hauerà comprate, passato poi il primo giorno puuò ciascuno comprare ancora per uenderle à magior prezzo il primo giorno si deue intendere se per tutto il giorno dal nascer del sole fino all'ocaso li mercanti hanno tenuto le sue mercantie apparecchiate per uenderle, altrimente non s'intende esso primo giorno esser passato.

Capitolo XXII Con quali pesi, e misure si deuono le cose uendere

Tutte le cose che si costumano uendere con peso, ò misura comandamo si uendino colla misura, e peso della nostra terra, ma non si uenda con misura, ò peso d'altra terra sotto pena di quaranta soldi, la metà de quali sia del Commun, l'altra dell'accusatore. Le cose poi che con peso, e misure uenetiate³¹ sono compre, liberamente si possono uendere con esso peso, e misura uenetiana.

³⁰ ... per li Giustitiera ... (18 r). Trebalo bi stajati ... per li Giustitieri ...

³¹ ... misura uenetiana ... (19 r) umj. ... m. uenetiana ...

Capitolo XXIII Che li Panni di lana si misurino sopra la tauola

Chi nel nostro distretto uorrà uendere panno di lana non lo misuri in altra maniera, che sopra la tauola disteso; se alcuno poi in altra maniera misurerà il panno (19 v:) di lana, che sopra la tauola disteso cada nella pena di lire cinque, che si diuidino trà il Commune, e l'accusatore, et esso panno uenduto ne misurato sopra la tauola sia del ritrouatore, ò per dir meglio chi lo ritroua.

Capitolo XXIV Delle pezze di Cascio, che si porteno nella piazze nel giorno del Vener Santo

Acciò il popolo possa mangiare nel giorno della Resurrectione del N. S. Gesu Cristo con il pane azimo,^{31a} il che pane per antica consuetudine di cascio fresco si sol fare, fù introdotto, che qualsiuoglia Patrone del gregge di pecore una pezza di cascio fresco nel giorno di Vener Santo portasse per uenderlo nelle piazze al Popolo, ma alcuni nostri Podestà conuertirono questa consuetudine ad uso, e propria utilità, e comprano molte pezze non per farne con esse pane azimo, ma per salarle, e perche è consueto uendersi quel cascio per qualunque libra un soldo, et il cascio salato due soldi la libra, per la qual causa la maggior parte del Popolo hà bisogno d'esso cascio, ne puuò mangiare secondo la detta consuetudine il pane azimo; Perciò c'è parso terminare, che nesun Podestà per l'auenire (20 r:) compra perse se non due pezze di cascio in esso giorno di Vener Santo, il Cancelliere poi una pezza sola; l'altre pezze di cascio poi siano uendute al Popolo; quello che scientificamente uenderà al Podestà, che n'habbia haute due pezze di cascio per se, la sua pezza di cascio, ò la sua parte sarrà sottoposto alla pena di tre lire, che egualmente s'applicarà al Commune, et all'accusatore; Similmente chi uenderà al Cancelliere, che n'habbia comprata una pezza di cascio, incorerà nella medesima pena. che egualmente si darà al Commune, et Accusatore.

Capitolo XXV Del uender il uino nato nel nostro Territorio.

Puuò ciasouno lecitamente uender uino nato nel nostro territorio in che prezzo li piacerà, con qualunque misura della nostra terra, ò à barrille, ò ancora con la lira, che uolgarmente si chiama coppa, ò se all'hora ui sia gran quantità di uino, ò ancora se ui sia pochissima quantità di uino.

^{31a} »pane azimo« — kruh napravljen sa prvim sirom dobivenim od najmlađe trave u stočarskim krajevima (od sitne stoke), (Istra, Dalmacija, Liška). Obično ga se peče u Velikom tjednu. U Dalmaciji u nekim mjestima još danas tzv. »pincu« zovu »sirnica«. Vjerojatno pojam nastao od »pane azimo«.

Capitolo XXVI Del traslate³² il uino da un luoco all'altro per uenderlo.

Ad ogn'uno è lecito uender il uino in qualunque loco à casa, ò in caneuà, ancor che in essa casa ò caneuà (20 v:) non sia esso Vino, ma in altra casa, et da essa casa lo porti in un altra per meglio uenderlo in qualunque tempo di tutto l'anno tanto auanti la festa di S. Martino, quanto dopo, e puuò il uino trasportare da un luoco in un altro per uenderlo in qualunque tempo dell'anno li piacerà tanto auanti la festa di S. Martino, quale³³ dopo essa festa, ne per qualunque puuò esser forzato di uenderlo subito dopo che l'hauerà trasportato da un luoco al altro, ma sarrà in sua libertà se, è quando esso uino uorrà uendere.

Capitolo 27 Del comprar il formento per il Fontico commune

Quando bisognarà alli fonticari del Commune comprare formento, ò altre biade per il fontico d'esso Commune, chiamino i Giudici, e li Auocati del Commune; Se qualch'uno d'essi Giudici, et Auocati fossero absenti, da essi presenti, ò dalla maggior parte d'essi s'eleghino altri in loco de gl'absenti, quelli però ad essi, che elegono pareranno idonei. Li quelli³⁴ Giudici, ò Auocati, ò sustituti in loro luoco assieme con essi fonticari comprino il formento, et altre biade per il fontico de nostro Commune con quel prezzo, a misura, che secondo le loro coscienze (21 r:) sarrà piu utile al nostro Commune. I fonticari poi, che senza Giudici, et Auocati, ò sustituti in luoco d'essi compreranno formento, ò altre biade per il nostro fontico paghino per pena un Ducato per qualunque uolta, della qual pena sia una parte del nostro fontico, l'altra del Podestà, e l'ultima dell'Accusatore.

Capitolo 28 Che le cose immobili, ò stabili si proclamino prima che si uendino all'incanto.

Il pegno delle cose immobili ò stabili assegnato dal debitore ad istanza del suo creditore, ò tolto per forza, ò quando uoluntariamente non uorrà il debitore assignarlo, prima che sia incantato ò uenduto all'incanto, deue il Trombetta del Commune pubblicamente nella piazza à hora competente proclamare, e far noto al Popolo, che quella cosa immobile, ò stabile per il tal debitore assignata per pegno ad istanza de suoi creditori per la qualcosa se un ò alcuna, che habbia in essa cosa ragione alcuna, comparisca auanti il Podestà d'hoggi fino à giorni quindici per allegare la sua ragione, altrimenti (21 v:) sia priuato della sua ragione, e l'incanto di essa cosa hauerà uigore, e forza.

³² Del traslate il uino ... (20 r). Možda bi trebalo stajati: Del trasporto del u. ili Della trasportazione d. u. ...

³³ ... tanto ... quale ... (20 v) umj. ... tanto ... quanto ...

³⁴ Li quelli ... (20 v) umj. Quelli ...

Capitolo 29 Del uendere una cosa immobile, ò stabile all'incanto.

Debitore, che ad istanza del suo creditore hà assegnato per pegno una cosa immobile, deue nella cancellaria del Commune far scriuere essa cosa per pegno dato, e il luoco, e li confini della medesima cosa, et è tenuto insegnarla, ò mostrarla alli stimatori del Commune, li quali stimatori deono estimare e di poi far scriuere la stima nella Cancellarie³⁵ del Commune, oue è scritta l'assegnatione d'essa cosa per pegno, dopo questo per il Trombetta del Commun con commandamento del Podestà essa cosa sia uenduta all'incanto con nominare il luoco, li confini suoi per tre giorni di Domenica. E se tra questi giorni qualcuno offerirà dar soldi, che passasse la metà della stima d'essa cosa, deue il Podestà nel terzo incanto pronouciare che essa cosa si debbia dare al più offerente; Se poi in essi tre incanti nessuno offerirà dare tanto per essa cosa che passasse la metà della stima, deue in questo caso (22 r:) il Giudice prorogare l'incanto fino la quarta Domenica; in esso quarto incanto poi dal Giudice si pronuntii, che essa cosa si debbia dare al più offerente, benche quello, che più offerirà, tanto non offerirà, quanto ascendesse alla metà della stima. Il Debitore poi può essa cosa incantata, come uien permesso ricuperare frà giorni quindici, da numerarsi dal giorno della pronuncia, o deliberatione.

Capitolo 30 Delle donationi trà li uiui

La donatione, che si chiama inter uiuos tanto de mobili, come de stabili si deue fare addimandata, et ottenuta licenza dal Preside, ma altrimenti fatta la stimamo nulla, e di nesun ualore. Non uogliamo poi che essa donatione passi la metà de beni del donante, ma essa donatione inter uiuos si faccia della mettà de beni di chi dona. Se poi la donatione passa la metà di chi dona sarrà esso dono iure ipso nullo, benche sia fatto con licenza del Preside

Capitolo 31 Dell'alienatione fatta de beni mobili, e stabili dall'huomo

Possono esser alienati li beni mobili dall'huomo, benche (22 v:) contradicesse sua moglie. Li beni poi stabili non può l'huomo alienare, se sua moglie non acconsente all'alienatione, il qual consenso della moglie si deue esprimere da essa moglie di propria bocca presenti, et ascoltanti il notaro che stipula il contratto dell'alienatione, e li testimonii chiamati ad esso contratto. Questa parola d'alienatione in questo caso contiene la uendita, permuta, donatione, pegno enfiteo, che si chiama liuello, e qualunque contratto, per cui si trasferisce il dominio

Capitolo 32 De i Propinqui, e collaterali, che uogliono esigere le cose uendute.

Conuiene à qualunque consanguineo, ò affine dell'uno, e l'altro sesso esigere, ò ricuperare una cosa immobile ò stabile uenduta dal uenditore

³⁵ ...nella Cancellarie... (21 v) umj. ...nella Cancellaria...

suo parente d'esso stabile frà il termine di giorni trenta una principiando dal giorno del proclama d'esso contratto, deue però frà questo termine comparire auanti il Podestà, e dire esse propinquo del uenditore, e però uole ricuperare la cosa uenduta per ragione di propinquità, deue ancora offerir il prezzo della cosa uenduta uanti il (23 r:) Podestà frà il termine predetto, e consueto dal Podestà quello esser propinque del uenditore deue determinare il Podestà, che la cosa uenduta sia d'esso propinque, e il dominio d'essa cosa in esso per suo ius trasferire. Se nel contratto della compra fosse qualche termine, ò più termini fossero apposti, fra i quali termini il compratore al uenditore dovrebbe dare il prezzo della cosa uenduta, e conueneuole, che e il propinque del uenditore qualla³⁶ comodità de termine del prezzo habbia, che hauerà il compratore. Ma se nesuno consanguineo, ò affine del uenditore la cosa uenduta uorrà ricuperare, e conueneuole in questo caso al collaterale ricuperare, cioè a quello, che hà contigua, ò confinante con la cosa uenduta, mentre però, et esso fra giorni trent'uno, principiando dal giorno del proclama comparirà auanti il Podestà, asserendo essere conlaterale, e perciò uoler ricuperare la cosa uenduta, offerendo ancora il prezzo della uendita frà esso termine, e uisto per esso Giudice esser collaterale, deue similmente il Giudice pronunciare come de propinqui si è detto (23 v:)

Capitolo 33 Di più Propinqui, ò più collaterali, che uogliono esigere, o ricuperare la medesima cosa.

Uolendo due, ò più propinqui, ò Consanguinei dell'uno, e l'altro sesso del uenditore della cosa stabile ricuperare essa cosa uenduta, se tutti due, ò tutti sono nel medesimo grado di consanguinità del uenditore essa cosa uenduta si diuisa³⁷ frà essi in egual parte, ò portione, se poi non siino nel medesimo, ma in diuersi gradi, quelli che sono in grado più prossimo siano preferiti à gl'altri, ancorche uno solamente fosse più prossimo d'altri, esso solo deue essere à gl'altri preferito, e ancora se fosse Donna più prossima al uenditore in grado di consanguinità, di quello fossero gl'huomini, deue essa Donna esser preferita. Se qualche Donna con l'huomo fossero³⁸ nel medesimo grado, la cosa uenduta tra essi si diuida con egual portione, come s'è detto nel principio. Volendo poi li consanguinei del uenditore ricuperare la cosa uenduta, e similmente li consanguinei della moglie del uenditore la medesima cosa uorranno ricuperare, si deue in questo caso la cosa uenduta diuidere una parte n'haueranno li consanguinei del uenditor (24 r:) l'altra li consanguinei di sua moglie del uenditor,³⁹ benche fosser in diuersi gradi consanguinei dell'huomo siano in primo grado, d'esso huomo, e li

³⁶ ... qualla (23 r) ... umj. ... quella ...

³⁷ ... si diuisa ... (23 v) umj. ... sia d. ...

³⁸ ... fossero ... (23 v) može se opravdati time što je sastavljač ili prepisivač mislio: ... se q. d. e q. u. fossero nel medesimo grado ...

³⁹ ... re cose ... (24 v) umj. ... le c ...

consanguinei della Donna, in 2°. grado ad essa Donna, nientedimento li consanguinei della Donna deuono hauere la metà della cosa uenduta, lo stesso s'ha da dire se li consanguinei della Donna fossero in primo grado, e li consanguinei dell'huomo in secondo, perche per uerità l'uno e l'altra uende, cioè l'homo, e la moglie, questo sanamente si deue intendere se l'huomo, e la Donna contrassero matrimonio secondo la consuetudine della Prouincia d'Istria, che si chiama à fratello e sorella, imperoche all'hora sono fatte tutte le cose comuni trà il marito, e la moglie. Se poi li consanguinei del uenditore solamente uogliono ricuperare, ma non li consanguinei della moglie del uenditore, in questo caso è lecito ad essi ricuperare tanto la parte del marito, quanto della moglie della cosa uenduta; e per il contrario se li consanguinei della moglie ricuperano, e non li consanguinei del marito haueranno tanto la parte della cosa uenduta del marito, quanto della moglie. Similmente uolendo più (24 v:) collaterali ricuperare la medesima cosa uenduta di quello siano gl'altri collaterali, se egualmente re⁴⁰ (sic!) cose de collaterali saranno contigue alla cosa uenduta, egualmente si diuida.

Capitolo 34 De Propinqui, e Collaterali, che uogliono esigere la cosa uenduta all' incanto.

Le cose immobili del debitore uendute all'incanto, possono esigersi, ò ricuperarsi dal debitore frà giorni quindici, principiando dal giorno della uendita, che ulgarmente si dice deliberatione esclusi tutti li propinqui, e collaterali. Non esigendo esso debitore le sue cose uendute li suoi consanguinei, e di sua moglie le ricuperaranno frà il termine antedetto cioe di giorni quindici esclusi li collaterali, se trà essi consanguinei del marito, ò solamente della moglie sarrà nata differenza sopra esse cose all'incanto uendute si proceda come di essi tutti fù detto sopra nel prossimo precedente capitolo; Se li consanguinei solamente del marito uoranno ricuperare pono liberamente (25 r:) tutte le cose uendute ricuperare come similmente s'è detto sopra nel prossimo capitolo; Non uolendo ne il debitore ne alcun consanguineo, ò affine d'esso esigere le cose uendute all'incanto, e lecito alli collaterali ricuperarle frà il termine sopradetto cioè di giorni quindici; e se trà essi collaterali ui sia differenza si dia la cosa uenduta à quello ch'hà le sue cose più contigue alla cosa uenduta, cioè à quello, che uolgarmente si dice più confina, e se egualmente confinano egualmente trà essi si diuida.

Capitolo 35 Che chi esige la cosa uenduta non l'alieni fino ad anni cinque

Chi una cosa immobile, ò stabile per ragione di Parentela, ò di confinanza hà esatto, con nesuna ragione la possono^{40a} uendere, per-

⁴⁰ ... li consanguinei di sua moglie del uenditor ... (24 r). »Sua« je ovdje suvišno ili je pak, što bi stilski bilo prihvatljivije, suvišno ... del uenditor.

^{40a} ... possono ... (25 r) umj. ... puuò ...

mutare, impegnare, ò in qualunque altro modo alienare, per cui si trasferisca il dominio, questo poi fino ad anni cinque principianno dal giorni della ricoupera. Chi poi farrà il contrario paghi pena di lire uinticinqui, la metà di cui al Commune, e l'altra all'accusatore s'applichi, et esso contratto sia di nessun ualore, ò momento. (25 v:)

Capitolo 36 Che non si possino esigere le cose permutate, et donate

Si deuno le cose immobili permutate, ò donate pubblicamente proclamare nelle piazze all'hora, e giorno consueto per il Commandator, ò Trombetta del Commun, acciò se qualche uno uorrà contradire, ò opponere alla permuta, ò donatione, ò habbia ius alcuno in esse cose, debba frà il termine di giorni trentauno principiando da esso giorno del proclama auanti il Giudice opponere, contradire, ò il suo ius, se ne hà dimostrare, ò allegare, e passato esso termine non sia ascoltato.

Non possono li consanguinei, ne collaterali, ò alcuno esigere in ueruna maniera, ò ancora in esso termine ricuperare esse cose permutate, ò donate. Essi permutatori poi, ò quello, al quale è stata donata la cosa, non potrando le predette cose fino ad anni cinque principiando il giorno della permuta, ò della donatione uendere, ò di nuovo permutare con altri, ò donare, impegnare, ò in qualunque modo alienare, per cui si trasferisca il dominio sotto pena di lire uinticinqui, che trà il Commune, et accusatore egualmente si diuida, e niente di mano il contratto sarrà nullo. (26 r:)

Capitolo 37 Che è lecito ad ogn'uno esigere la cosa dal forastiere comprata.

Se qualunque forastiere nel nostro distretto qualche cosa immobile comprerà, puuò qualunque nostro habitante essa cosa ricuperare con quel prezzo, e con quelli termini esso forastiere hauerà comprato essa cosa, deue però quello ricuperà offerire il prezzo della cosa frà giorni trentauno dal giorno del proclama da computarsi, mentre però nesun consanguineo, ò affine, ò collaterale del uenditore uorrà ricuperare la cosa uenduta, imperoche questi à gl'altri si preferiscono.

Capitolo 38 Che il uenditore sia tenuto difendere il comprator

Quel, che uende cosa immobile deue in giuditio difendere quello che compra da qualunque chi li moua lite, e se non uorrà, ò non potrà difendere il compratore, sarrà tenuto il uenditore al compratore de euictione à tutti i danni et interessi, che patito hauerà per quella causa il compratore, et similmente à tutte le spese. Ma acciò che il uenditore sia tenuto d'euictione, deue il compratore annunciar (26 v:) il uenditore la lite il fusse stata mossa sopra la cosa uenduta, auanti che sia pubblicato il processo; se poi non hauerà cura il compratore annuntiare al uenditore, ò gli annuntiarà dopo pubblicato il processo non è tenuto il uenditore d'euictione; Similmente se per la contumacia dell'ac-

tore contro essa sarrà data sentenza non è tenuto il uenditor al comprator d'euictione, benchè gli l'habbia annunciato auanti la publicatione del processo; Ancora se il compratore fece compromesso arbitrario senza licenza del uenditore, e ne riportò contraria sentenza, non è tenuto il uenditore secondo le legittime sanctioni d'euictione; Et essendo stato il uenditore absente, e non hauerà potuto commodamente il compratore annuntiare, il Giudice in questo caso considerato le qualità della causa deue pronunciare se il uenditore sia tenuto al compratore d'euictione, ò mò come meglio per giustitia li parerà,⁴¹ se non il uenditore malitiosamente si hauerà absentato, ò s'hauerà nascosto, acciò l'annunciazione non li peruenga, imperochè in questo caso indifferentemente è tenuto d'euictione. (27 r:)

Capitolo 39 Che contratto il matrimonio tutte le cose sono comuni tra marito, e moglie

Il Matrimonio, che puramente senza alcuna conditione si contrahe si deue però intendere legitimamente contratto secondo la consuetudine d'Istria nostra Prouincia, che si chiama à fratello, e sorella, tutti i beni di chi contrahe matrimonio in questa forma si fanno comune trà il Marito, e la Moglie così beni mobili, come stabili, come anche i beni per qualunque di loro acquistati auanti il matrimonio in qualunque maniera però legittima. Li debiti poi creati per alcun di loro auanti il matrimonio non si fanno commune, ma quello, che auanti il Matrimonio era debitore con la sua portione paghi il suo debito, se non fosse appresso esso in tempo del contratto del Matrimonio, per il che rimanesse debitore, imperochè in questo caso il debito deue esser commune tra il marito, e moglie; Li debiti poi dreati dopo contratto il matrimonio sono commune trà il marito, e la moglie, eccettuati li debiti creati per occasion di Tauerna, ò di Gioco, ò di Pezzaria.^{41a} (27 v:)

Capitolo 40 Che primiramente per pegno si prendino li mobili dopo gl'immobili

Li officiali del Giudice ne uolontariamente, ne per forza prendino primiramente per debito alcuno pegno di cose immobili, ò stabili, ma essendo necessario pignorar alcuno per qualche debito, prendino prima li pegni di beni mobili, e di quelli se possono diano satisfactione al creditore facendole uendere al publico incanto. Se poi il debitore non hauerà tanti beni mobili, che satisfacino il creditore per il debito, prendino di poi li beni stabili per pegno secondo il modo del debito; Altrimente se costarà che gl'officiali del Giudice hauerlo potuto⁴² pignorar di cose mobili primiramente, non è tenuto esso debitore pagare le spese dell'incanto, e la uendita delle cose immobili primiramente tolte per pegno sarrà nulla.

⁴¹ ... ricuperà ... (26 r) umj. ... ricupererà ...

^{41a} »pezzaria« (piegghiera) — založno jamstvo.

⁴² ... hauerlo potuto ... (27 v) umj. ... hanno potuto ...

Capitolo 41 Delle obbligazioni, e pegni di cose mobili, e stabili

L' obbligazioni de beni immobili per ragion di pegno, ò per qualunque altra regione se non apparino in scrittura per mano di publico Notaro, ò per mano propria con li testimonii sottoscritti, non hauerà nesuna (28 r:) permessa, e siino di nessun ualore, ò momento. Le obbligazioni poi de beni mobili per ragion di pegno, ò qualunque altra ragione tengono, e uagliano, e starà al giovamento al quale essi beni sono dati in pegno, per qualunque quantità quelli niceuè in pegno.

Capitolo 42 Di chi da in pegno ad altri la cosa à lui data in pegno

Non deue chi hà in pegno qualche cosa, quella cosa per magior quantità di danaro darla ad altri in pegno, se poi la darà, quella, a cui in secondo loco per magior quantità è la cosa impegnata, non è tenuto essa cosa uendere al Patrono di essa, se non li sarrà intieramente restituito la quantità del danaro, per cui essa cosa li fù impegnata dal suo debitore; Restituendo poi il Patrone della cosa tutto il danaro à quello, al quale essa in secondo luoco fù impegnata, deue esso restituirla, potrà di poi il Signor ò Patrone d'essa cosa andare contro il suo creditore per quel di più, che pagò à chi in 2.º luoco la cosa fù impegnata perche era debitore al suo primo creditore; Similmente potrà andare contro il medesimo per le spese, se facesse per ricuperare la sua cosa. (28 v:)

Capitolo 43 Dell'affittare, e condurre e primo D'hauer fede all'affittatore, ò conduttore di casa ò d'altra cosa.

Si crede à quello, che casa, ò altra cosa locò, ò affittò ad alcuno per un certo tempo, e tanto prezzo, se però si conoscerà uerisimile, altrimenti nò, benche quello à cui fù affitata essa cosa uolesse giurare hauer affittato à a più, ò à meno prezzo di quello l'affittatore asserisce, non li si deue però dar giuramento, ma come si è detto si deue all'affittatore, se esso non uorrà giurare in questo caso à chi l'hà affittato si deue dar il giuramento, et si creda giurando tanto del tempo, come del prezzo, ò se il conduttore, ò affittatore non uorrà per testimonii idonei prouare hauerla affittata à tempo, e per prezzo, de quali esso affittatore dice, non però per quel tempo, e quel prezzo de quali dice quello à cui fu affittato, imperoche in questo caso non si deue credere all'affittatore, ancorche uolesse giurare, ma alli testimoni à ciò prodotti se haueranno fatto testimonianza del tempo, ò prezzo; Se poi niente proueranno si creda al giuramento (29 r:) dell'affittatore, non però di chi l'hà affittato come si è detto sopra.

Capitolo 44 Del pagamento da farsi à chi affitta per la cosa affittata.

Li beni, che si trouano in una casa affitta sono obligati al pagamento dell'affitto al Patrone della casa; se dunque la casa affittata per certo tempo, e per certo prezzo, e quello l'hà affittata, non satisfece

intieramente al locatore del prezzo finito il termine dell'affitto, lecitamente può il locatore della casa farli leuar pegni de beni, che si ritrouando in essa casa per il prezzo dell'affitto per gl'officiali del Giudice, ò del Podestà addimandata però, et ottenuta licenza prima da esso Podestà; Se poi chi hà affittato la casa non hauerà in essa casa affittata tanti beni, che satisfaccino all'intiera solatione, ò se già hauerà da essa casa trasportato i suoi beni, possono li officiali del Giudice prender pegno di qualunque de beni d'esso affittante, cue si trouarando beni immobili, e lecito ad essi pigliar per pegno de beni immobili (29 v:) d'esso affittante, sempre però con licenza del Podestà

Capitolo 45 Se, e quando il locatore possa discacciare l'affittante, e l'affittante rinontiare.

Non può in ueruna maniera il locatore della casa discacciare l'affittante d'essa casa auanti finisca il tempo dell'affitto, finito poi il termine, ò tempo dell'affitto può il locatore discacciare l'affittante dalla casa affittata mentre però lo farrà noto all'affittante un mese auanti finisca il tempo dell'affitto, che esso per altro tempo non uol più affittare essa casa. Se poi il locatore non uenderà certo l'affittante per un mese auanti finisca il tempo dell'affitto, che ad esso non uol più affittar essa casa non può il locatore l'affittante discacciare da essa casa per un anno, che sieque, deue però l'affittante per quell'anno sequente pagare l'affitto, come pagò nel anno prossimo scorso; Se poi il locatore della casa uorrà esso habitare in essa casa affittata, ò per altri suoi negotii gli farrà bisogno essa casa, puuò quando uole discacciare da essa casa l'affittante, et auanti finito il tempo dell'affitto, et dopo, benche non gl'habbia dato notitia un mese auanti; Similmente l'affictuale di qualche casa (30 r:) auanti, che finisca il tempo dell'affitto non puuò in modo alcuno reanuntiare⁴³ al locatore, ò à quello gl'affittò la casa affittata; E se non li piacerà più finito il tempo dell'affitto deue far certo il locatore un mese auanti che finisca il tempo del fitto, altrimenti se non farrà il locatore un mese auanti finisca il tempo deue esso per un anno, che sieque tenere essa casa affittata pagando la pensione ò affitto, che l'anno proscimo⁴⁴ passato pagò, imperochè de contrarie è la medesima ragione.

Capitolo 46 De gl'affictuali delle Vigne, et in che maniera e quando ò in che tempo le deue zappare.

Acciò quei, che danno à fitto le Vigne non patischino qualche danno per negligenza di quei che affittano quelle, e che à tempo debito in esse lauorino, s'è determinato che chiunque le uigne affitta per certo tempo, e per certa parte d'usofrutto d'esse uigne deue in quelle bene, e diligentemente lauorare. E però le deue putare per tutto il mese di Febraro,

⁴³ ...reanuntiare (30 r) ... umj. ...renuntiare...

⁴⁴ ...proscimo ... (30 r) umj. ...prossimo ...

ò ancora auanti, è tenuto ancora quelle due volte l'anno zappare; La prima zappatura deue fare (31 v:) per tutto il mese di marzo, ò almeno fino à mezzo Aprile sotto pena di lire tre, che siano applicate al locatore, ò Padrone della uigna; La seconda uolta poi deue zappare fino la festa di S. Giouanni Baptista sotto la medema pena, che si darà al Patrone della uigna, e la parte sua d'usofrutto d'esso anno perderà, se li soprascritti tempi non zappará esse uigne. Ancora e tenuto al danno, che sarrà stimato dalli stimatori del Commune, Se poi per causa di siccità, ò di infirmità non hauesse potuto putare, e zappare ne tempi predetti sarà scusato dalla pena, et hauerà la parte dell'esso frutto, mentre quanto prima poterà, e zappará. Puiuò in oltre il Patrone della Vigna liberamente discacciare da essa uigna l'affittuale, ancora auanti finito il tempo di fittanza, se esso affittuale sarà negligente ne predetti tempi putare, e zappare la uigna; Se poi l'affittuale ne predetti tempi poterà, e zappará la uigna, ò almeno non stette per negligenza, ma per siccità non potrà il Patrone della uigna discacciare l'affittuale auanti finito il tempo. Il medesimo s'hà da dire de gl'affittuali d'oliui di quelli s'e detto degl'affittuali delle Vigne (31 r:)

Capitolo 47 Che l'affittuale non possa cogliere li frutti senza licenza del locatore, nè questo senza quello

L'uso frutto delle uigne, e de gl'Uliui non si deuono collegare dall'affittuale di esse, che una certa parte d'usofrutto senza licenza del locatore, ò Patrone d'esse. Similmente il locatore ò Padrone di Vigne, et oliui non deue collegare essi usofrutti senza licenza dell'affittuale; Se qualche affittuale, ò locatore contro farà paghi oinqui lire di pena, che equalmente si diuida trà il Commune, e l'Accusatore.

Capitolo 48 Dell'conduttore, ò affittuale del Datio dell'olio, e de suoi Serui.

L'affittuale del Datio dell'olio con li suoi compagni deuono⁴⁵ hauere il Gastaldo, e sottogastaldo huomini idonei à quest'offitio per fare l'olio, e che ottimamente sappiano che cosa da ciasouno si deue fare nel torchio; Si dia il giuramento al medesimo affittuale alli suoi compagni, et al Gastaldo, e sottogastaldo, et à tutti li suoi famigli, ò serui, che bene, e diligentemente, faccino, e faccino fare l'offitio di torcolare, ò torchiari, tanto intorno al macinar oliue (31 v:) quanto intorno a tutte le altre cose, che si deuono fare in esso torchio per far l'olio; e giuraranno tutti li predetti non douer commettere inganno, ne fraude alcuna in esso offitio di torchiaro, ne acconsentire che altri lo cometino. Quei, che contrafaranno non potranno fugire la pena di spergiuorio; Se massimamente l'oliue d'alcuno non fossero ben macinate et il Patrone d'esse si lamentasse auanti il Podestà, deue esso Podestà mandare li stimatori del Com-

⁴⁵ ...deuono... (31 r) umj. ...deue (logiàno uz: ...con li suoi compagni...)

mune, e se essi stimatori stimaranno, che fossero malamente esse oliue macinate, paghi l'affittuale del Datio pena di quaranta soldi al Commune, et il danno stimato al Patrone di esse oliue.

Capitolo 49 Di quei, che affittano il Datio delle peschiere di Leme

Li Pescatori, ò Affittuali delle peschiere di Leme del nostro Territorio, sono tenuti secondo l'antica consuetudine portare li pesci da uendersi al nostro Castello qualunque uolta, e qualsiuoglia uolta pescaranno; Dichiaranno Noi dunque essa consuetudine determinamo che quando (32 r:) essi pescatori pigliaranno pesci di ualore di quindici ducati siano tenuti portare al Castello di San Lorenzo una soma di pesce; Se poi pigliaranno pesci di ualore d'otto fiorini deouono portare ad esso Castello una brenta piena di pesci sotto pena di dieci lire, che si diuida tra il Commune, e l'Accusatore, Nella qual pena incorreranno essi affittuali qualunque uolta non portaranno pesci col modo, con cui si è detto di sopra al medesimo Castello. Li pesci poi che portaranno ad esso Castello, si deouono uendere nelle piazze auanti il Castello, ma non in altro luoco, ne si deouono portar uia dalle piazze, fino non saranno uenduti tutti li pesci sotto pena di lire cinqui. Si deouono uendere essi pesci a quel prezzo parerà alli Giustitieri del Commune, e non à più caro prezzo sotto la predetta pena. Siano obligati ancora essi pescatori uender pesci in Leme à qualunque nostro habitante à prezzo conueneuole sotto pena di dieci lire, le quali sopraddette pene tutte si diuidino trà il Commune, e l'Accusatore. Volemo inoltre, (32 v:) che siano leuate le pene in cui incorreranno senza remissione à quelli che contrafacessero, et alli Affittuali, ne si possa ad essi fare nesuna gratia.

Capitolo 50 Di quelli, che uenire à lauorare,⁴⁶ ne uengono, e di quelli, che non fanno la cosa principiata.

Secondo il detto del Profeta, quelle cose, che escono dalla mia bocca non farrò siano uane, e secondo i Sacri Canoni, si deue con diligenza fare, che quelle cose, che si promettono, con l'opere s'eseguiscono; Se dunque qualche uno hauerà promesso andare à lauorare, ne andará paghi pena soldi dieci, al Commune, cosi parimente quello promette affittare o condurrebbe similmente quando alcuno prometterà fare qualche opera à sue spese per certo prezzo, come uerbi gratia la casa, ò qualche altra cosa, ne fare, ò perfetionare quel opera hauerà cura paghi per pena al Commune tre lire, e nientedimeno sia astretto dal Giudice fare, ò perfectionare quel opera

Capitolo 51 Di quelli che promettono condurre qualch'uno à lauorare, ne lo conducono

(33 r:) Fanno testimonianza i decreti, che li contrarii habbiano la medesima regola ò disciplina; Imperoche si come quello, che pro-

⁴⁶ Di quelli, che uenire ecc. ... (32 v) vjerojatno bi trebalo stajati: Di quelli, che promettono di uenire a lauorare e non uengono ecc.

mette ad alcuno andare à lauorare, ne uà pagarà pena di soldi dieci al Commune, così parimente quello che promette condurre qualcheuno à lauorare, ne conforme la promessa la conduce, deue tante soldi⁴⁷ al Commune pagare, la pena cioè di dieci soldi. Dall'Orto del Sole fino l'ocaso deuono gl'artefici lauorare.⁴⁸

Capitolo 52 Deuono gl'Artefici lauorare dalla nascita del sole fino all'Occaso

Tutti gli Vittorini di Carro, ò Carretta, li muratori, e gl'altri artefici, et altri quali ad altri lauorano ogni giorno per certo prezzo a qualunque giorno, deue principiare l'opera alla matina nella nascita del Sole, e per tutto il giorno fino all'ocaso del Sole sono tenuti lauorare; Chi dunque in questo mono non lauorará, deue perdere il Salario di quel giorno

Capitolo 53 Di quelli, che non pagano i debiti nel termine, e che si faccia Gistitia sommaria à chi domanda

(33 v:) Se tra il Compratore, e uenditore uertará dubio intorno al termine della uendita, si dia il giuramento al uenditore, al quale in questo caso si creda, che giura però che habbia uenduto ad esso termine essa cosa, se non uorrà il compratore per li testimonii prouare hauer comprato essa cosa à maggior termine, ò senza alcun termine.

Capitolo 54 De pagamenti da farsi al Cancelliere

Si come è conueneuole, e giusto, che à chi lauora si dia il premio, che merita, et è cosa assai iniqua quello à qualunque ritenere; Così parimente è giusto, e conueneuole, che più non si riceua dall'operante, che quello dalla Commune estimatione ò legge, ò consuetudine se li deue; Acciò dunque trà i nostri habitanti, et il Cancelliere del Commune, ò del Podestà non nascono dubbi sopra la tanza delle scritte, e pagamento d'esse si e preueduto, che al Cancelliere per qualunque relatione di citatione, che con uolgar parlare si dice precelto si diano due denari piccoli. Per qualunque termine scritto ne gl'atti un soldo

Per qualunque sentenza similmente scritta ne gl'atti un soldo — 1 (34 r:)

Per l'extractione della sentenza dagl'atti habbia per qualunque carta soldi quattro — 4, non può però estrarre nesuna sentenza auanti otto giorni dal giorno fù data la Sentenza. E se il debitore frà essi otto giorni pagasse il debito di quella sentenza, e tenuto il Cancelliere cancellare, ò depennare ne gl'atti senza uerun premio.

Ancora per un estesa habbia bence sopra quella stessa, ò estendimento s'esaminino più testimonii due soldi — S 2

⁴⁷ ...tante soldi ... (33 r) umj. ... tanti soldi ...

⁴⁸ Dall'Orto ... lauorare (33 r) očitno ne spada u 51. poglavlje, nego u slijedeće (52).

Ancora per esame d'un testimonio, e per scriuere i suoi detti negl'atti habbia due soldi, e se esaminarà più testimonii per qualunque testimonio e li suoi detti, ò parole scritte ne gl'atti habbia due soldi — S 2

Ancora per qualunque lettere missiue habbia quattro soldi — 4 e se sarà bisogno registrare esse littere ne gl'atti habbia due soldi — S 2

Ancora per lettere di bona fama d'alcun Notaro habbia soldi quattro — S 4.

(34 v:) Ancora per qualunque controlettera habbia soldi quattro — 4

Ancora per scriuer ne gl'atti stima quanto si uoglia di qualunque danni, e estratione di essa habbia per carta soldi tre — S 3

Ancora per scriuer ne gl'atti qualunque stima di pegni di cose immobili habbia due soldi — S 2

Ancora per scrittura di qualunque atto straordinario habbia quattro soldi — S 4

Per qualunque stipulatione di strumento, ò di contratto soldi otto — S 8

Ancora per scrittura d'inventario, ò tutela insieme, e rileuatione d'esso inventario, e tutela in publica forma, insieme ancora per tutte queste scritture habbia soldi quaranta et 2 se li beni de pupilli non passano cento lire, se poi passassero il ualore di cento lire habbia per esse scritture sinque lire — L 5

Ancora scriuendo ad alcuno ne gl'atti qualche terreno li si deue dare un soldo — S 1

Similmente quando paglia ò riceue ad alcuno e scriue il pegno di cosa mobile habbia un soldo — 1 per pegno poi di cosa immobile due soldi — S 2

(35 r:) Ancora per qualunque pegno uenduto all'incanto tanto di cosa mobile, quanto immobile deue hauere quattro denari piccoli per lira. Se poi il debitore esiga il pegno auanti che sia pronuntiato, ò deliberato habbia due denari piccoli per lira

Per qualunque esecuzione tanto delle sentenze, quanto d'altri debiti deue hauer quattro denari piccoli per lira.

Per l'esecuzione di determinatione sommaria sotto soldi uinti deue hauere un soldo — S 1

Ancora per la puntatione del Custode del Custode (sic!) del Castello habbia tre soldi — S 3

Non può però puntare il custode tanto di notte come di giorno se non una uolta sola, e non più e subito il medesimo giorno, ò la matina prossima deue il Cancelliere fare, che il puntato li paghi la pena, ò sia pegno; altrimenti passato esso giorno non potrà essa pena domandare.

Ancora quando il datio del uino rimane in Communità per qualunque uegete di uino, il uino di cui uegete si uenderà alla minuta deue hauere soldi — S 2 altrimenti se il datio di uino s'affitarà niente deue hauere per alcuna uegete, (35 v:) imperòche così hà determinato l'antica consuetudine

Ancora quando ne gl'atti la copia di domanda in scritto in Giuditio date, ò la copia difesa date⁴⁹ in scrittura si aduna, ò unisce deue hauere per cadauna soldi quattro — S 4

Ancora per la sentenza, la domanda, e defensione d'essa in scrittura in Giuditio data da lire uinticinqui fino à cento deue hauer soldi uinti et 1 e da lire cento sopra habbia qualunque centinaro soldi uinti et 1 di quella somma però di cui il reo fosse conuinto

Ancora quando ridurrà in publica forma procura deue hauere soldi sedici — S 16

Per nesun processo oriminale poi, ne alcun atto criminale ridotto in scrittura cosa puuò hauere, ne deue non ostanti qualsiuoglia parti, ò terminationi in contrario facenti, perche contro l'antiquissima consuetudine del Castello di S. Lorenzo sarebbero fatte dunque per tenore delle presenti le annullamo

Ancora quello che uole copia d'alcun precesso per causa d'appellatione da seguire, ò per qualunque altra causa, deue per qualunque carta dare (36 r:) soldi quattro — S 4, però in qualunque parte della carte⁵⁰ deue porre per il manco uinti linee. Quando accaderà che il Cancelliere scriua lettere in nome della Communità, ò del Fontico comunale non deue per la di loro scrittura hauere cosa alcuna, perche ne gl'altri mai hebbero cosa alcuna.

Se scriuerà ad alcuno qualche terreno dato al Commune à liuello deue hauere due soldi — S 2

Ancora se traslaterà un liuello di uno in un altro deue hauere un soldo — S 1

Vogliamo ancora che il Cancelliere non possa far la custodia ne per se, ne per altro per alcun nostro habitante, imperò che per questa causa ne seguirono scandali, alcuni Cancellieri promiserò far custodia, che non fecero, accade che i putti infermi nel Borgo nati senza battesimo morirono⁵¹

Capitolo 55 De pagamento da farsi al Trombetta del Commun.

Il Trombetta del Commune puuò hauere due custodie, che uolgarmente sogliono chiamarsi monte. Nella uiglia del Natale di N. S. Giesù Cristo e tenuto ciascuno habitator nostro dare al medesimo un pane, perche et esso trombetta è tenuto per questa causa nettare li condotti de lachi, e se non (36 v:) nettasse essi condotti, non deue hauere li predetti pani. Per citatione d'alcuno da esso fatta fuori del Castello, e borghi, dentro però le salterie hauerà due soldi — S 2 fuori però delle salterie soldi cinqui — S 5 Se qualche forastiere faccia citare alcuno de nostri habitanti, deue dare al Trombetta, ò Commandator un soldo — S 1.

Per qualunque cosa uenduta all'incanto deue hauere tre denari piccoli per lira, questo però è uero se la cosa uenduta e deliberata, se poi non sia deliberata, ma solo incantata deue solo hauere due denari

⁴⁹ ...date, ...date... (35 v) na oba mjesta trebalo bi stajati ...data.

⁵⁰ ...della carte... (36 r) umj. ...della carta...

⁵¹ ..., accade che... morirono (36 r) očito ne spada u 54. poglavlje.

piccoli. Incantando poi cosa immobile, ne alcuno ui pose sù sopra essa cosa per sua fatica habbia due soldi — S 2.

Da qualunque nostro habitante, che suole seminare il formento deue hauerè un starolo piccolo, come hebbe per il passato. Da qualunque habitante che non semina due soldi all'anno

E obligato poi esso Commadator, ò Trombetta mundare, et agiustare tutti li condotti del laco maggiore di uessecha, e del laco nouo, e tenuto ancora scopare la Piazza, e Loggia del Commune.

Per qualunque proclamatione di contratto habbia un soldo — S 1.
(37 r:)

Capitolo 56 De pagamenti da farsi alli Notari.

Il Notaro, che hauerà rileuato ad alcuno special procura in publica forma, e di quello hauerà scritto l'abreuiatura, hauerà per fatiga soldi sedici — S 16 Se procura speiale con la sua abreuiatura cioè protocollo hauerà scritto li si dia soldi uinti — L 1. Ma hauendo scritto il testamento nel protocollo, e in publica forma, se il testamento non passa il ualore di cento lire se li deue dare quaranta soldi — L. 2 Se poi passerà cento lire per scrittura di abbracciatura, cioè di protocollo, e rileuatione in publica forma hauerà tre lire L 3. Se passerà il ualore di sire due cento all'hora hauerà un ducato L 6:4, ma non più di quanta somma il ualor del testamento sarrà.

Per un stromento publico, il di cui contratto non passa il ualore di lire uinti cinqui, hauerà, soldi sedici L. 0:16; ma se il contratto passerà uinti cinqui lire, non però cinquanta per quello stromento hauerà soldi uinti L 1 Se il ualore di cinquanta lire passerà ma non il ualore di cento lire, all'hora hauerà soldi trenta-due L 1:12; ma se passerà **(37 v:)** cento lire, ma non duecento hauerà quaranta soldi L 2. Da duecento poi fino all'infinito, ò hauerà ualore inestimabile hauerà per lo stromento, cioè per la sua rileuatione, e protocollo lire tre L 3

Ancora per stromento publico, e suo protocollo del fine di remissione di qualunque quantità si sia, ò di ualore, essa remissione del fine habbia soldi sedici S 16

Capitolo 57⁵² Della confirmatione del Trombetta, o Commandator del Commune

Una uolta sola sotto qualunque Podestà per li nostri Consiglieri s'elega, ò si confirmi il Trombetta, ò Commandator del Commune, se dalla maggior parte di essi consiglieri sarrà reprobato sarrà priuo del suo offitio, et all'hora s'elega un altro, che s'approuarà dalla maggior parte

⁵² Poglavlje 57. prema našem mišljenju trebalo bi biti poglavlje 66, jer je »upalo« između dva poglavlja koja govore o plaćanju usluga raznim službenicima (37 v).

Capitolo 58 De pagamenti da farsi al Fabro

Incominciando al primo tempo dell'anno gl'aratori arare con quattro Boui deuono dare al Fabro del Commune ogn'anno una mezena di formento, ò soldi uintiotto (38 r:) gl'aratori poi con dui boui deuono dare solamente una quarta di formento ad esso fabro, ò soldi quattordici, dunque nell'uno, e l' altro caso sia in electione, et arbitrio de gl'aratori, e questi aratori principiino in qualunque tempo li piacerà arare; Nel tempo in cui gl'aratori seminaranno formento, ò altre biade sarrà tenuto il fabro aguiustare senza premio tutti gl'instromenti d'arar, benche un arator hauesse due, ò più gioghi; nulla di meno deue il Fabro del Commune gl'instromenti di ferro d'essi aratori aguiustare, ò assotigliare senz'altro prezzo per tutto l'anno, cioè li uomeri, i coltri, le stroppezze, ma le mandare è tenuto una uolta sola fare; deue ancora una sol uolta fare come uolgarmente si dice le triuelle; Se ad alcuno aguiustarà il uomero con aguingerli l'acciaio del Fabro habbia otto soldi. Se poi aguiustarà l'ale del uomere fino alle sue rechie⁵³ deue hauere soldi dodici. Se farrà totalmente il uomero nouo per la sua fatica dobbia hauere soldi uintiotto però deue dare il ferro d'esso uomere, chi lo farà fare. Se farrà il coltro con il ferro d'altrui hauerà soldi dodici. Quando poi farrà ad alcuno il ligone, ò come uolgarmente si dice la zappa, con una uechia, ò rotta, con il capo però intiero deue (38 v:) hauere soldi sedici, ma in questo caso il Fabro e tenuto il ferro, e l'acciaio dare. E se il Fabro con il suo ferro fara ad alcuno un ligone, che si chiama zappa totalmente nouo li si diano per sua fatica uinti soldi; Se ferrarà il coltro ad alcuno con agiungerli acciaio suo habbia sei soldi; Per il Capo d'una zappa hauerà quattro soldi se quel capo farrà nouo, e se uicino al collo la zappa sarrà rotta per l'apertura deue auere due soldi. Ancora se temparrà una zappa noua hauerà un soldo per qualunque ligone, ò sia ligone, che si chiama zappone, ò che uolgarmente si chiama zappo, quando agiungerà ferro ad una mandara ad alcuno, et il ferro si del Patrone della mandara habbia soldi quatro Similmente se farrà ad uno il Capo della mandara con il ferro del Patrone della mandara deue hauere quattro soldi; Se agiungerà ferro ad una stroppezza, e il ferro sia del Patrone della stroppezza hauerà quattro soldi

Capitolo 59 Del Debitore obligato à più creditori

Essendo qualche debitore à più creditori obligato, et alcuni debiti costano per sentenze, alcuni poi per istromenti publici, ò per scritti di mano propria. (39 r:) Quelli debiti che costaranno per sentenze siano preferiti nel pagamento à gl'altri debiti scritti ne publici instrumeti, ò ne girografi, ò in qualunque altro modo. Se poi i debiti di più creditori costaranno per sentenze si faccia il pagamento à tutti li creditori pro rata d'esse sentenze. Se non hauesse il debitore apresso di se cosa mobile,

⁵³ ... »rechia« umjesto »Orecchia«; inače u venecijanskom dijalektu »ri-cia«. Vidi E. Rosamann: Vocabolario giuliano, Bologna 1958, str. 86485.

ò immobile, per cui esso debitore fosse ad alcuno d'essi creditori obligato cioè per la qual cosa il debito fosse creato, imperò che in questo caso essa cosa è solamente à quel creditore obligata, e di quella deue esser pagato il debito à quel solo creditore, non ad altri, ancorche il debito non costi per sentenza, ma in altro modo, nientedimeno esso creditore sia preferito ad altri creditori, che hanno le sentenze contro il Debitore

Capitolo 60 Delli Notari, e loro scritture

Piacque, che qualunque nostro habitante tanto chierico, quanto laico, che sia publico Notaro con Apostolica Auctorità, ò Imperiale qualsiuoglia instrumenti publici liberamente, e senza contradictione d'alcuno scriuere di qualunque contratto, ò stipulatione sia, e tutto l'offitio di Notaro nel nostro distretto possa (39 v:) esercitare eccettuati gl'atti giuditiarii. Ancora quelli Notari publici d'Apostolica, ò Imperial auctorità oriundi del nostro distretto, li quali con uolgar parlare si chiamano natiui, possono liberamente scriuere tutti li publici instrumenti, e l'offitio di Notaro nel nostro Distretto, ò territorio esercitare, benche habiti altroue, nè habbia nel nostro distretto casa, ò domicilio. La sottoscrizione del Podestà, ò d'altri non sia necessaria in alcun publico instramento, siccome ne mai appresso noi fù necessaria fuorchè da pochi anni in qua. Essi Notari poi ordinariamente deuno tenere li protocolli di qualunque stipulatione, contratto, ò d'altra cosa e similmente de testamenti, e d'ultime uoluntà. Orto il Notaro tutti li suoi protocolli siano posti nella casa della Communità, che deuno essere nel Sacratio della maggior Chiesa

Capitolo 61 De publici strumenti fuori del territorio scritti

Desiderando ouiare à malitie de falsarii, e che gl'instrumenti, che si produrranno auanti li nostri Giudici non habiano nesuna suspicione, e li si possa credere, determinamo, che per l'auenire à nesun instramento scritto fuori del nostro territorio quanto si (40 r:) uoglia publico si dia in iuditio fede come se non fosse prodotto, se non costasse della bona fama di quel Notaro, che scrisse quel instramento con littere di quella Communità, Università, Rettore, Podestà, ò d'altri offitiali delle Città, Castelli ò altri Luochi, oue è scritto quell'Instramento.

Capitolo 62 Delle Scritture della Communità

Tutte le scritture, nelle quali consistono le ragioni della comunità si ponghino in cassa serrata almeno con tre chiaui, delle quali chiaue una ne tenga il Podesta, un'altra li Giudici del Commun, la terza poi i Sacrestani della Chiesa Maggiore; La qual cassa nel Sacratio, ò Sacrestia della medema chiesa maggiore sempre deue stare, ne di li in ueruna maniera sia mossa. Il Volume delle nostre leggi municipali ò statutarie nella medema cassa si tenga, ne d'essa cassa sia estratto se non facendo

bisogno, uedere in esso qualche capitolo, e quando sarrà ueduto quello sarrà necessario subito senza dimora alcuna sia riposto per li Giudici, e Sacrestani esso uolume in essa Cassa sotto pena di dieci lire da applicarsi egualmente al Commune, et Accusatore. Nella (40 v:) cassa predetta si riponghino ancora tutti li protocolli de Notari morti, e similmente quando sarrà necessario in essi protocolli ueder qualche cosa si estrahino, altrimenti no, ma quando sarrà ueduto quello facea bisogno si riponghino per i Giudici, e Sacrestani nella medesima cassa con prestezza sotto la sopradetta pena dà applicarsi alli medemi Communè, et accusatore. Similmente quando farrà bisogno uedere qualche scrittura, ò instrumento della Communità si faccia come si è detto sotto la sopradetta pena. La cassa poi sopradetta non sia aperta, ne chiusa per altri se non per essi Giudici, e Sacrestani, ò almeno per un Giudice con il Sacrestano. Se poi li Giudici, ò Sacrestani per mezzo d'altri l'aprono, ò chiudono essa Cassa cadino nella pena di dieci lire, che irremisibilmente si deue leuare.

Capitolo 63 Del prestar fede allo Statuto

Se qualche uno allegarà qualche Capitolo nel uolume delle cose statuite, che è in cancellaria commune esser falsificato per esser cosa leuata, ò per altro modo, ò corrotto, ò marcare qualche parola, ò esser superfluo, ò cosa simile. Mandi di Giudice, ò Podestà per li Giudici, e Sacrestani (41 r:) che tengono le chiaui della cassa delle Scritture della Communità, et con essi il Podestà, ò altro in suo nome apriranno essa cassa, et uedino se quel Capitolo del uolume che sta nella Cancellaria concordi con il Capitolo del uolume delle cose statuite, che si trouano in essa cassa, e se in tutto concordi all'ora non ui sia alcun sospetto di falsità se non fossero una, ò più parole in ambi li uolumi leuate, e sopra scritto sarebbe manifesto fosse fatta falsità; Se poi il Capitolo del uolume delle cose statuite della Cancellaria discordi con il Capitolo del uolume, che suole stare in Cassa, all'ora si presti fede al Capitolo del uolume che stà in Cassa, e secondo quello si giudichi.

Capitolo 64 Dell'interpretatione di cose statuite.

Se sopra l'intelligenza d'alcun Capitolo delle statuite nostre cose nasca dubio probabile, e che diuersamente quel capitolo s'intenda per l'interpretatione di esso Capitolo deuono i Giudici del Commune assieme con li Giudici uechi, cioè quelli che ultimamente uscirono dall'offitio di Giudice, e li Sacrestani della Chiesa maggiore congregare, et essi congregati ciascuno elega quattro huomi e de Cittadini, ò Popolari, li quali (41 v:) pareranno maggiormente idonei à questa interpretatione, e di poi essi Giudici nuoi, e uechi, et essi Sacrestani trà di essi faccino il Scrutinio, ò ballotino essi huomini da essi eletti, che dalla maggior parte d'essi Giudici, e Sacrestani saranno approuati, ò chi hauerà più balle d'altri rimanchino⁵⁴ con essi Giudici, e Sacrestani gl'altri esclusi.

⁵⁴ ...rimanchino ... (41 v) umj. ...rimanghino ...

Li quali Giudici poi, e Sacrestani con essi dieci saranno sedici huomini, et questi sedici giuraranno uoler interpretare esso Capitolo secondo Dio, e la pura coscienza posposto ogni timore, odio et amore; La uera, e ferma interpretatione sarrà, e secondo essa si douerà giudicare, che fù fatta dalla maggior parte d'essi sedici huomini. Se qualcuno d'essi poi fosse probabilmente sospetto à qualche parte si deue rimouere, et assumer un altro in suo luoco, E se qualch'uno d'essi eletti, Giudici, e Sacrestani renuntiarà questo offitio d'nterpretare paghi un ducato al Commune.

Capitolo 65 Di quelli che possono essere del Consiglio

Con il presente decreto s'è determinato, che nesun huomo possa farsi Consigliere, nè per l'auenire esser di Consiglio, se non questi, che al presente sono (42 r:) e li loro figli già nati, e chi nasceranno, e quelli che da essi legittimamente descendono. Ma li figlioli di essi Consiglieri, e quelli che descendono legittimamente da essi non intraranno in Consiglio, se non toccheranno il uigesimo terzo anno, e se non saranno approuati per idonei dalla maggior parte del Consiglio.

Capitolo 66 De Conseglieri che non andarono in Consiglio

Quando sarrà necessario farsi il Consiglio per li Conseglieri, tutti quelli alli quali per il Commandator fù fatto precetto, habiano ascoltato però il sono della campana, che sona per il Consiglio da farsi sono tenuti andare al Consiglio, ne di doue si farrà il Consiglio habbia ardimento alcuno partire senza licenza del Podestà à⁵⁵ chi contrafarrà à questa determinatione paghi al Commune soldi quattro per cadauno, se non li scusasse qualche causa ragioneuole.

Capitolo 67 Dell'electione delli Offitiali della Communità

Per utilità di tutto il Popolo si è determinato, che (42 v:) per l'auenire quando accaderà creare noui offitiali della Communità, elegere, e creare si deuono in questo modo. Nella Piscide, ò Cappello si pongono tante balle quanti saranno li Consiglieri nel Consiglio, ma due di esse balle siano di diuerso colere dall'altre, come per esempio due siano rosse tutte le altre bianche, di poi ciascun Consigliere ne prenda una dalla Piscide, quelli poi che haueranno le rosse saranno elettori di tutti li offitiali, e primiramente essi, che habbiano haute le balle rosse eleghino quattro in Giudici, uno ne eleghi due, e l'altro similmente due, e quelli così eletti siano ballottati tutti, e due di essi quattro, che haueranno più balle deuono esser Giudici, mentre siano stati approuati dalla maggior parte del Consiglio esclusi gl'altri due. Fatta l'electione de Giudici si proceda all'electione d'altri offitiali, et quelli medemi che elegerono i Giudici, deuono elegere tutti gl'altri offitiali della Communità,

⁵⁵ ... à ... (42 r) umj. ... e ...

l'electione de quali offitiali si faccia si come fu fatta l'electione de Giudice. Quando poi accherà, che quattro rimanchino nell'offitio come sono quattro stimatori, ciascuno di quelli hanno eletto li Giudici (43 r:) deue elegere quattro stimatori, e così saranno otto eletti, li quali tutti si ballottino, e quattro di essi, che haueranno più balle saranno stimatori; Similmente si faccia l'electione d'altri offitiali come si è detto. Gl'elettori poi non possono eleggere alcuno à qualche offitio se non siino de Consiglieri approuati; Et eccettuato un fonticaro del Commune, imperòche sempre è necessario, che nell'offitio di fonticaro sia un fonticaro del Consiglio.

Capitolo 68 Quanto tempo duri l'offitio degl'offitiali della Communità

Il tempo di tutti gl'offitiali della Communità è di quattro mesi solamente fuorchè delli Sacrestani della Chiesa maggiore, de fonticari del Commune, e de Procuratori delle fraternità, il tempo de quali è di un anno. L'electione dunque di essi offitiali si faccia di quattro mesi, eccettuata l'electione de Sacrestani, de fonticari, e de Procuratori delle Fraternità, l'electione de quali si faccia d'anno in anno

Capitolo 69 Dell'annullatione delle parti prese in Consiglio

(43 v:) Perche alcune parti nel Consiglio per il tempo passato in gran pregiuditio della communità sono state prese, et osseruate, per procedere al utilità, e commodità di tutto il Popolo, affettando con il presente decreto annullamo, e nulle per l'auenire dicemo tutte le parti fin hora prese nel Consiglio per i nostri Consiglieri, ò per la maggior parte d'essi, ne quelle in ueruna maniera per l'auenire, osseruarè, et mandare in esecuzione douersi, come se mai fossero prese eccettuate quelle parti confirmate per il nostro Dominio. Non uolendo ancora, che se nel tempo futuro possino li consiglieri prender parte, che tocchino il danno, et utilità del Popolo, ma quando sarrà necessario poner parte, che paresse utile al Popolo, si congreghi il Popolo stesso, che approuarà, ò reprobuarà la proposta parte come à se, ò alla maggior parte parerà, ò imperoche quello tutti tocca da tutti deue approuarsi

Capitolo 70 Delli Procuratori delle Fraternità

Nel Consiglio agn'anno li Consiglieri eleghino due Procuratori delle fraternità; L'electione poi si faccia si come s'è detto de Giudici, et al (44 r:) tri offitiali. Li quali Procuratori poi sotto il legame del giuramento deouono uedere e diligentemente esaminare tutta l'entrata, e spese di tutte le fraternità, come fecero li Gastaldi le spese d'esse fraternità, e se esse spese siano lecitamente fatte, ò nò, se lecite l'approuaranno, se non saranno lecite, ma superflue quelle essi Proueditori le raprouaranno come se fatte non fossero. Deuono similmente li Procuratori uedere chi siino debitori d'esse fraternità, e comandare sotto qualche pena alli Gastaldi, che frà un cento tempo esighino essi

debiti come parerà alla coscienza d'essi Procuratori. Se qualche d'uno poi de Gastaldi recusasse la ragione d'amministrazione sia forzato dimostrare alli medemi Procuratori per il Podestà essa amministrazione dimostrare à essi Procuratori, e paghi di piu pena di cinque lire, che si diuida trà il Commune, et essi Procuratori. Habiano qualche premio de beni d'esse fraternità li predetti Procuratori, che parrà al Podestà e Consiglieri. Li Procuratori, che siano stati in quest'offitio un anno, non potranno ad ess'offitio esser eletti fino à tre anni compiti (44 v:)

Capitolo 71 De gl'Oratori della Communità presi morti, ò feriti

Se gl'Oratori, ò Ambasciatore della Communità mandato à qualche esercito, ò à qualche Battaglia ò à qualunque altro loco in nome della Communità nostra, et accadesse esser preso da nemici si douerà ricuperare a spese della Communità, a questo hauesse perso deue esser satisfatto da essa nostra Communità, e se fosse stato ferito, le spese di medicine e di medico deue sodisfare la Communità; Se poi fosse morto lasciati li figlioli siano esenti li suoi figlioli da ogni angaria personale per dieci anni

Capitolo 72 Di quelli uogliono andar peregrinando, che prima lo facci⁵⁶ proclamare

Spesse uolte accade, che dopo che qualche uno sia partito peregrinando alcuno asserisce esser creditore d'esso peregrinante; Acciò dunque non si leua il Ius à chi l'hà, ò amministri giustitia à chi non l'ha s'e determinato, che chiunque uorrà peregrinare almeno per giorni quindici, auanti che parta lo faccia proclamare, e manifestare per il Trombetta, ò Commandator del Commune pubblicamente nelle piazze (45 r:) il giorno, et hora consueta di uoler partire per il tal luoco, et il tal giorno uoler partire, per la qual cosa se ui à qualch'uno, che intende e hauer qualche cosa da esso, perche è pronto satisfare. Se dopo la partenza d'esso peregrinante, chi fe'in questo modo proclamare dica alcuno essere suo creditore in nessun modo sia ascoltato, perche doueua comparire auanti che partisse il peregrinante.

Capitolo 73 De Forastieri, che uogliono hauer Domicilio, ò Casa

Nesun Forastiere puuò costruirsi appresso di noi Casa, ò farsi secondo il parlar del uolco nostro uicino, se non darrà alcuno de nostri habitanti idonea pezzaria dal principio, che per il meno per anni cinque hauerà qui domicilio, ò sarrà nostro uicino. E se per essi cinque anni compiti non starà cada esso forastiere nella pena di cinquanta lire da applicarsi al Commune, e sarrà in arbitrio del nostro Rectore leuare essa pena da chi di essi li piacerà, ò da esso forastiere o dal suo Piezzo.

⁵⁶ ...facci ... (44 v) umj. ...faccino ...

Esso forastiere poi fatto nostro habitante, come s'e premesso, sarrà esento nel primo anno da ogni angaria, ma li altri quattro anni sarrà obligato à tutti li pesi tanto reali come personali (45 v:)

Capitolo 74 De Forastieri, che dimorano senza Domicilio

Il Forastier, che nel nostro territorio hauerà habitato, ne s'hauerà costituito Domicilio, cioè non si fece nostro habitante, e uicino secondo la forma del precedente Capitolo passati uinti giorni dal giorno, che arriuò nel nostro territorio sarrà tenuto, et obligato à tutti il pesi tanto reali come personali conforme sono tenuti li nostri habitanti. Similmente saranno obligati, et essi forastieri, sicome, e chi uerrà dopo

Capitolo 75 Delli Custodi delle Vigne ò Salterii

Qualunque nostro habitante, che ha uigna di cinque opere, quando li accaderà, è tenuto da per se, ò per altri in suo luoco custodire le sue Vigne, e salterie conforme l'antica consuetudine. Deuono dunque li custodi delle uigne custodire le uigne principianno nella festa di S. Giacomo del mese di Luglio fino alla festa di S. Michele del mese di Settembre, e se qualche anno non saranno uendemiante tutte le uigne deuono custodire per giorni otto dopo essa festiuità, e più, ò meno come parerà al Rettore. Non possono (46 r:) li preddetti Custodi in esso tempo uenire al Castello o Borgo, ne uenire fuori della sua custodia, se alcuno poi uscirà fuori della sua custodia paghi pena di quaranta soldi, che si darrà al Commune, et all'accusatore qualunque uolta uscirando fuori della sua custodia. La licenza poi di uenire al Castello, e Borgo qualunque giorno di Sabato dopo l'hora di terza fino à Vespero, ma gl'altri giorni, et hore non potranno uenire senza pena; e niente il Rettore per li suoi seruitii puuò commandare alli custodi, se non solamente cogliere le sue noci

Capitolo 76 Delli Pastori di Animali.

Quello, che ha custodia di qualunque animali, se per mala sua custodia perderà qualche animale, ò per sua colpa sarrà distrutto, deue al Patrone dell'animale perso, ò distrutto sodisfare il danno ch'ha patito per esso animale perso, ò distrutto.

Capitolo 77 De Serui, che partono da Patroni auanti il termine

Li Serui, e Serue, che affittorono le sue opere à certo tempo, come uerbi gratia per un anno, ò mese per certo prezzo, se auanti (46 v:) finisca il tempo senza licenza de suoi Patroni partisse, da essi Patroni non potranno addimandare cosa alcuna per il tempo che seruirono, e se hauessero hauto qualche cosa per parte del prezzo, ò tutto il prezzo del tempo per cui haueuono seruito, siano tenuti sodisfare qualche cosa, alli Patroni per il danno che hauessero fatto, ò per altra causa, nientedimeno deuono essi serui sodisfare tutti i

danni, et interessi, che li Patroni d'essi hauessero patito per colpa d'essi Serui Se qualche Seruo, o Serua, che non finito il tempo partì senza licenza del Patrone, uolesse ritornare al suo Patrone per finire il tempo, per cui conuenne sia in arbitrio del Patrone riceuerlo, ò non riceuerlo, ne per questo si forzi il Patrone darli cosa alcuna per il tempo che auanti haueuono seruito

Capitolo 78 Delle cose acquistate per il figlio di famiglia.

Qualunque cosa per il Figlio di famiglia non separato, ma esistente nella potestà de Padre per sua industria sarrà stato acquistato, tutto quello douerà essere d'esso figlio di famiglia, se però non sia stato con le spese del Padre quando l'acquistò, et il Padre sia prodigo, e de suoi beni dissipatore, ma se il Padre non fosse prodigo, ne (47 r:) dissipatore de suoi beni, all'hora tutto quello hauerà acquistato il figlio di famiglia per sua industria saranno del Padre, benche l'hauesse acquistato con l'altrui spese. Se poi il figlio di famiglia sia con le spese Padre, et qualche cosa acquista per sua industria tutto quello, che sia del Padre si tiene.

Capitolo 79 Del dare la seruitù d'andare à quello, che non puuò andare ne suoi possessi

Chi non hauerà strada d'andare al suo fondo, cioè alla uigna, casa, campo, ò alcun possesso comparisca auanti il nostro Podestà marcan-doli, e addimandarli questo di douerli dar la strada. Il Podestà poi mandi ad esso possesso li stimatori del Commune, commettendoli, che non hauendo la strada d'andare al suo possesso, dia la uia, ò seruitù d'andare per il possesso del uicino per cui meno danno patisca il uicino; E questa seruitù, ò strada essi stimatori stimaranno di quanto prezzo sia, e quello sarrà stimato da essi, chi domanda douerà pagare essa strada al Patrone del possesso per la qual possessione hauerà essa uia d'andare. (47 v:)

Capitolo 80 Delli terreni del Commune custoditi da qualche uno.

Del terreno aratorio del Commune custodito da alcun nostro habi-tante per seminarli qualche cosa in esso, nesuno sia di conditione esser si uoglia non puuò discacciare quello, che l'hauerà custodito per due anni principiano dal giorno che l'incominciò à custodire.

Capitolo 81 E lecito pascolare in un terreno non chiuso.

Nel terreno frà le salterie posto non chiuso sia di qualunque per-sona quel terreno, possono pascolar gl'animali di qualunque genere cioe Caualli, Asini, Boui, dell'uno, e l'altro genere, e Pecore e tutti gl'altri animali, ne potrà il Patrone di quel terreno non chiuso accusare alcuno, col pascolar gl'animali in detto terreno, fino sarrà aperto esso terreno

Capitolo 82 Con qual ordine deuono mondare il laco del Commune

Quando bisognarà à Commune utilità leuare da (48 r:) qualche laco, uno per famiglia di qualunque nostro habitante, che fa l'angarie personali è tenuto andare ad esso laco da nettarsi un giorno, di pochi hauendo animali grossi, e minuti mandino altri operarii à mondare esso laco in tal forma, cioè quello hauerà uinti animali grossi, ne mandi uno, chi quaranta due, e così per qualunque uigesimo capo un operario. Quello poi non hauerà manda non meno un operario, se noue, ò meno non è tenuto mandar alcuno. Similmente per animali per animali minuti per qualunque centinaro di pecore un operario, quello poi che non hauerà cento pecore se quaranta ò più e tenuto mandar uno, se meno di quaranta pecore hauerà non è tenuto. Se questi operari dati da chi ha animali non perfectionaranno l'opera di nuovo principiano tutti dare quelli che fanno l'angarie personali uno per famiglia, di poi chi hanno animali nel modo di sopra detto, e così si faccia fino sarà mundato il laco del Commune. Sanamente si deue intendere l'ordine sopradetto del laco Commune, che è nella contrada ma non del laco maggiore, rusecca, e Laconouo (48 v:) Imperoche bisognando mundar questi non s'impora alcuna angaria per ragione d'animali

Capitolo 83 Dell'acqua della cisterna de Palazzo

Perche li nostri Antenati l'anno del Signore 1430 per utilità publica, e commodo di tutta la Communità fecero la Cisterna appresso il Palazzo con questo pacto, e conditione che mai per alcun Rectore si possa proibire ad alcun nostro habitante cauare da esse l'acqua; Noi ancora confirmando quello essi hanno fatto, con la presente legge habbiamo determinato, che nesun Podestà ò nostro Rectore possa proibire ad alcun nostro habitante di cauar l'acqua per suo uso da essa cisterna. Se qualch'uno poi lauasse con essa acqua li panni paghi pena di soldi uinti, che egualmente si diuida trà il Commune, e l'Accusatore

Capitolo 84 Da non pondersi il Custodi Sopra le Torri

Nel tempo di pace in nesun modo si ponghino li Custodi sopra le torri di sorte alcuna ò grandi, ò piccole, ancorche per il tempo auenire alcun gran Torre il loco⁵⁷ di gran Torre rouinata, ò campanile alcuno si facesse (49 r:) nulla di meno non uolemo che e sopra quello si ponghino custodi, imperoche è cosa manifesta, che queste custodie sono superflue, e le cose superflue grandemente pesanti sono da distrugersi secondo il Sacri Canoni

Capitolo 85 Che qualunque Vechio possa essere Custode de Castello

La consuetudine, il principio della cui memoria non hà cosa in contrario, approbando, dichiaramo che qualunque Vechio nostro habi-

⁵⁷ ... il loco ... (48 v) umj. ... in loco ...

tante liberamente senza oppositione d'alcuno il Castello, ò le porte d'esso possa custodire tanto di giorno, come di notte per qualunque nostro habitante, ò per suo nome benche esso Vechio sia esento, perche hà più di sesanta anni, imperoche molti poueri uechi uiuono di questo facendo la custodia in nome d'altri

Capitolo 86 Che non si possa bollare la Casa

Non si bolli à nesun nostro habitante la casa dalli offitiali del Podestà per alcun debito tanto grande, come piccolo, ancorche il Debitore non si possa trouare, ne si bolli ad alcuno la Casa (49 v:) per qualunque altra causa di poco, ò molto momento; ma contro esso si proceda con rimedii altri di giustitia

Capitolo 87 Delli Tauernieri

Li Tauernieri non ardischino uendere il Vino dopo il sono della Campana di nocte ad alcun nostro habitante, se quello compra quel uino lo uolesse beuere nella Tauerna sotto pena di quaranta soldi, che ugualmente si diuida trà il Commune, e l'accusatore; ma se quello compra il uino dopo il sono della Campana, uorrà quello altroue portare sarrà lecito al Tauerniere uendere ancora dopo il sono della Campana à qualunque tanto forastiere quanto nostro habitante; liberamente poi può il Tauerniere senza paura d'alcuna pena dar alloggio à qualunque forastiere in essa Tauerna, et à quel forastiere potrà uendere uino, et qualunque altra cosa in qualunque hora di nocte Ne è lecito a qualunque Tauerniere uendere il uino il giorno di festa, auanti siano celebrate le Messe uolendo beuere quel uino nella Tauerna sotto pena di soldi uinti, che egualmente si diuida trà il Commune, e l'accusatore; Ma se quello (50 r:) compra il uino uorà altroue portarlo, li si può uendere et auanti la Messa, ancorche li forastieri lo uolessero beuere nella Tauerna. A nesun tauerniere è lecito uendere uino ad alcuno in credenza conforme il detto uulgare, uendendolo à minuto se non per uinti soldi, e se uenderà ad alcuno il uino in credenza per più soldi, che uinti deue perderli, e di più pagni⁵⁸ pena di uinti soldi, la metà di cui sia del Commune, l'altra dell'accusatore. O similmente quello, che compra il uino in credenza per più soldi, che uinti deue pagar pena di uinti soldi, che s'applicarà egualmente al Commune, et Accusatore. Si deue poi fare al Tauernier giustitia sommaria per essi soldi uinti, e si deue stare al suo giuramento della quantità del debito fino ad essa somma di soldi uinti; Se il Tauerniere fosse sospetto di spergiuoro, ò di mala fama, ò di conditione, imperoche in questo caso il giudice considerata la qualità delle persone à cui più il parerà di gistitia dia il giuramento. Quel debito poi di uino deue il Tauerniere addimandare dal debitore in un anno, altrimenti passato l'anno più non lo potrà domandare. Il

⁵⁸ ... pagni ... (50 r) umj. ... paghi ...

Sono poi della campana (50 v:) s'intenda, e deue essere passata la seconda hora di nocte, e benche la campana sonarà auanti la seconda hora di nocte, non però haueranno loco le sopradette pene imposte al Taverniere fino sarrà passata l'hora seconda di nocte. Se il Taverniere hauerà qualche pegno per il debito di uino, e uorrà quello far uendere all'incanto, deue prima farlo proclamare, acciò quelli, che dederò il pegno al tal Taverniere l'esighino frà otto giorni, altrimenti si uenderà all'incanto.

Capitolo 88 Di quelli, che conducono il Vino forastier

E stato determinato per publica utilità, che si preferisce alla priuata utilità facendo testimonianza le leggi ciuili, e canoniche, che nesun nostro habitante, ò forastiere dell'uno e l'altro sesso in alcun modo habbia ardimento condurre uino forastiere, ò farlo condurre nel nostro territorio tanto per uenderlo, come per hauerlo nella casa con la sua famiglia sotto pena di lire cinquanta, e perdita d'esso uino condotto, della qual pena due parti siano del Commune la terza dell'Accusatore (51 r:) Gl'infermi poi, le Donne grauide, o quelle saranno di parto possono liberamente senza licenza ancora del Podestà far condurre solo per suo uso una quarta di maluasìa, ò romania, ò ancora di uino della marca senza licenza, e senza pena. Ne potrà in modo alcuno il Conductor del datio del Vino fare ad alcuno licenza di condurre uino forastiere nel nostro distretto, et se hauerà dato licenza ad alcuno di condurre uino forastiere nel nostro distretto cada nella pena di lire cinquanta, che egualmente si darà al Commune, et Accusatore. Se accaderà, di che Dio ci guardi, che quasi tutte le uigne del nostro distretto saranno dissipate dalla tempesta, ò per causa del freddo li palmiti morti, si congregarà tutto il Popolo, e se la maggior parte del Popolo, uorrà che il uino forastiere, si conduca per uso, non per uendere, si potrà condurre (benche finhora furono alcuni, che del Vino nato dal nostro distretto habiano hauto) ma fino ni sarrà uino del nostro territorio, non potrà uendere uino forastiere, ancorche questo uolesse la maggior parte del Popolo^{58a} (51 v:)

Capitolo 89 Se è quando li figlioli, e li Nepoti siano tenuti ministrare il uicto al padre e matre.

Con naturale, e diuina legge li figlioli, e Nepoti sono soggetti al Padre e Marte, le cose necessarie conforme la possibilità amministrare, e sequendo noi le pedate d'essa igiustitia⁵⁹ commandamo, che tutti li figlioli, e figliole prouedono al Padre, et alla madre costituiti in necessità specialmente quanto al uitto, e uestito conforme la possibilità d'essi

^{58a} Sve podcertano originalno.

⁵⁹ ... igiustitia ... (51 v) umj. ... ingiustitia ...

figlioli, e figliole, ne quelli in modo alcuno con temerario ardire scacciano dalle sue case, ma li portino honore conforme il precetto di Dio e le cose necessarie li amministrino. Ancora determinamo, che li nepoti, e Nepote faccino il medemo all'Auo, ò Nonno, e Nonna se non il Padre, e Madre, Auo, et Aua hauessero tante facultà, con le quali assai comodamente, ò competentamente si potessero sustentare

Finis secundi libri

(52 r:) **Libro Terzo**
Delle ultime uolonta

Capitolo Primo Che debbia il Giudice esser presente
à qualunque testamento

Quando uorrà il Notaro scriuere il testamento d'alcuno huomo, ò Donna prendi seco il Giudice del Commune, il qual Giudice deue esser presente quando esso Notaro uorrà scriuere il testamento dal principio fino al fine, ne di li si parta il Giudice fino che quel testamento sarrà letto da esso Notaro presenti li testimonii pregati dal testatore. Se poi il Giudice non si trouasse, ò non uolesse uenire il Notaro chiamj seco qualche Consigliere della Communità se poi ne il Consigliere non si trouasse, ne uolesse uenire, douerà esso Notaro condur seco qualch'uno, che li parerà Idoneo, e discreto, et il Consigliere preso dal Notaro, ò altr'huomo se non si potrà hauere il Consigliere farrà l'offitio di Giudice del Commune, cioè douerà esser presente dal principio del testamento fino al fine, ne parta di li fino sarrà letto il testamento all presenza de testimonii, che furono pregati dal testatore, altrimenti (52 v:) se il Giudice, ò altro in suo non sarrà presente al testamento, come s'è detto quell'testamento per giustitia sarrà nullo, E se il Giudice, ò in suo luoco sostituito sarrà consanguineo, ò affine del testatore, ò herede d'esso testatore in nessuna maniera puuò per il Notaro chiamarsi, e se si chiamerà il testamento sarrà nullo

Capitolo 2.º De testamenti scritti di mano propria del testatore

Il testatore dopo che il suo testamento di propria mano hauerà scritto, prendi seco due testimonii che sappino scriuere, quali poi si sottoscriuino in quel testamento di proprio pugno ciascheduno, ma non per mano d'altri, et in essa sottoscrizione ponghino i suoi nomi in questo modo, ò simile. Io Tizio figlio di Sempronio pregato dal sopra-scritto testatore, che iui sottoscriuesi, faccio fede questo essere il testamento del tale, di cui nel testamento, et in fede di propria mano mi sono sottoscritto

Capitolo 3.° De testamenti scritti per mano d'altra persona priuata

Accade alle uolte, che quando il testatore uole fare il testamento non si troua, ò non si puuò hauere il publico (53 r:) Notaro, acciò dunque per questa causa la uolontà del testatore non rimanca indiscussa è à tutti concesso, che faccino scriuere il suo testamento per altra persona priuata, presente però il Giudice, ò un sustituto in suo luoco secondo la forma del primo Capitolo e si lega quel testamento per quello lo scriue alla presenza de testimoni pregati^{59a} dal testatore, quando si puuò però hauere qualche Notaro nostro habitante, ò ancora nato nel nostro distretto, si douerà quel testamento rileuarlo in publica forma per esso Notaro, però in questo modo, lega cioè esso notaro esso testamento per priuata persona scritto alla presenza dei testimonii, che furono pregati da esso testatore, e se la magior parte de testimonii predetti afirmeranno quello esser uero testamento del tal testatore, et in tutto contener uerità, ò uolontà del testatore, potrà liberamente il Notaro rileuare quel testamento in publica forma, altrimenti se dalla magior parte de testimonii predetti non si conformarrà non si puuò ne meno rileuare per il Cancellier del Podestà in publica forma. Ma perche in tempo di peste difficilmente si possono (53 v:) hauer testimonii, permettemo, che in esso tempo siano sufficienti due testimonii, alla presenza de quali quello scriue lega il testamento presente, ascoltante, et intelligente il testatore, imperoche in bocca di due, ò di tre testimonii stà ogni parola secondo l'euangelica uerità

Capitolo 4.° Se possono far testamento li putti, e stolti

Un homo, che sia putto cioè che non habbia compito anni quator-dici et la donna, che non habbia compita anni dodici non possono testare; Li furiosi similmente, e li stolti cioè quelli non hanno l'intelletto sano, alli quali è interdetto dal Giudice l'amministrazione de suoi beni non possono far testamento, ne altro atto, che si possa hauere per ultima uolontà, sicome ne li Putti dell'uno, e l'altro sesso possono alcuna ordinatione fare, che ottenesse forze d'ultima uolontà e se essi putti, ò furiosi alcun testamento facessero, ò alcuna ordinatione, quel testamento, et ordinatione, per alcuno di essi fatta sarrà ipso iure nulla. Ma se qualche furioso, ò matto in alcun tempo fosse fatto di mente sana, e d'intelletto, e questo costasse per buoni, et idonei testimonii d'ogni eccezione maggiore potranno (54 r:) liberamente in esso tempo, in cui saranno sani testare, e qualunque altra ultima uolontà fare.

Capitolo 5.° Si deue attendere l'ultima uolontà del testatore

E permesso dalla Giustitia, che ogn'uno, che puuò testare uno, ò due, ò quanti testamenti li piacerà puuò fare ma regolarmente l'ultimo testamento, ò ultima uolontà uale, e si deue attendere, li testamenti

^{59a} Originalno podcrtano.

poi precedenti, e le altre ultime uolontà sono nulle, il che alla giustitia, et a noi piacque. Ma hauendo il testatore fatto più testamenti, e dopo fatti quelli testamenti, corresse qualche cosa, aggiunge ò smiui in alcuno de suoi testamenti, quello in questo caso s'intende essere ultimo testamento, et ultima uolontà, e quel testamento uale in cui è scritto essa additione, correctione, ò diminutione, non ostante, che et altri testamenti siino del medesimo testatore per esso fatti dopo quello in cui è scritto l'aditione, correctione, ò diminutione, mentre in esso testamento sia scritto il tempo d'essa aditione, correctione, ò diminutione, altrimenti se non apparisse, il tempo (54 v:) della correctione, diminutione, ò additione nel testamento quel testamento non ualerà, ma l'ultimo testamento ualerà

Capitolo 6.º Che li Fidecommissarii debino in un anno mandar in esecuzione li legati

Acciò non patischino l'anime de morti detrimento alcuno per negligenza de fidecommissarii et acciò le uolontà d'essi quanto più presto s'adempiscono; commandamo alli fidecommissarii fatti nel testamento da qualunque tanto huomo, come donna douer mandar in esecuzione tutti li legati del testatore, massimamente quelli, che sono lasciati per cause pie frà un anno, da computarsi dal giorno della sepultura del testatore sotto pena di tre lire, che sia mezzo del Commune, et Accusatore, e niente di meno siano priui ipso iure dell'offitio li fidecommissarii preddetti. Se però li fidecommissarii preddetti non potessero li legati mandandar⁶⁰ in esecuzione frà esso anno per qualche causa regioneuole, ò perche non si trouassero tanti beni, che fossero sufficienti per tutti li legati del testatore lasciati, ò per altra giusta causa, all'hora allegarà auanti il Giudice essa causa altrimenti se non l'allegarà frà esso anno, non fugiranno (55 r:) la preddetta pena. Ma se la moglie del Defonto fosse fatta fidecommissaria da esso defonto, et auanti, che la uolontà del defonto habbia adempito si sia maritata con altri sia priua ipso iure dell'offitio di fidecommissaria, e dell'amministrazione del Defonto; Similmente se il Marito fosse fidecommissario della moglie, e prende altra moglie e priuo d'esso offitio, et amministrazione de beni della moglie defonta

Capitolo 7.º Di quelli che sono nati dopo la morte del padre, che si chiamano Postumi in che modo deono succedere al Padre, e madre, che facero testamento

Se accaderà, che habbia alcuno fatto testamento, ò donatione per causa di morte, ò qualunque altra ordinatione d'ultima uoluntà non lasciati figlioli eredi, ma heredi estranei habbia à se instituiti, ò ancora tutti i suoi beni habbia lasciati à cause pie, come li habbia piaciuto, e dopo la sua morte da sua moglie nascesse un Postume, ò Postuma non

⁶⁰ ...mandandar ... (54 v) umj. ...mandar ...

sapendo che la moglie fosse grauida, da ciò tenemo che tutti li beni d'esso (55 v:) Defonto testatore deuino essere del figliolo Postumo, ò figliole Postume, odefiglioli se più Postumi nascessero, ancorche il testatore hauesse lasciati essi beni, ò parte de beni à cause pie, ma se li Postumi, ò Postume morissero in età pupillare in questo caso i beni del testatore si dispensano come hauerà disposto il testatore nel testamento, ò altra sua ultima uoluntà, et il testamento hauerà forza, e uigore, come se essi Postumi non fossero nati. Ma se il testatore hauerà se instituito heredi li figlioli, e figliole uno, ò una, ò più non pensando al postumo, ne facendo di essi nel suo testamento alcuna mentione, e dopo la sua morte li nascerà da sua moglie esistente grauida nel tempo della morte sua, il figliolo, ò la figliola, ò più figlioli, ò figliole e cosa conueneuole, che et esso Postume, Postuma, ò Postumi, ò postume succedino al Padre egualmente assieme con li fratelli, e sorelle in tutti li beni del Padre defonto, benchè di essi non sia nel testamento fatto nessuna mentione.

Capitolo 8.º De successori senza testamento e primo, (56 r:) Che li figlioli prima succedano al Padre, e Matre dopoi⁶¹ li Nepoti

Quando l'huomo, ò la Donna morisse senza testamento lasciato il figliolo, ò figliola, ò figlioli, al medesimo in primo loco succedino in tutti li suoi beni il figliolo, ò figliola, ò figlioli, e figliole se fossero più escluso il Padre, e Madre, li nepoti ancora nati de suoi figlioli, e tutti li altri consanguinei ascendenti, e descendenti, e collaterali d'esso che morì ab intestato ò senza testamento. E se qualch'uno de figlioli, ò figliole hauesse hauto qualche parte de beni del Padre, ò Matre, da esso Padre, e Matre ancora uiuenti, ò perche fosse fuori di sua potestà, ò hauesse preso moglie, ò la figliola hauesse preso marito, ò per altra causa e uolesse succedere al Padre, o Matre, che morì senza testamento assieme con fratelli, e sorelle, deue mattere in sorte, ò parte sua tutti li beni, che hauesse hauto dal Padre, e dalla Madre, ma se non hauesse più beni, che hauesse riceuto dal Padre, e Matre, ne altro che fosse di quel ualore li si darà tanto di meno del Padre, e Matre, quanto hauesse hauto dalli medemi. Se poi quello more (56 v:) senza testamento non hauesse ne figlioli, ne figliole, ma nepoti delli soi figlioli, ò figliole; Se hauerà nepoti, e nepote da un solo figliolo, ò da una figlia, e tutti egualmente succedono all'auo, ò aua che more senza testamento escluso il Padre, e Madre che more. Se poi quello more senza testamento hauerà lasciato nepoti e nepote, da più figlioli, ò da più figliole, è similmente in questo caso tutti li nepoti, e nepote, egualmente succedino all'auo, ò aua che more senza testamento escluso similmente il Padre e Madre, benchè da un solo figliolo, che more senza testamento fossero più nepoti, che dall'altro figliolo, ò figliola, perche però tutti sono nel medesimo grado all'auo, e aua, pensamo esser cosa giusta che succedino al medemo con equal portione. Il medemo s'hà da dire in tutto de pronepoti figlioli de nepoti, e di nepote de predetti come s'è detto di essi nepoti, impero-

⁶¹ ... dopoi ... (56 r) umj. ... dappoi ...

che corre la medema regione, dunque il medemo ius secondo le legittime determinationi

Capitolo Nono Della successione delli ascendenti senza testamento delli descendenti

(57 r:) Se l'huomo, ò donna morendo senza testamento, li figlioli, ò Nepoti, ò pronepoti da essi descendenti legitimamente non lascerà, se esso huomo, ò donna morendo senza testamento sia giouane, ò ancor Putto li succedino il Padre, e Madre se l'uno è l'altro sia uiuo esclusi tutti li fratelli, e sorelle del defonto. Ma se il Padre solo sia uiuo, la madre poi morta, il Padre in questo caso succede al figlio, che more senza testamento senza lasciar descendenti d'esso, esclusi li fratelli, e sorelle del defonto ne beni, che alroue hauesse acquistato, che dalla successione materna, ò da consanguinei della Madre, ne beni poi che il figlio hà hauto da materna successione testamentaria, ò senza testamento della Madre tanto con testamento quanto senza il Padre non succedi, ma i fratelli figlioli della stessa Madre se n'hauerà, se non ne hauerà all'hora succedino li più prossimi parenti d'esso figlio che more senza testamento solo da linea materna. Il medesimo in tutte le cose s'hà da dire quando la Madre uiua il Padre poi morto, la madre succederà ne beni che il figliolo altroue hauesse acquistato che dalla successione testamentaria, ò senza testamento (57 v:) del Padre, e delli consanguinei da linea paterna, ma in essi beni della predetta successione Paterna, ò dalli consanguinei del Padre acquistati, non succederà la Madre, ma essa esclusa, li fratelli, e sorelle del figliolo del medesimo Padre succederanno, ò i più proscimi^{61a} di linea paterna succederanno, se non hauerà fratelli, e sorelle del medesimo Padre.

Capitolo Delli Tutori de Pupilli

Quando more alcuno, e lascia figlioli, o figliole putti, ne gl'habbia costituito alcun Tutore, la madre d'essi figlioli, ò fogliole sia Tutrice de medemi, fino condurrà uita honesta, e uiduale, et essi putti non haessero madre uiua, ò essa madre non menasse uita honesta, e uedouile, deue il Giudice costituire il Tutore più propinquo di linea paterna ad essi Pupilli, Se poi non fosse, chi ad essi pupilli in linea paterna fosse più propinquo idoneo à governare li beni d'essi Pupilli, in questo caso il Giudice costituisca un altro più propinquo in linea paterna, che sia idoneo à tal offitio. Se poi in linea paterna non si troua persona idonea deue costituir Tutore il più propinquo (58 r:) idoneo in linea materna. Il Tutore pio ò Tutrice come sopra costituito deue giurare uoler bene e diligentemente reggere, e governare li medemi beni difendere da ogn'huomo, uiniuersità,⁶² e Comunità tanto in giuditio, come fori. Deue ancora esso Tutore, ò Tutrice fare l'inuentario di tutti li beni mobili,

^{61a} ... proscimi ... (57 r) umj. ... prossimi ...

⁶² ... uiniuersità ... (58 r) umj. ... uiniuersità ...

et immobili, di ragioni, et actioni d'essi pupilli, frà un mese da computarsi dal giorno della castitutione di Tutela sotto pena di lire cinque da applicarsi la metà al Commune, e la metà all'accusatore: l'offitio poi dell'amministrazione di Tutela, ò de beni d'essi pupilli durarà fino perueranno essi pupilli ad età legittima, finito poi l'offitio d'amministrazione della medesima Tutela deue il Tutore, ò Tutrice render conto dell'amministrazione della medesima Tutela frà un mese da computarsi dal giorno del offitio finito.

Capitolo 11 De beni de Pupilli, e di loro uso frutto

Qualsiuoglia tutore, e tutrice de pupilli, è tenuto intieramente conseruare tutti li beni mobili, et immobili de medemi Pupilli, in modo che niente manchi (58 v:) d'essi beni, ma l'entrata, ò uso frutto d'essi beni d'essi pupilli siano de Tutori, ò di Tutrice con questa conditione però, che diano ad essi Pupilli il uitto, e uestito conforme ess'entrata, o uso frutti de beni d'essi Pupilli. Quando poi il Pupillo toccherà anni quindici, la Pupilla poi anni tredici tutta l'entrata, e uso frutto de beni de Pupilli saranno d'essi Pupilli, e di essi usofrutti sono tenuti li Tutori, e Tutrici da esso tempo in poi à medesimi Pupilli render pieno conto, e di essi satisfare hauendo già finito esser Tutori, et essi Pupilli costituiti in età legittima meritano uitto, e uestito stando in seruitio d'essi Tutori; E lecito ancora alli Pupilli costituiti in età legittima con chi uorranno suo consanguineo, ò affine stare, ancorche non uolesse quello che fù tutore, ò Tutrice d'essi, non li sarrà, lecito poi con altri stranieri.

Capitolo 12 Del Curatore di persona matta.

Proueduto de Pupilli, che non sanno gouernarsi, s'hà da Prouedere ancora de stolti, quali non hauendo discretione in che maniera si deono regere non sanno. Se dunque chiaramente, et euidentemente costarà il Giudice, che chi è senza intelletto, ne hauendo (59 r:) chi esso, et li suoi beni gouerni, deue esso Giudice darli il Curatore, che sia più propinquo al medemo matto, mentre però sarra idoneo, et esso propinquo uorrà accettare; Ma se il più propinquo del matto non sarra idoneo, ò non uorrà accettare simil offitio, si contituisca curatore un altro de più propinqui del matto idonei, e che uogliono accettare, e se nessuno de propinqui uorrà simil offitio accettare, costituisca il Giudice ad esso matto un curatore straniero. Il Curatore poi come sopra costituito deue fare l'inventario di tutti li beni del matto come li Tutori de Pupilli trà un mese dal giorno della creatione sotto pena di lire cinque da applicarsi ugualmente al Commune, et accusatore. Il qual curatore poi deue render conto dell'amministrazione de beni del matto allo stesso matto se in qualche tempo tornerà a sanarsi, et all'hora finisce esser curatore, e quello che fù matto è in sua potestà. Se poi morirà il matto senza sanarsi esso curatore douerà render conto dell'amministrazione de beni del matto medesimo, che more senza testamento alli heredi, che li succederanno. Se accadesse, che il matto hauesse figli-

olo, o (59 v:) figliola, ò altro propinquo putto, ò pupillo, maschio, ò femina il Giudice douerà costituire esso putto curatore quanto prima peruerrà ad età legittima, mentre però sarrà idoneo. ma essendo per giustitia cauto, che nessuno sia tenuto militare con li suoi stipendii, pensamo sia conueneuole che il curatore come sopra costituito per sua fatica debba hauere la quarta parte d'uso frutto di Vino, olio e formento de beni del Matto, ne è tenuto perciò farli spese, ne meno far arare le possessioni del matto, ma dell'altre tre parti d'uso frutto il curatore douerà amministrare⁶³ il Vitto al matto, e fare arare le sue possessioni.

Capitolo 13 Di quelli che non possono esercitar l'offitio di fide commissarii, e Procuratore

Pare esser assordo, ò inconueniente, che quello hà bisogno d'amministratore sia fatto gouernator, e procurator d'altri; S'e dichiarato dunque che nesun Putto cioè minore d'anni quattordici eserciti alcun officio di fide commissario, ne possa in giuditio far il Procurator per altri, ma se qualche putto sia commissario per testamento, ò costituito da alcuno Procurator^{63a} (61 r:) de beni d'essa eredità, è tenuto intieramente satisfere e pagare tutti li debiti à tutti li creditori del Defonto, la di cui eredità accettò per testamento ò ancora senza ancorche il debito sia fuori delle forze dell'eredità. Se poi l'erede per testamento ò senza hauerà accettato l'eredità, et hauerè fatto l'inuentario non sarrà tenuto sodisfare alli creditori del defonto se non i quanto le forze dell'eredità s'estendono.

Fine del Terzo Libro

(61 v:) Libro quarto DELLI DELITTI COMMESSI NEL CASTELLO, E BORGHI

Capitolo primo Di quelli, che ascendono, e descendono ne muri del Castello

A nesuno sia di che stato, e conditione si uoglia è lecito di giorno, molto meno di nocte andare ò ascendere oltra li muri del Castello per entrare, ò ancora per uscire da esso Castello oltre i muri del Castello. Se qualche uno poi entrerà, ò uscirà dal Castello oltre i muri del Castello paghi pena di lire cinquanta, che ugualmente si diuida trà il Commune, et accusatore.

Capitolo 2.º Di quelli che pongono il Griso soprali muri del Castello Non si deue per qualunque persona sopra li maggiori del Castello stender Griso sopra bracci uinti Quei che contrafanno cadino nella

⁶³ ... amministrare ... (59 v) umj. ... somministrare ...

^{63a} List 60. nedostaje, a započinjao je sa non potrà esso ...

pena di uinti soldi da applicarsi egualmente al Commune, et Accusatore. Sia lecito à qualunque stendere (62 r:) li muri de barbacani quante braccia di Griso uorrà senza ueruna pena.

Capitolo 3.º Di quelli, che estrahono la robba fuori di case abrugiate

Chi da qualche casa che si brugia, ò si sarrà brugia estraherà cosa alcuna, ne quella frà tre giorni da computarsi dal giorno dell'extratione non la restituirà al Patrone della casa brugia, paghi al medesimo Padrone della casa brugia tanto quanto ualerà questo hauerà estratto, e quello che hauerà estratto niente di meno le restituirà al medesimo, e di più paghi pena lire uinti cinqui, che sia egualmente del Commune, et accusatore.

Capitolo 4.º Di quelli che caminano di notte senza lume.

Dopo due Hore di notte, nesuno, ch'è in età legittima senza lume, ò fuoco per il Castello, e Borghi habbia ardimento andare di notte sotto pena di soldi dieci, e se portasse seco arme le perda e paghi pena di uinti soldi. Se qualch'uno uolesse andare alle sue possessioni, ò à suoi (62 v:) Animali, ò da quelle possessioni, ò animali andare à casa uorrà, li sarrà lecito qualunque hora della notte andare, e ritornare senza fuoco, e lume, ancora con armi senza paura d'alcuna pena.

Capitolo 5.º Di quelli che portanoarmi proibite

Nesuno habbia ardimento portar armi per il Castello, e Borghi; Se qualche uno sarrà ritrouato portar armi più lunghe di quanto siano designate nell'angolo del Palazzo del Commune di giorno paghi pena di uinti soldi, e perda le armi; ma se sarrà trouato di notte portare più lunghe armi di quello sono destignate nell'angolo del Palazzo cada in pena di quaranta soldi e perdi le armi, le predette pene si diuidino egualmente trà il Commune, et Accusatore, le arme poi sia de gl'officiali, che quelle pigliorono à chi le portano. Potrà liberamente officiale del Commune qualunque armi portare, similmente qualunque forastiere, che fosse di passaggio: qualunue ancora de nostri habitanti che andasse alli suoi possessi, ò animali, ò ancora da quelli tornasse à casa, ancora quello, (63 r:) che accompagnasse qualche donna sua consanguinea, ò affine di notte in qualche loco, questi tutti senza pena potranno di giorni, e di notte portar armi, benche fossero più lunghe delle misura del Commune.

Capitolo 6.º Di quelli che buttano acqua immonda nelle strade

Chi buttarà nelle strade publiche acqua immonda, ò altre sporcatezze, si douerà astringere alla pena di dieci soldi, la metà di cui sia del Commune, l'altra dell'accusatore.

Capitolo 7.º De luochi proibiti à chi laua la lana

Quello lauerà lana nel Castello, se essa acqua buttarà nelle publiche strade paghi pena di dieci soldi, ne ad alcuno sarrà lecito lauar lana nel Castello appresso il Pozzo trantesse, similmente ne auanti il Pozzo del Macello, cominciando ad esso Macello fino ad condoto tarantesse sotto pena di uinti soldi, la qual pena sia egualmente del Commune, et accusatore. Appresso quel condotto, e di oltra potrà qualunque senza ueruna pena lauare la lana (63 v:) e li sarrà lecito portar l'acqua da esso Pozzo, ò da altroue per lauar lana. Ancora nesuno habbia ardimento lauare le uiscere de gl'animali, o le trippe chiamate in parlar uulcare nel Pozzo del Macello sotto pena di dieci soldi da applicarsi al Commune, et Accusatore.

Capitolo 8.º Che li Beccari non ponghino le pelle sotto gl'Animali quando gli nettano.

Costumarono sempre i Beccari, quando nettauano li animali grossi porre sotto essi animali le scale, che uulgarmente si chiamano cieuiere per leuar le uiscere d'animali, fuorche da pochissimo tempo in quà, in cui in loco della scala predetta stendono le pelli s'impieniscono d'acqua, e così con essa acqua uendono à peso esse pelli, il che pare si⁶⁴ illecito, e assordo; Si è statuito dunque, che per l'auenire alcun Beccaro, ò qualunque altro sotto l'animal grosso estendino pelli, quando sarà estratta ò leuata da esso animale, e quando bisognerà leuar le uiscere prendino le scale ò cieuiere come sempre si è fatto, quello poi farà il contrario (64 r:) incorri in pena di quaranta soldi per qualunque uolta, la qual pena egualmente si diuida trà il Commune et Accusatore.

Capitolo 9.º Di quelli che sono negligenti scopare auanti la casa in giorno di Sabato

Deue qualunque nostro habitante in giorno di Sabato auanti la casa in cui habitarà mondare con scope le publiche strade, ò farle mondare sotto pena di soldi cinqui, che si darrà con equal parte al Commune, et accusatore.

Capitolo 10 Di quelli che buttano sporchezze ne fossi del Commune, ò fuori de muri del Castello

Chiunque buttarà, ò farà buttare l'immunditie, ò altre sporchezze nelli fossi del Commune così uulgarmente chiamati, ò buttarà fuori de muri del Castello esse immondezze, ò sporchezze si douerà condannare in soldi quaranta, che si daranno al Commune, et Accusatore

⁶⁴ ... si ... (63 v) umj. ... sia ...

Capitolo 11 Che alcuna pena statuita ad alcuno non si possa
aggiungere per alcun proclama, ò altro

(64 v:) Stimando noi essere à bastanza puniti trasgressori delle nostre costituzioni per le pene nelle medesime apposte, ci parue, che se si punissero con maggior pena sopramodo crudelmente, e rigorosamente sarebbero condannati, per il che con la presente costitutione determinamo, che in nesun tempo per alcun Rettore, ò Podestà nostro possa aggiungersi alcuna pena ad alcuno capitolo delle nostre leggi municipali, ne per alcuna sua determinatione, ò alcun altro modo; Se alcun Podestà, ò Rettore poi aggiungerà alcuna pena non alcuna nostra costitutione per suo proclama ò sua determinatione, ò per altro qualunque modo, in nesuna maniera reputiamo sia in quella incorso il trasgressore, ma solo nella pena apposta nella nostra costitutione.

De delitti commessi trà le saltiere

Capitolo 12 Di quelli che sono negligenti tagliare le Siepe
delle Possessioni.

Ogn'uno tanto forastiere, come nostro habitante che hà nel territorio nostro qualche possesso è tenuto ogn'anno le siepe de suoi possessi tagliare (65 r:) appresso le uie publiche, questo poi da incominciarsi dalla festa di S. Bartolomeo sotto pena di dieci soldi da darsi egualmente al Commune, et Accusatore

Capitolo 13 Di quelli che pongono fuoco nelli possessi

Nesuno presuma porre il fuoco in alcun possesso, ò in altro qualunque suo luoco, ò d'altri per brugiare erbe, ò siepe delle uigne, et altre possessioni senza licenza del Podestà, ò almeno d'un Giudice del Commune se alcuno poi lo farrà senza licenza del Podestà, ò del Giudice del Commune, paghi pena di soldi quaranta da darsi egualmente al Commune, et Accusatore, ma uolendo alcuno brugiare i sarmenti, ò altra cosa nella uigna, ò altro possesso potrà brugiare senza pena, ancora non domandata licenza da alcuno. E se qualche uno con fraude, ò malitiosamente ponesse fuoco in qualche luoco, e potrà costare d'essa malitia si douerà punire con pena di lire cinque da applicarsi al Commune, et Accusatore; Qualunque persona poi in quel luoco, oue hebbe formento in quel anno, in qual luoco poi uolgarmente si dice (65 v:) stoppia liberamente senza pena potrà forse fuoco,⁶⁵ ancora non addimandata da alcuno licenza.

⁶⁵ ...potrà forse fuoco,... (65 v) treba da stoji ...potrà farsi fuoco,...

Capitolo 14 Di, quelli, che colgono l'altrui uliue

Nesuno habbia ardimento colgere, ò spicare l'altrui uliue, senza licenza del Patrone delle uliue; chi poi uolgerà, ò spicarà uliue non sue senza licenza di chi saranno esse uliue sarrà tenuto uenderle⁶⁶ al Patrone, e sarrà condannato alla pena di tre lire, della qual pena una parte si darà al Commune, una al Patrone delle uliue, e la terza all'Accusatore; se poi non hauerà da pagare starà un giorno alla Berlina.

Capitolo 15 Che in nessun tempo si possono cogliere frutti d'altri

Costumavano alcuni nella festa della dedicatione di S. Michele, e di poi tutto quell'anno cogliere per le uigne d'altrui uue, fichi, et altri frutti, e guastare alberi in modo che il Patrone di essi frutti per se stesso non poteua niente riseruare, la qual consuetudine pare sia illecita dunque s'è determinato, che alcuno di qualunque conditione sia habbia ardimento cogliere uue, ò fichi, ò altri frutti (66 r:) d'altri in esso giorno..... anzi in nesunu tempo..... quaranta soldi, che si douerà app(licarsi egualmente)^{66a} al Commune, et Accusatore

Capitolo 16 De danni fatti da ogni sorte di animali

Se il cauallo, ò caualla d'alcuno farrà danno nella possessione d'altri posta frà le salterie impastorato ò non impastorato di giorno, il Patrone del cauallo, ò caualla pagarà cinque soldi per cadauno; Se sarrà trouato di notte pagarà il doppio cioè dieci soldi ò se fosse il cauallo impastorato o non impastorato pagarà in nome di pena il Patrone del quello due soldi per cadauno. Similmente se nel campo d'alcuno frà le salterie hauerà fatto danno il cauallo, ò caualla posto in esso campo di giorno, ò di notte impastorato è non paghi due soldi, e niente di meno deue sodisfare esso danno. Hauendo fatto l'Asino impastorato, o non impastorato danno di giorno, il Patrone di quello (66 v:) pagarà..... (di nocte) soldi sei.....^{66b} i poi che..... siano della conditione de..... quanto alla pena, et anche al rifacimento del danno. Li gregi poi d'animali minuti, e grossi in nesun tempo possino esser condotti per alcuno frà le uigne à pasculare, se qualche unopoi condurrà frà esse uigne alcun gregge paghi pena di soldi quaranta, il gregge poi si dice se gl'animali grossi siino sedici ò più congregati in uno, la gregge d'animali minuti si chiama se passano il numero di quaranta. Se qualch'uno poi hauerà condotto frà le uigne per pascere Animali grossi meno di sedici, ò meno di quaranta dieci soldi per essi tutti non per cadauno; ma se faranno danno essi animali minuti nelle uigne, ò aliuari d'altri, il Patrone di essi paghi per cadauno un soldo, e questo meno di quaranta sopra soldi

⁶⁶ ...uenderle... (65 v) vjerojatno bi trebalo stajati ...darle...

^{66a} Ovaj dio teksta nedostaje — na ovom mjestu knjiga je restaurirana.

^{66b} Kao i 66a.

quaranta quanti si siano come di sopra si ò detto. Li Boui dell'uno, e l'altro sesso (67 r:) de beli, e forti ancora; similmente li boui d'arar puuò qualunque pascolare ancora frà le uigne, e nelli suoi recinti, e possessioni senza alcuna pena; Similmente li animali minuti debili da uinti in giù possono pascularsi senza pena frà le uigne. Non si possono condurre li animali grossi, ne minuti frà le salterie dalla festa di S. Giacomo del mese di Luglio fino alla festa della dedicatione di S. Michel Archangelo, se non per darli da bere sotto pena di quaranta soldi per cadaun gregge. Se poi qualch uno arasse frà le salterie liberamente senza pena potrà condurre li suoi animali frà le salterie; in questo tempo però in cui ara per tenere essi animali sopra la terra che uuol arare Se qualch'un poi malitiosamente il cauallo ò altro animale in possesso d'altrui chiuso ponesse di giorno cada nella pena di uinti soldi; Se poi di nocte cada in pena di cinque lire. Similmente se qualch'uno studiosamente nelle uingne,⁶⁷ ancor non chiuse, ò oliuari non chiusi ponesse qualche animale, ò nel terreno contiguo alla Vigna, et oliuari (67 v:) se di giorno cada in pena di uinti soldi, se di nocte in pena di lire cinqui, Le pene tutte sopraddette poi si diuidino in tre parti, una si darrà al Commune, l'altra all'accusatore, e la terza al Patrone del possesso, se il Patrone accusarà si diuida in due parti una al Commune, l'altra all'Accusatore.

Capitolo 17 Delli custodi delle Vigne, che fanno mosto

Li custodi delle Vigne, che in gran quantità delle uue d'altri fuori del suo uso pigliaranno, ò ancora di esse uue d'altri farranno mosto si deuono condannare alla pena di lire uinti cinqui, e douera⁶⁸ stare un giorno alla berlina, ne li si possa fare nesuna gratia d'essa pena di lire uinti cinqui, ma irremissibilmente li sia leuata, e si dia egualmente al Commune, et accusatore, il qual Accusatore sarrà tenuto secreto.

Capitolo 18 De quelli uogliono possedere possessi di altri

Chi presuntuosamente hauerà ardimento entrare per causa di possederla in suo nome, e di tenerla (68 r:) e costarà non esser sua, ma d'altri sia punito in lire uinti cinqui, qual pena sarrà del Commune, et Accusatore.

Capitolo 19 Di quelli prendono l'altrui Erba

Nelle uigne d'altri non sia lecito à nesuno seccar erba, ò torla senza licenza del Patrone d'essa uigna; chi hauerà ardimento fare il contrario, non fugirà la pena di quaranta soldi, che al Commune, all'Accusatore, et al patrone si darrà egualmente.

⁶⁷ ... uingne... (67 v) umj. ... uigne...

⁶⁸ ... si deuono... e douera... (67 v) umj. si d... e doueranno...

Capitolo 20 Di quelli insultano altri ne suoi possessi

Acciò tutti nelle case et altri suoi possessi stiano sicuri, s'è determinato che quello farrà insulto ad alcuno nella sua casa, ò uigna, ò altro suo possesso, farrà insulto senza armi si deue punire con pena di lire uinti cinqui, se poi insultarà con armi alcuno ne suoi possessi sia punito con pena di cinquanta lire, qual pena s'applicarà al Commune, à chi patisce insulto, et all'Accusatore egualmente.

(68 v:) Capitolo 21 Di chi taglia le legne nelli uetorni

Perche difficilmente nel nostro territorio si trouano legne per fabbricare case, ò Tegge, ò Tugurio necessariamente s'è proueduto, che nesuno di qualunque conditione sarrà tanto forastiere, come cittadino habbi ardimento tagliare, ò far tagliare legne ne'uetorni per nesun altra causa che per la Communità, e per fabricar casa, e ancora per instrumenti d'arar. Chi hauerà ardimento far il contrario cadì nelle pena di tre lire da applicarsi al Commune, et accusatore. A nesuno poi potrà il Podestà dar licenza, ne meno al Fabro di tagliar legne in essi uetorni per brugiarle. Se qualch'uno poi hauerà ardimento domandar licenza contro la forma della costitutione, benchè le fosse stata data dal Podestà, non però sarrà scusato dalla pena di sopra se per brugiar tagliarà legne in essi uetorni. Volendo alcuni poi in essi uetorni mondare il suo prato potrà senza le legne in esso Prato tagliare per mondare esso prato.

(69 r:) Capitolo 22 Se, e quando gl'animali si possono pascolare nelli Vetorni del Commune

Ogni animale tanto grossi come minuti,⁶⁹ e tanto caualli, quanto Asini, et altri animali di qualunque Gregge siano liberamente, e senza licenza d'alcuno, e senza paura di pena potrà qualunque nelli Vetorni pascolare principiando nella Festa della Natiuità di nostro Signore Giesù Christo fino alla festa di S. Gregorio Papa, da essa festa poi di S. Gregorio fino la festa di S. Andrea Apostolo nesun animalene medesimi uetorni si potrà pascolare; ma dalla medesima festa di S. Andrea fino alla festa di nostro Signor Giesù Christo potranno esser pascolati da tutti li Boui solamente da arar, à gl'altri animali, poi non sarrà lecito; Se dunque la Gregge d'animali grossi, ò minuti entrerà nelli medesimi uetorni da essa festa di Natale del Signore, e sia il Gregge accusato, paghi il Patrone del Gregge in nome di pena soldi quaranta, la Gregge d'animali Grossi intendemo se passano il numero di 16, (69 v:) d'animali minuti se il numero di quaranta, come in un capitolo di sopra si è detto; Se poi li animali grossi, che in esso tempo proibito entreranno in essi uetorni del Commune non farranno Gregge il Patrone di quelli per qualunque testa pagarà due soldi; Se poi li minutti animali meno di quaranta ne medesimi uetorni entreranno in tempo proibito, all'hora

⁶⁹ ... tanto grossi come minuti, ... (69 r) umj. t. grosso come minuto, ... (opet logiçno: ogni animale — tutti animali).

per qualunque testa il patrone pagará sei danari piccoli. Entranno poi il Gregge d'Agnelli in tempo proibito in essi uetorni, ò farrà danno ad alcuno in qualche luoco il Patrone de gl'Agnelli paghi pena di uinti soldi. Tutte le sopraddette pene sempre si diuidino trà il Commune, et Accusatore.

Capitolo 23 Che nesun offitiale, ò Seruo del Podestà possa accusare nelle salterie

Spesso accade, che li offitiali, e Serui del Podestà ingiustamente gl'animali de nostri habitanti accusano come insegnò già l'esperienza per il che s'è determinato, che nesun offitiale, ne alcun Seruo del Podestà possa accusar **(70 r:)** gl'animali d'alcuno nelle Salterie, ò nelli uetorni, ancorche ritrouassero alcuni animali che fanno danno ad alcuno, ò fossero in essi uetorni, impero che l'accusa conuiene à chi patisce danno, et alli custodi delle uigne, se qualche offitiale poi, ò Seruo del Podestà accusarà alcuno in eesi uetorni ò Salterie, l'accusa sarrà nulla, ne pagará alcuna pena il patrone, ò custode d'animali. Similmente il custode delle Vigne non potrà accusare alcuno se non solamente nella sua custodia non li conuiene l'accusar, e se accusarà l'accusa sarrà nulla.

Capitolo 24 De delitti cyommessi fuori delle Salterie, e primo Di chi dà à bere à suoi animali nel Laco d'Altri

La Conuenienza insegna che ognuno si serui della sua cosa, lasciare l'altrui cose, dichiaramo confirmando l'antica costitutione, che alcuno non conduchi li suoi animali al laco d'altri proprii, ò liuellati in nesun **(70 v:)** tempo dell'anno per abeuerar essi animali nel medesimo luoco; Se qualch'uno hauerà ardimento fare il contrario paghi in nome di pena soldi quaranta, mentre però il laco proprio ò liuelato sarà chiuso, imperoche se il laco d'alcuno proprio, ò liuellato non sarà serrato, et alcuno beuerarà li suoi animali in esso non incontrerà quello beuerà nesuna pena. Se alcuno ancora aprisse il laco d'alcuno per beuerar animali paghi pena quaranta soldi: Le pene si diuidino egualmente trà il Commune, et Accusatore. Puuò però ciascuno per suo uso, e di sua famiglia prender acqua dal laco d'altri liberamente per beuere, ò cucinare senz'alcuna pena quanto, e come sarà il laco serrato, et in qualunque tempo dell'anno

Capitolo 25 Di chi osano, ò tagliano legne appresso le case d'altri

Acciò l'habitationi de nostri habitanti fatte tanto sopra terreni proprii, quanto sopra li terreni del Commune si rouinino per altri, con antica legge fù determinato^{69a} **(72 r:)** ò in altro modo sarrà, si douerà, condannare alla pena di dieci lire, che s'applicarà al commune, e accu-

^{69a} Liist 71. medlostaje.

satore, e douer stare un giorno in Berlina, e sarrà di più tenuto rifare ogni danno à cui rubò esso ferro d'arar.

Capitolo 29 Di chi tengono Porci frà il Territorio

Nessuno in uerun tempo Porchi, ne Porche tenga nel nostro Territorio; Se dunque ad un forastiere, ò habitante li Porchi, ò Porche terrà nel nostro Territorio li perderà, et pagherà per qualunque Porco, ò Porca in nome di pena tre lire, la metà di cui sarrà del Commune, e l'altra dell'Accusatore; Li porchi e porche similmente trà il Commune, et Accusatore si diuidino. Potrà però ciascuno tanto forastiere, quanto habitante nostro condurre nel nostro territorio Porci, e Porche in clausura, che uolgarmente si chiama stia senza paura d'alcuna pena

Capitolo 30 De delitti sommessi in qualunque luoco del territorio e primiramente (72 v:) De Biastimatori di Dio, et d'altri Santi

Essendo primiramente dati⁷⁰ da Dio à Mosè nel monte Sinai ne dieci precetti, che dobbiamo adorare esso Dio, e li suoi Santi, e con tutta deuozione sia instituito da S. Madre Chiesa uenderarsi; Pare cosa abominuole uoler sopportar uadino impuniti li biastimatori di Dio, e de suoi Santi. Se alcuno dunque per sugestione diabolica biastemarà Dio, ò la Vergine Maria sua Madre, ò in qualunque maniera l'ingiuriarà per qualunque uolta li siano leuate irremissibilmente cinque lire. Chi poi biastemarà il Beato Euangelista Marco Capo, e Protettor nostro paghi pena di quaranta soldi per cadauna uolta. Quello poi biastemarà qualche altro Santo per qualunque uolta paghi pena di uinti soldi, le quali pena senza remissione siano leuate, et si diano egualmente al Commune, et Accusatore

Capitolo 31 Di quelli lauorono i giorni di festa

Deuono riposare gl'huomini de opere manuali li giorni festiui per precetto diuino, e cattolico. Noi ancora bramando auiare questi errori proibimo (73 r:) che nesuno nel giorno di festa di precetto da Sacerdoti publicato nella Chiesa ne giorni di Domenica fatichi, ò faccia seruitii manuali sotto pena di quaranta soldi cadaun giorno, della qual pena si douerà dare una parte al Commune, l'altra alla Chiesa magiore, e la terza all'Accusatore

Capitolo 32 Di quei che uendono con pesi, e misure non giustificate

Chi uenderà alcuna cosa con peso, ò misura in tempo determinato, e non giustificato dal giustitiere del Commune, benchè il peso e misura fosse giusto, deue però perdere esso peso, e misura non giustificato, e incorrerà nella pena di uinti soldi, la qual pena egualmente si darà al

⁷⁰ umjesto ...dati... (72 v) bolje bi stajalo ...comandato...

Commune, et Accusatore. Esso peso e misura però non giustificato, con quali fù uenduto alcuna cosa siano dell'Accusatore; Ma se il peso, ò misura con cui fù uenduta alcuna cosa sarrà trouato falza,⁷¹ ò ingiusta sia punito il uenditore con pena di tre lire da darsi egualmente al Commune, et Accusatore. (73 v:)

Capitolo 33 Di quelli che estraono formento, et altre biade fuori del Territorio

Nesun nostro habitante, ò forastiere in modo alcuno estraghii ò conduchi, ò estraere e condurre facia per altro formento, et altre biade fuori del nostro Territorio senza licenza del nostro Podestà Chi poi hauerà ardimento fare il contrario sappia esser incorso nella pena di lire cinque, e nella perdita di formento; La pena di cinque lire si diuida egualmente tra il Commune, et accusatore, il furmento, ò altre cosi perro ò ammesso sia di chi traua⁷² esso contrabando.

Capitolo 34 Di chi giocano à carte, et ad altri giuchi

A nesun terriere, ò forastiere sia lecito nel nostro distretto giocare per soldi ne di giorno, ne di notte alle carte, dati,⁷³ et altri giuchi se non sotto le logge del Commune sotto pena di tre lire di giorno, e giocando di notte cada in pena di cinque lire. Quello ancora che di giorno il gioco terrà nella sua casa per soldi pagará pena di cinque lire (74 r:) se poi di notte terrà gioco in casa pagará pena di cinque lire.^{73a} Le quali pene si diuidino egualmente trà il Commune et Accusatore.

Capitolo 35 Di chi uanno al molino senza bolletta

A nesuno sia lecito condurre, ò mandare senza bolletta formento, et altre biaue al molino fuori del nostro territorio sotto pena di soldi uinti, per la qual bolletta poi diino due denari piccoli, la qual pena sia del Commune, et Accusatore. Al molino poi che è nel nostro Territorio senza bolletta potrà qualunque condurre, ò mandare formento, et altre biaue senza paura d'alcuna pena, come fù sempre consueto.

Capitolo 36 Di quei tagliano alboroi fruttiferi

Quello taglia alcun alboro fruttifero d'altri per pena del suo delitto si ha da condannare in quaranta soldi, e rifare il danno hauerà fatto in tagliar esso albore al Patrone dell'albore, la pena sia del Commune, e dell'Accusatore

⁷¹ ...falza ... (73 r) umj. ... falsa ... Ustvari moralo bi glasiti ... falso ... i dosljedno tome ... ò ingiusta ...

⁷² ...di chi traua ... (73 v) umjesto ... d. c. troua ...

⁷³ ...dati ... (73 v) u značenju »kocka« — igra — umjesto ...dadi ...

^{73a} (74 r) ...cinque lire (74 r). Vjerojatno pogrešno. Globa za noćni prekršaj uvijek je bila veća.

Capitolo 37 Di chi tirano fuori armi per nuocere ad alcuno

(74 v:) Quello, che con animo sdegnato dalla uagina coltello, ò altre armi cauarà intendendo di nuocere al prossimo merita esser condannato alla pena di tre lire, che per metà douerà esser applicata al Commune, e l'altra metà si douerà dare all'Accusatore

Capitolo 38 Del Percussore con pugno, schiaffi, ferro, legno, ò Piera

Quello che con animo sdegnato percuote alcuno paghi pena uinti soldi; Se poi percoterà alcuno con schiaffi incorrerà nella pena di quaranta soldi. Quello poi, che con legno, ferro, ò sasso percoterà alcuno il Giudice considerata la qualità dell'ingiuria di ferita, e la conditione delle persone secondo Dio, e la sua coscienza⁷⁴ pecunialmente ò in soldi

Capitolo 39 De negligenti andare da chi grida

Chiunque ascoltarà alcuno che grida con uoce alta, arme, ò inuocando aiuto temendo latri ò altri malfattori, che uogli nuocerli, tanto nel Castello, ò Borghi, quanto nel nostro distretto ne si prenderà cura andare ad esso gridore, (75 r:) e dar aiuto uelocemente sarrà condannato alla pena di quaranta soldi, che sarrà applicata al Commune, et Accusatore.

Capitolo 40 Delle Donne, che si ingiuriano assieme

La Donna, che ingiuria un'altra donna dicendoli (!) Puttana, ò Ruffiana, ò Latra, ne potendo prouarlo deue in pena del suo delitto un giorno di Domenica dopo la Messa conuentuale subito saltare tre uolte dal quinto gradile della scala del Fontico del Commune con dire sempre mentire hauer detto la tal ingiuria alla tal Donna. Se poi hauerà detto altre parole ingiuriose ad alcuna Donna, ne potrà prouare quelle parole ingiuriose sia in arbitrio del Giudice castigarla.

Capitolo 41 De gl'huomini, che s'ingiuriano assieme

Se alcun huomo hauerà ingiuriato con altro huomo con parole, che apportano infamia, ne legittimamente potrà prouare quell'infamia, se d'essa ingiuria farrà alla presenza del Giudice doglianza l'infamato, deue quella ingiuria (75 v:) in un giorno di Domenica mentir sestesso per la gola publicamente alla presenza del Signor Podestà, e paghi al Commune cinque lire de piccoli, e se non hauesse da pagare starà un giorno in Berlina; Quello poi che in Giudizio hauerà ingiuriato alcuno con altre parole che non apportassero infamia douerà condannarsi nella pena di uinti soldi, le predette pene s'applichino al Commune, et Accusatore.

⁷⁴ ...condandarà... (74 v) umj. ...condannarà...

Capitolo 42 Di quelli non restituiscono le cose trouate

Tutti quelli che trouaranno qualche cosa d'altri che fù persa tanto in strada, quanto in ogn'altro loco non sapendo di chi la cosa sia subito esso⁷⁵ cosa trouata deue porre alla porta del Castello, ò della Chiesa maggiore sotto penadi quaranta soldi, che egualmente si darà al Commune, et Accusatore

Capitolo 43 Di quelli che pigliano cose d'altri, per altri trouate

Quello che cosa d'altri, da altri trouata, e posta alla porta del Castello, ò della Chiesa prenderà uogliamo sia incorso nella pena di quaranta soldi che sarrà del Commune,- et Aaccusatore. (76 r:)

Capitolo 44 Di quelli che comprono le cose rubate

Chi scientemente compra le cose rubate occultamente cioè in altro loco, che nelle piazze del Commune si mostra esser accordo col latro, et occidere l'anima sua secondo S. Girolamo, però commandamo sia condannato alla pena di dieci lire che sia data egualmente al Commune, et Accusatore, e satisfaccia doppiamente il danno à chi la cosa fù rubata

Capitolo 45 De gl'Adulteri, e Ruffianesmi

L'huomo, che hauerà compito quatordecim anni, se carnalmente hauerà conosciuta la moglie d'altri, nella casa in cui habitaua essa Donna paghi in nome di pena al Commune lire cento, e stia nelle carceri due mesi, mentre però il marito d'essa donna ò qualche suo consanguineo, cioè Padre, madre, fratello, ò figliolo, o figliola d'essa donna non però altro consanguineo, ò affine l'habbia accusato d'adulterio per testimonii idonei, che di ueduta faccino testimonianza. (76 v:) Se poi l'huomo magior d'anni quatordecim con moglie d'altri fuori di casa d'essa Donna, ò di suo marito, in qualunque altro loco acconsentendo essa Donna hauerà commesso adulterio, et il marito di quella Donna ò qualche consanguineo de sopraddetti accusarà ess'huomo con probare l'adulterio per testimonii idonei, che testifichino auerli ueduti unirsi, douerà pagare al Commune cinquanta lire, e starà un mese nelle Carceri. La Donna poi, che uolontariamente hauerà commesso nella casa del marito adulterio perderà la sua dote, e s'applicarà al marito, e starà due mesi nelle Carceri; Se poi fuori di casa spontaneamente hauerà commesso adulterio, niente di meno perderà la dote, che douerà esser del marito, ma un mese starà nelle Carceri, mentre però nell'uno, e nell'altro caso dal marito, ò da qualunque altro consanguineo de preddetti sarrà accusata auanti il Giudice, e legitimamente sarrà conuinta per testimonii come s'è detto di sopra del marito; Ma se il Marito dell'adultera, ne alcun di preddetti non fecero alcuna querimonia alla presenza del Giudice (77 r:) non potrà il Giudice contro essi adulteri procedere per

⁷⁵ ... esso ... (75 v) umj. ... essa cosa ...

inquisitione benche fossero infamati, ne con alcun pena punirli. Se qualch'uno poi sarrà stato mediatore d'esso adulterio cioè Ruffiano, ò qualche Donna Ruffiana, che cosi uolgarmente si chiama, il quale, ò la quale conducesse nella sua casa gl'adulteri per commetter iui l'adulterio, cadino essi Ruffiani alla pena nella quale incorrono gl'adulteri, et un giorno essi Ruffiani saranno in Berlina, e perpetuamente saranno banditi dal nostro distretto.

Capitolo 46 Delle Vsure

La uoragine dell'usura, che diuora l'anime, e la facultà ignotisce probita dalla Diuina, et humana legge desiderando distruggere, comandamo, che alcuno nel nostro distretto dia cosa alcuna ad usura, ò impresti denaro ad essa usura, ne faccia alcun contratto usurario; Se qualch'uno poi di questa nostra constitutione, anzi più uero della Diuina, et humana legge sarrà trasgressore, prederà ipso iure tutto quello che darrà, ò prestarà ad usura, ò ancora perderà esso contratto usurario, et anzi (77 v:) il guadagno, che dall'usura hauerà hauto, e la pena di cinquanta lire pagerà,⁷⁶ e quello che poi dato, ò prestato sarrà ad usura, et il contratto usurario con li suoi guadagni, e la predetta pena in equal portione trà il Commune, et Accusatore.

Capitolo 47 Di quelli, che deuiano li serui d'altri

Non deue alcuno li serui d'altri deuiare de suoi Patroni imperoche la legge di natura insegna ognuno quello non uuoi sia fatto à te guardati farlo ad altri. Chi dunque deuiarà dal suo Patrone il famiglio, ò seruo d'altri cosi che esso seruo sia partito auanti finito il tempo, da qual tempo per mercede conuenne col Padrone, sia punito con pena di tre lire che sia del Commune, et Accusatore egualmente. Ne potrà esso seruo con alcun altro stare per mercede per un anno continuo, ò affittare le sue opere, se non con esso suo primo Patrone, da cui deuiato era partito, uolendo però esso Patrone, altrimenti il Patrone non si potrà forzare riceuere esso Seruo, ne dare cosa alcuna per mercede come in altro capitolo di sopra fù sostituito (78 r:)

Capitolo 48 Delle accuse d'animali, è della stima del danno

Se ad alcuno sarrà fatto danno dalli animali, ò da gl'huomini ne suoi possessi, ò in qualunque altro luoco, e uoglia accusare essi animali, ò huomo, che fecero danno deue accusare frà tre giorni da numerarsi dal giorno in cui seppe esserli stato fatto danno se non sarrà concorde, ò d'accordo col Patrone d'essi animali, altrimenti l'accusa sarrà nulla. Deue ancora⁷⁷ l'Accusatore notificare al Patrone del possesso, in cui fù

⁷⁶ ... pagerà ... (77 v) umj. ... pagherà ...

⁷⁷ ... ancora ancora ... (78 r). Jedan »ancora« je suvišan.

fatto in altro loco, imperoche se l'accusatore non hauerà intimato al Patrone il danno patito, e quello ch'hà patito il danno non sapendo che habbia dato danno, et habbia fatto stimar esso danno, e tenuto esso Accusatore pagare tutte le spese della stima. Il danno ancora di qualunque sorte, e fatto in qualunque sorte, e fatto in qualunque loco deue esser stimato frà tre giorni da numerarsi dal giorno fù fatto l'accusa altrimenti la stima sarrà nulla

Capitolo 49 Chi possono, e chi non possono accusare

(78 v:) Nesuno può accusare animali, ò ancora huomini che fanno danno ad alcuno nelle Vigne, ò in qualunque altro luoco, se non quello à cui fù fatto danno, ò alcuno della sua famiglia, et ancora può accusare il Custode del Commune delle uigne, che uolgarmente si chiama Saltiero se il danno fù fatto trà li confini della sua custodia, ò salterie, altrimenti se frà li limiti della sua custodia non sarrà fatto danno non potrà accusare, e se accusara l'accusa sarrà ipso iure nulla; Similmente se alcuno altro che quello à cui fù fatto danno, ò alcun di sua famiglia accusarà l'accusa sarrà nulla.

Capitolo 50 Di quelli, che ingiustamente accusano.

Quando alcuno accusarà qualche persona di qualche danno, che dica hauerli fatto danno, ò le animali d'alcuno accusarà asserendo quello hauer fatto danno, e costarà essa accusa esser ingiusta, ò falsa, douerà esso accusante esser punito con ugual pena, cioè cada in quella pena, che douerebbe pagare l'accusato, ò Patrone d'animali che ingiustamente furono accusati per esso accusatore. Potrà però l'accusatore far il giuramento all'accusato se hauesse fatto quel danno, ò se sapesse che li suoi animali hauessero fatto quel (79 r:) danno

Capitolo 51 Di quelli che dannificano, e non uogliono dare pegno.

Chi hauerà fatto danno ad alcuno, ò li suoi animali e non uorrà pegno uolendo accusare cada in pena di soldi uinti, la prima parte della qual pena sia del Commune, la seconda dell'Accusatore, e la terza del Patrone, ò che hà patito danno.

Capitolo 52 Che in due mesi si addomandi il danno stimato

Qualunque uolta ad alcuno sarrà fatto danno, da huomo, ò animali d'alcuno, e quel danno fù stimato dalli stimatori del Commune, quello che fe stimare esso danno, deue quello che da essi stimatori del Commune sarrà stimato adimandare frà due mesi da numerarsi dal giorno della stima da quello che diè danno, ò dal Patrone d'animali, che fecero danno, et ancora le spese per ciò seguite come de plano senza decreto

⁷⁸ ... fù fatto l'accusa ... (78 r) umjesto ... fù fatta l'accusa ...

(79 v:) Giudicial paghi, altrimenti se frà esso termine non domandarà non potrà di poi domandare esso danno ne le spese per ciò sequente. Se poi quella che hauerà fatto stimare il danno fattoli de plano non addomandarà da quello, ch'è tenuto risarcirlo esso danno, ma senza ueruna domanda estraudiciale, farrà citare in Giudicio quello deue sodisfare il danno, acciò contro d'esso il Giudice sententii sopra esso danno, douerà esso condannato esso che domanda nelle spese, se esso citato dica uoler sodisfare esso danno; Indistintamente poi è tenuto quello che diede danno sodisfare le spese della stima del danno, mentre però esso danno sarrà domandato frà il soprascritto termine.

Capitolo 53 Di quelli, che comprono le ragioni da forastieri
contro li nostri habitanti

Acciò le contese, e le liti si diminuiscono trà nostri habitanti, piuttosto che s'accreschino confirmando l'antico ius dichiaramo, che alcun habitante nel nostro distretto non compra le ragioni d'alcun forstiere per ragion di debito, ò se il debito sia reale, ò personale, ò ancora scritto, ò per mano pubblica (80 r:) ò in qualunque maniera possa costare. Chi poi con temerario ardire hauerà ardimiento contrauenire incorrerà nella pena di otto lire ipso iure, la metà di cui sia del Commune, l'altra del Accusatore

Capitolo 54 Di quelli che non restituiscono le cose donate, ò trasmesse

Il più delle uolte accade, che le cose donate trasmesse per altri, li portatori d'esse cose, le medesime cose ritengono per se, ne le danno à chi furono donate, il che si puuò dire specie furto Commandamo dunque, che quello che porterà qualche cosa ad alcuno da altri donato deue frà tre giorno dopo che arriuò al luoco, oue li comesso, che dia quella cosa à quello à chi fù donata, ò trasmessa; Se poi frà essi tre predetti giorni la cosa donata, ò trasmessa à quello cui deue non la presenterà, paghi in nome di pena tre lire da applicarsi egalmente al Commune, et Accusatore, e niente di meno sarrà forzato dare esa cosa trasmessa, se quella ancora hauerà. Se poi quella hauerà consumata in qualunque modo che non si potrà hauere douerà del suo sodisfare per il ualore d'essa cosa del ualora di cui si starà al giuramento del donante (80 v:) ò di chi le trasmette da un Ducato in giù, e similmente se hauerà trasmesso denaro, si starà al giuramento di e chi lo trasmette, benche li denari la quantità d'un Duacato.

Capitolo 55 Di quelli che prendono li stromenti d'arar d'altri

Se alcuno la quadriga d'alcuno, ò giogo, ò qualunque altro stromento d'arare, ò cosa d'altri senza licenza del Patrone pigliarà, e quello, à cui fù preso l'hauerà cercato cada nella pena di uinti soldi, che douerà essere del Commune, et Accusatore, e sarrà forzato subito, la cosa ò esso strumento rendere, e se hauerà patito il Patrone della cosa presa qualche danno, ò perche perse il tempo di laouare, ò non hauerà

potuto fare altre sue facenne, e questo potrà prouare per testimonii, li si douerà sodisfare ogni danno, che costarà per legittimi testimonii hauer fatto, ò patito

Capitolo 56 Di quelli che fanno giustitia da sua posta

Nesuno faccia giustitia da sua posta, imperoche regineuolmente e costituito il foro, che costa d'Actore, Giudice, (81 r:) e Reo, nel qual foro dal Giudice solo si deue conoscere se l'actore, ò il Reo habbia ragione, chi poi farà giustitia solo incorri nella pena di lire cinque, ò più ò meno come parerà al Giudice qual pena sarrà del Commune, et accusatore.

Capitolo 57 Di quelli che per forza pigliano la barretta, ò Cappello dal Capo

Non è lecito ad alcuno la barretta, o Cappello dal Capo di alcuno per forza ancora per debito pigliare. Se qualch'uno poi temerariamente hauerà ardimento fare il contrario paghi pena di dieci soldi, e subito sia forzato restituire la cosa pigliata. Potranno poi lecitamente senza pena li Tauernieri dispogliare, discalzare, e la beretta, ò cappello pigliare à qualunque per debito di uino beuuto nella taberna, mentre però l'hauerà spogliato, scalzato, ò la beretta, ò capello pigliato nella sua Tauerna, fuori poi della sua Tauerna non sarrà lecito senza pena, e questo in uittuperio di quelli che fuor di modo nella Tauerna tutto il giorno beuono (81 v:)

Capitolo 58 Di quelli che comprono Vino, formento, et olio auanti il tempo

E illecito il contratto che si contrahe di qualche cosa auanti il tempo debito et auanti essa cosa sia per sua natura perfetta. Comandamo dunque che nesun⁷⁹ nostro habitante, ò forastiere sia di qualunque conditione, ò stato il furmento, e biaue auanti la festa de santi Apostoli Pietro, e Paolo; il Vino ancora nouo nesuno compra, ò di esso mercato ò prezzo faccia auanti la festa della Natiuità della Vergine Maria. Ancora non si compra olio nouo, ne si faccia d'esso prezzo, ò mercato auanti la festa di tutti li Santi. Quello poi comprerà, ò farrà prezzo, ò mercato di Vino, furmento, ò olio nouo auanti li tempi sopra-detti cada nella pena di dieci lire da applicarsi al Commune, et Accusatore.

⁷⁹ ...che nesun... (81 v) misli se ...compri — bolje rečeno ...compra (što je indikativ, a ovdje se traži konjunktiv). Možemo pretpostaviti da bi oblik glasio upravo tako, usporedivši sa zabranom koja slijedi malo dalje, a glasi: il uino ancora nouo nesuno compra,...).

Capitolo 59 Di quelli che tagliano li crini della coda del cauallo

Chiunque carpirà, ò estraerà li crini della coda (82 r:) di qualche cauallo, ò caualla da essa coda pagherà pena di soldi cinquanta, Se poi taglierà li crini della coda di qualche cauallo caderà nella pena di cinqui lire, le quali pene si diuidino egualmente trà il Commune, et Accusatore, e niente di meno deue sodisfare il danno secondo la stima de Stimatori del Commune.

Capitolo 60 Del pasculo de Caualli

Il luoco in cui li caualli si pasculano sarrà proibito a tutti gl'altri animali dalla festa di S. Giorgio Martire fino la festa di S. Pietro del mese di Giugno, il qual luoco poi è nella contrada delle Valle delle fraghe li confini del qual luoco sono questi cioè dalla quatrigrata di leme fino alla strada di Ciriatio di Adamo principiando dalle uigne fino ad essi confini. Chi poi qualche caualla in esso loco e nel tempo sopradetto ponessero⁸⁰ per pascerle paghi pena per cadauna caualla cinqui soldi, e per cadauna (82 v:) uolta; Se poi gregge d'animali giorni,⁸¹ ò di minuti ciascuno in esso loco et nel tempo predetto pascularà caderà nella pena di uinti soldi, se gl'animali meno, che gregge entreranno per qualunque animale grosso un soldo, per li minuti tutti da quaranta in più soldi dieci se passano uinti, se meno di uinti per tutti cinqui soldi

Capitolo 61 Di quelli che rubano fieno, ò paglia

Quello che di giorno hauerà rubato ad alcuno fieno, ò paglia condannamo alla pena di soldi quaranta, se poi di notte hauerà rubato fieno, ò paglia lo condannamo alla pena di cinqui lire, le quali pene si darranno egualmente al Commune, et Accusatore, et il danno, che fece leuando fieno, ò paglia sarrà tenuto rifare à quello di cui era

Capitolo 62 Che nel termine di tre giorni li soldi del Cancelliere esatti si restituiscono

Accade spesse uolte, che alcuni Cancellieri exigono

⁸⁰ ...ponessero ... (82 v) umj. ...ponesse...

⁸¹ ...d'animali giorni ... (82 v) umj. ...d'a. grossi...

Riassunto

Fino a poco tempo fa considerato perduto, lo Statuto di San Lorenzo di Pasenatico è entrato in possesso dell'Archivio storico di Pazin (Pisino), che l'ha acquistato da un privato. Con ogni probabilità lo Statuto risale al XVI secolo e la sua trascrizione alla seconda metà del XVIII. Con la sua pubblicazione si colma un'altra lacuna nell'inventario degli statuti stampati dell'Istria. Il testo stesso dello Statuto rappresenta un materiale interessante per gli storici, i giuristi ed i linguisti dediti allo studio della regione istriana.